

ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2015-338	del 04/06/2015
Oggetto	Area acquisizione beni e servizi. Indizione di una procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento di servizi assicurativi suddivisi nei quattro lotti di Tutela beni, Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, Infortuni, Responsabilità civile auto.	
Proposta	n. PDTD-2015-347 del 03/06/2015	
Struttura adottante	Area Acquisizione Beni E Servizi	
Dirigente adottante	Bortolotti Elena	
Struttura proponente	Area Acquisizione Beni E Servizi	
Dirigente proponente	Dott.ssa Bortolotti Elena	
Responsabile del procedimento	Panato Stefania	

Questo giorno 04 (quattro) giugno 2015 presso la sede di Via Po, 5 in Bologna, la Responsabile dell'Area Acquisizione Beni E Servizi, Dott.ssa Bortolotti Elena, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 65 del 27/09/2010 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Area acquisizione beni e servizi. Indizione di una procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento di servizi assicurativi suddivisi nei quattro lotti di Tutela beni, Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, Infortuni, Responsabilità civile auto.

VISTO:

- la D.D.G. n. 94 del 23/12/2014 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio pluriennale di previsione per il triennio 2015-2017, del Piano Investimenti 2015-2017, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2015, del Budget generale e della programmazione di cassa 2015”;
- la D.D.G. 95 del 23/12/2014 “Direzione Amministrativa. Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione delle linee guida e assegnazione dei budget di esercizio e investimenti per l'anno 2015 ai Centri di Responsabilità”;
- la D.D.G. n. 23 del 13/2/2015 "Programma dell'attività contrattuale nell'esercizio 2015 della Direzione Amministrativa;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche e integrazioni;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del d. lgs. 163/2006”;

RICHIAMATE:

- la determina n. 744 del 29/10/2014 della Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi avente ad oggetto il rinnovo del contratto assicurativo di responsabilità civile Auto con la compagnia assicurativa UnipolSai Spa fino al 31/10/2015;
- la determina n. 328 del 29/05/2015 della Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi, che nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara ha prorogato sino al 31/10/2015 ai sensi delle polizze in essere con la Compagnia assicuratrice Allianz Spa, i contratti assicurativi di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera e infortuni;
- la determina n. 329 del 29/05/2015 della Responsabile Area Acquisizione Beni e Servizi, che nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara ha rinnovato sino al 31/10/2015 il contratto di polizza All Risks di tutela dei beni con la compagnia assicuratrice Generali Italia Spa;

CONSIDERATO:

- che come da programmazione dell'attività contrattuale della Direzione Amministrativa, approvata con determina n. 23/2015, sussiste la necessità di provvedere all'affidamento dei seguenti contratti assicurativi a copertura dei rischi gravanti sull'agenzia:
 1. Polizza All Risks - tutti i rischi del patrimonio
 2. Polizza Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera
 3. Polizza Infortuni cumulativa
 4. Polizza RCA libro matricola
- che non sono attive convenzioni stipulate da Consip Spa o dall'Agenzia regionale Intercent-ER per i servizi di cui trattasi;
- che si è provveduto a cura dell'Area acquisizione beni e servizi della Direzione amministrativa ad espletare un'istruttoria per la predisposizione degli atti di gara, con la collaborazione del broker assicurativo Aon S.p.a.;
- che a seguito dell'istruttoria tecnica, è stata redatta dal broker Aon Spa, con la condivisione del responsabile del procedimento, una relazione tecnico illustrativa in cui sono riportate le modalità e i criteri con cui sono stati definiti gli atti di gara, ai sensi dell'art. 279 del Regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici, DPR 207/2010 ;
 - che dall'istruttoria condotta, in relazione alle attuali condizioni del mercato assicurativo è emersa la necessità di prevedere una durata triennale con eventuale rinnovo per ulteriori anni tre,
 - che il criterio di aggiudicazione prescelto per tutti i lotti è l'offerta economicamente più vantaggiosa prevedendo 60 punti per il merito tecnico e 40 punti per il prezzo più basso;
- che in relazione alla progettazione della gara di cui trattasi è stato predisposto il seguente quadro economico:

Lotti	Importo annuale lordo a base d'asta €	Importo lordo triennale a base d'asta €	Stima base d'asta con rinnovo 3 +3 €
1.All Risks - tutti i rischi del patrimonio	93.000,00	279.000,00	558.000,00
2. Polizza RCT/O	18.000,00	54.000,00	108.000,00

3. Polizza Infortuni cumulativa	13.000,00	39.000,00	78.000,00
4. Polizza RCA libro matricola	105.000,00	315.000,00	630.000,00
Importo complessivo del servizio €	229.000,00	687.000,00	1.374.000,00
Spese di pubblicazione bando Guri	2.000,00		
Spese di pubblicazione avviso giornali (a carico degli aggiudicatari)	5.000,00		
Contributo ANAC	600,00		

- che al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 26, comma 3, del d. lgs. n. 81/2008, sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI. Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

DATO ATTO:

- che la fornitura da aggiudicare è integralmente descritta nei seguenti atti di gara, tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

bando GURI (allegato A),
bando GUUE (allegato B),
disciplinare di gara (allegato C),
capitolato speciale tecnico lotto 1 all Risks (allegato D),
capitolato speciale tecnico lotto 2 responsabilità civile verso terzi (allegato E),
capitolato speciale tecnico lotto 3 infortuni (allegato F),
capitolato speciale tecnico lotto 4 responsabilità civile auto (allegato G),
elenco veicoli (allegato H),
facsimile di dichiarazione di partecipazione (allegato I),
facsimile di dichiarazione di partecipazione altri soggetti (allegato L),
scheda accettazione offerta tecnica (allegato M),
scheda variante migliorativa offerta tecnica (allegato N),
scheda variante peggiorativa offerta tecnica (allegato O),
facsimile di offerta economica lotto 1 (allegato P),
facsimile di offerta economica lotto 2 (allegato Q),
facsimile di offerta economica lotto 3 (allegato R),

facsimile di offerta economica lotto 4 (allegato S),
 statistica sinistri lotto 1 (allegato T),
 statistica sinistri lotto 2 (allegato U),
 statistica sinistri lotto 3 (allegato V),
 statistica sinistri lotto 4 (allegato X),
 scheda informativa (allegato Y);

- che l'importo complessivo presunto a base di gara è stato determinato in euro 687.000,00 oneri compresi, per la durata triennale di tutti i lotti, importo che potrà arrivare fino ad un massimo di euro 1.374.000,00, comprensivo dell'importo previsto per il periodo di eventuale rinnovo (ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 57 comma 5, lett. b) del d. lgs. 163/06 e successive modifiche);
- che la procedura è stata segnalata all'ANAC ed ha ottenuto dal sistema SIMOG il numero di gara 6036751 ed ogni lotto i seguenti codici di identificazione gara:

Lotti	CIG
1.All Risks - tutti i rischi del patrimonio	6249111189
2. Polizza RCT/O	6249129064
3. Polizza Infortuni cumulativa	62491398A2
4. Polizza RCA libro matricola	624915128B

- che per la procedura di cui trattasi dovrà essere versato all'ANAC il contributo di Euro 600,00 da liquidarsi con cassa economale;

RITENUTO:

- di indire procedura aperta a rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento dei servizi assicurativi di seguito descritti per un periodo di anni 3 (tre), con importo a base di gara pari a Euro 687.000,00, importo che potrà arrivare fino ad un massimo di Euro 1.374.000,00 oneri compresi nel caso di rinnovo triennale di tutti i lotti, oneri della sicurezza euro 0,00 così suddivisa:

Lotti	Importo lordo triennale a base d'asta €	Importo lordo comprensivo di eventuale rinnovo
1.All Risks - tutti i rischi del	279.000,00	558.000,00

patrimonio CIG 6249111189		
2. Polizza RCT/O CIG 6249129064	54.000,00	108.000,00
3. Polizza Infortuni cumulativa CIG 62491398A2	39.000,00	78.000,00
4. Polizza RCA libro matricola CIG 624915128B	315.000,00	630.000,00
Importo complessivo del servizio €	687.000,00	1.374.000,00

- di stabilire quale criterio di aggiudicazione l'offerta economicamente più vantaggiosa per tutti i lotti, secondo quanto precisato nel bando e nel disciplinare di gara, allegati al presente atto, ai sensi dell' art. 83 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.;
 - di stabilire che l'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
- di approvare gli atti di gara, tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, dando atto che alla loro sottoscrizione ed alle necessarie pubblicazioni provvederà la Responsabile dell'Area acquisizione beni e servizi, ai sensi del regolamento sul decentramento amministrativo;

DATO ATTO:

- che le imputazioni contabili di cui al presente provvedimento aventi natura di "Assicurazioni" verranno effettuate a valle del provvedimento definitivo di aggiudicazione dei servizi, a carico pro quota degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 ;
- che per la pubblicazione alla GURI e per il pagamento del contributo ANAC si procederà ai sensi del regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia e del regolamento per la gestione delle casse economali;
- che della pubblicazione del bando sarà data notizia con avviso pubblicato su due quotidiani a carattere nazionale e sue due a particolare diffusione nella regione Emilia-Romagna e che ai sensi dell'art. 34 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17.12.2012, n. 221, le spese di

pubblicazione sui quotidiani dovranno essere rimborsate all'amministrazione dall'aggiudicatario entro sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione;

- che la commissione giudicatrice sarà nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte per la gara;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che è stata individuata quale responsabile del procedimento la dott.ssa Stefania Panato, collaboratore amministrativo esperto dell'Area Acquisizione Beni e Servizi;
- che è stato acquisito il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Area contabilità e controllo direzionale dr. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

2. per le motivazioni suddette, di indire procedura aperta a rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. di servizi assicurativi articolati nei seguenti lotti:

Lotti	Importo lordo triennale a base d'asta €	Importo lordo complessivo comprensivo di eventuale rinnovo
1.All Risks - tutti i rischi del patrimonio CIG 6249111189	279.000,00	558.000,00
2. Polizza RCT/O CIG 6249129064	54.000,00	108.000,00
3. Polizza Infortuni cumulativa CIG 62491398A2	39.000,00	78.000,00
4. Polizza RCA libro matricola CIG 624915128B	315.000,00	630.000,00
Importo complessivo del servizio €	687.000,00	1.374.000,00

3. di dare atto che i contratti assicurativi per tutti i lotti avranno durata triennale, con facoltà di rinnovo per un successivo triennio ;
4. di stabilire che i servizi verranno aggiudicati, per ciascun lotto e l'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida;
5. di stabilire quale criterio di aggiudicazione per tutti i lotti l'offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto precisato nel bando e nel disciplinare di gara, allegati al presente atto;
6. di demandare l'esame delle offerte ad apposita Commissione, che sarà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
7. di approvare gli atti di gara, tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

bando GURI (allegato A),
bando GUUE (allegato B),
disciplinare di gara (allegato C),
capitolato speciale tecnico lotto 1 all Risks (allegato D),
capitolato speciale tecnico lotto 2 responsabilità civile verso terzi (allegato E),
capitolato speciale tecnico lotto 3 infortuni (allegato F),
capitolato speciale tecnico lotto 4 responsabilità civile auto (allegato G),
elenco veicoli (allegato H),
facsimile di dichiarazione di partecipazione (allegato I),
facsimile di dichiarazione di partecipazione altri soggetti (allegato L),
scheda accettazione offerta tecnica (allegato M),
scheda variante migliorativa offerta tecnica (allegato N),
scheda variante peggiorativa offerta tecnica (allegato O),
facsimile di offerta economica lotto 1 (allegato P),
facsimile di offerta economica lotto 2 (allegato Q),
facsimile di offerta economica lotto 3 (allegato R),
facsimile di offerta economica lotto 4 (allegato S),
statistica sinistri lotto 1 (allegato T),
statistica sinistri lotto 2 (allegato U),
statistica sinistri lotto 3 (allegato V),
statistica sinistri lotto 4 (allegato X),
scheda informativa (allegato Y);

8. di dare atto che, secondo la normativa vigente, si provvederà a pubblicare il bando di gara sulla G.U.U.E., sulla Gazzetta ufficiale della repubblica italiana e sull'osservatorio regionale dei contratti e dello stesso sarà data notizia con avviso pubblicato nel sito internet www.arpa.emr.it;

9. di dare atto che il bando di gara sarà redatto e trasmesso per via elettronica, e pertanto ci si avvarrà della facoltà di ridurre di sette giorni il termine minimo per la ricezione delle offerte, prevista dal comma 8 dell'art. 70 del d. lgs. N. 163/2006;
10. di dare atto che sarà consentito per via elettronica l'accesso libero, diretto e completo ai capitoli tecnici e ad ogni documento complementare e, conseguentemente, ci si avvarrà della facoltà di ridurre di cinque giorni il termine minimo per la ricezione delle offerte, previsto dal comma 9 dell'art. 70 del D. lgs. n. 163/2006;
11. di dare atto che per la pubblicazione alla GURI e per il pagamento del contributo ANAC si procederà ai sensi del regolamento Arpa per le forniture di beni e servizi in economia e del regolamento per la gestione delle casse economiche;
12. di dare atto che la spesa relativa alle pubblicazioni sui quotidiani, stimata in Euro 5.000,00 ai sensi dell'art. 34 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17.12.2012, n. 221, sarà a carico degli aggiudicatari;
13. di dare atto che, ad intervenuta individuazione del soggetto contraente si provvederà all'imputazione contabile della spesa complessiva dei servizi, avente natura di "Assicurazioni", a carico degli esercizi pro quota 2015, 2016, 2017 e 2018 nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale, con riferimento al centro di responsabilità dell'Area Acquisizioni Beni e Servizi di Arpa.

LA RESPONSABILE AREA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(Dott. ssa Elena Bortolotti)

ARPA EMILIA-ROMAGNA

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice I.1) AGENZIA REGIONALE

PREVENZIONE E AMBIENTE DELL'EMILIA-ROMAGNA, via Po 5, Cap. 40139

Bologna Tel. 051/6223811. All'attenzione Area Acquisizione Beni e Servizi e- mail:

acquisti@cert.arpa.emr.it, Profilo del committente www.arpa.emr.it **Indirizzo per ottenere**

ulteriori informazioni: punto I.1) **Indirizzo per ottenere la documentazione:** punto I.1).

Indirizzo per inviare offerte: punto I.1) **I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:**

Agenzia regionale **Denominazione appalto II.1.1)** Affidamento di servizi assicurativi

suddivisi nei seguenti lotti: Lotto 1 Polizza Tutela Beni CIG 6249111189 valore €

279.000,00, Lotto 2 Polizza Responsabilità civile verso Terzi e verso prestatori d'opera

CIG 6249129064 valore €54.000,00 Lotto 3 Polizza Infortuni CIG 62491398A2 valore €

39.000,00 Lotto 4 Polizza responsabilità civile auto CIG 624915128B valore €

315.000,00 **II.1.3) L'avviso riguarda:** un appalto pubblico **II.1.6) CPV:**66512100-

66514110-66515200-66516000; **II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione**

dell'accordo sugli appalti pubblici. Sì. **II.1.8) Divisione in lotti:** Sì. Le offerte vanno

presentate per uno o più lotti. **II.1.9) Ammissibilità di varianti:** Sì **II.2) Quantitativo**

totale dell'appalto (comprensivo di tutti i lotti, opzioni e rinnovi): Euro 1.374.000,00 oneri

compresi **II.2.1) Valore stimato iniziale :**Euro 687.000,00 **II.2.2) Opzioni:** Sì. **II.2.3)**

Informazioni sui rinnovi: L'appalto è soggetto a rinnovo: Sì .Numero di rinnovi

possibile:1 durata in 36 mesi **.II.3) Durata dell'appalto:** 36 mesi **III.1.1) Cauzioni**

richieste: Cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da disciplinare di gara. **III.1.2)**

Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni

applicabili in materia: Bilancio Arpa ER **III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere**

il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Come da

disciplinare di gara. **III.2) Condizioni di partecipazione** Ciascun concorrente deve

soddisfare le seguenti condizioni: **1)** iscrizione per attività inerenti la presente fornitura nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno Stato UE, in conformità con quanto previsto all' art. 39 del D.Lgs. 163/2006, **2)** la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 e delle altre previste nel disciplinare di gara **III.2.2) Capacità economica e finanziaria** raccolta totale premi nel ramo danni non inferiore ad Euro 30.000.000,00 **III.2.3) Capacità tecnica:** aver svolto, nell'ultimo triennio almeno tre servizi analoghi in ciascun ramo e/o rischio assicurativo oggetto del/i lotto/i per cui si partecipa per servizi resi alle pubbliche amministrazioni; **III.3.1)** La prestazione del servizio è riservata alle imprese in possesso dell' autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi del D.Lgs. 209/2005 **IV.1.1)Tipo di procedura:** Aperta **IV.2) Criteri di aggiudicazione:** offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara **IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:** 30/06/2015 Ora: 13:00 **IV.3.6) Lingua:** Italiano. **IV.3.7) Periodo minimo nel quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta:** 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. **IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:** 1/07/2015 **Ora:** 10:00 **Luogo:** come al punto 1.1 **Personae ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:** Un incaricato per ciascun concorrente munito di delega. **VI.3) Informazioni complementari** Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi, i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. Per partecipare ai lotti 1 e 4 i concorrenti devono versare il Contributo all'ANAC di € 20,00 per il lotto n.1 e di € 35,00 per il lotto 4. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 34 comma 35 L. 221/2012, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, è tenuto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento degli oneri di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani. Le spese il cui importo presunto è

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale vista
l'autorizzazione n.
57221 del
16/5/2013

pubblicato sulla pagina informativa della gara, nel sito www.arpa.emr.it, saranno esattamente quantificate a pubblicazioni effettivamente avvenute. Misura della sanzione per irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara, pari all'uno per mille del valore stimato iniziale del/i lotto/i per cui si partecipa. Responsabile del procedimento: dott. ssa Stefania Panato. La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico firmata digitalmente e scaricabile dal sito: www.arpa.emr.it/bandi di gara. Eventuali richieste di chiarimenti andranno inviate entro il _____ ai punti di contatto sopra indicati **VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:** TAR Regione Emilia-Romagna, Sezione Bologna Strada Maggiore n. 53, 40125 Bologna – Italia **VI.4.2) Presentazione del ricorso:** Contro il presente bando è proponibile ricorso davanti il TAR entro 30 giorni data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana **VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:** 00/05/2015. La Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e Servizi (dott.ssa Elena Bortolotti)



Unione europea

Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo Fax: +352 29 29 42 670

Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu Info e formulari on-line: <http://simap.europa.eu>

Bando di gara
(Direttiva 2004/18/CE)

Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:

Denominazione ufficiale: [Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna](#) Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale: [via Po 5](#)

Città: [Bologna](#)

Codice postale: [40139](#)

Paese: [Italia \(IT\)](#)

Punti di contatto:

Telefono: [+39 0516223811](#)

All'attenzione di: [Area acquisizione beni e servizi](#)

Posta elettronica: acquisti@cert.arpa.emr.it

Fax: [+39 051541026](#)

Indirizzi internet: (se del caso)

Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) <http://www.arpa.emr.it>

Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.arpa.emr.it/bandi_di_gara

Accesso elettronico alle informazioni: (URL)

Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL)

Ulteriori informazioni sono disponibili presso

I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.I)

Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso

I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.II)

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a

I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l'allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale

Agenzia/ufficio nazionale o federale

Autorità regionale o locale

Agenzia/ufficio regionale o locale

Organismo di diritto pubblico

Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale

Altro: (specificare)

I.3) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

- Difesa
- Ordine pubblico e sicurezza
- Ambiente
- Affari economici e finanziari
- Salute
- Abitazioni e assetto territoriale
- Protezione sociale
- Servizi ricreativi, cultura e religione
- Istruzione
- Altro: *(specificare)*

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici

L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:

sì no

ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A

Sezione II : Oggetto dell'appalto

II.1) Descrizione :

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice :

Affidamento di servizi assicurativi

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :

Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> Lavori | <input type="radio"/> Forniture | <input checked="" type="radio"/> Servizi |
| <input type="checkbox"/> Esecuzione | <input type="checkbox"/> Acquisto | Categoria di servizi n.: 6 |
| <input type="checkbox"/> Progettazione ed esecuzione | <input type="checkbox"/> Leasing | Per le categorie di servizi cfr. |
| <input type="checkbox"/> Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni delle amministrazioni aggiudicatrici | <input type="checkbox"/> Noleggio | l'allegato C1 |
| | <input type="checkbox"/> Acquisto a riscatto | |
| | <input type="checkbox"/> Una combinazione di queste forme | |

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :

Regione Emilia-Romagna

Codice NUTS: ITD5

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):

- L'avviso riguarda un appalto pubblico
- L'avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
- L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso)

- Accordo quadro con diversi operatori
- Accordo quadro con un unico operatore

Numero :

oppure

(se del caso) numero massimo : di partecipanti all'accordo quadro previsto

Durata dell'accordo quadro

Durata in anni : oppure in mesi :

Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni :

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa : Valuta :

oppure

Valore: tra : e : Valuta :

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare : (se noto)

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti :

servizi assicurativi suddivisi in : Lotto 1 Polizza Tutela Beni CIG 6249111189 valore € 279.000,00, Lotto 2 Polizza Responsabilità civile verso Terzi e verso prestatori d'opera CIG 6249129064 valore € 54.000,00 Lotto 3 Polizza Infortuni CIG 62491398A2 valore € 39.000,00 Lotto 4 Polizza responsabilità civile auto CIG 624915128B valore € 315.000,00

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	66512100	
Oggetti complementari	66514110	
	66515200	
	66516000	

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì no

II.1.8) Lotti: (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)

Questo appalto è suddiviso in lotti: sì no
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per
 un solo lotto

uno o più lotti

tutti i lotti

II.1.9) Informazioni sulle varianti:

Ammissibilità di varianti : sì no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto :

II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Valore complessivo dell'appalto Euro 1374000,00.

(se del caso, indicare solo in cifre)

Valore stimato, IVA esclusa : 687000.00 Valuta : EUR

oppure

Valore: tra : : e : : Valuta :

II.2.2) Opzioni : (se del caso)

Opzioni : sì no

(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni :

(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :

in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.2.3) Informazioni sui rinnovi : (se del caso)

L'appalto è oggetto di rinnovo: sì no

Numero di rinnovi possibile: (se noto) 1 oppure Valore: tra : e:

(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: 36 oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:

Durata in mesi : 36 oppure in giorni: (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio: (gg/mm/aaaa)
conclusione: (gg/mm/aaaa)

Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all'appalto:

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: *(se del caso)*
cauzione provvisoria e definitiva come da disciplinare di gara

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Bilancio Arpa ER

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: *(se del caso)*
Come da disciplinare di gara

III.1.4) Altre condizioni particolari: *(se del caso)*
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari : sì no
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:

III.2) Condizioni di partecipazione:

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Ciascun concorrente deve soddisfare, le seguenti condizioni: 1) iscrizione per attività inerenti i presenti servizi nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato UE in conformità con quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 163/2006; 2) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e delle altre previste nel disciplinare di gara.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Raccolta totale dei premi nel ramo danni non inferiore

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: *(se del caso)*

30000000

III.2.3) Capacità tecnica:

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: *(se del caso)*

a) aver svolto nell'ultimo triennio almeno tre servizi analoghi in ciascun ramo e/o rischio assicurativo oggetto del/i lotto/i per cui si partecipa per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: *(se del caso)*

L'appalto è riservato ai laboratori protetti

L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:

III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:

La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì no

(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile :

[Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi del D.Lgs. 209/2005](#)

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio:

Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì no

Sezione IV : Procedura

IV.1) Tipo di procedura:

IV.1.1) Tipo di procedura:

Aperta

Ristretta

Ristretta accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

Procedura negoziata

Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate) : sì no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già selezionati nella sezione VI.3 Altre informazioni)

Negoziata accelerata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:

Dialogo competitivo

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta: (procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)

Numero previsto di operatori:

oppure

Numero minimo previsto: _____ e (se del caso) numero massimo

Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: (procedura negoziata, dialogo competitivo)

Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare : sì no

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)

Prezzo più basso

oppure

Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai

criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)

criteri indicati nel capitolato d'onori, nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

Criteri	Ponderazione	Criteri	Ponderazione
1.		6.	
2.		7.	
3.		8.	
4.		9.	

Criteria	Ponderazione	Criteria	Ponderazione
5.		10.	

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

Ricorso ad un'asta elettronica sì no

(in caso affermativo, se del caso) Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:

sì no

(in caso affermativo)

Avviso di preinformazione Avviso relativo al profilo di committente

Numero dell'avviso nella GUUE: del: (gg/mm/aaaa)

Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo)

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti

Data: Ora:

Documenti a pagamento sì no

(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: Valuta:

Condizioni e modalità di pagamento:

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:

Data: 31/05/2015 Ora: 13:00

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: (se noto, nel caso di procedure ristrette e negoziate e del dialogo competitivo)

Data:

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:

Qualsiasi lingua ufficiale dell'UE

Lingua o lingue ufficiali dell'UE:

IT

Altro:

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:

fino al: :

oppure

Durata in mesi : oppure in giorni : [180](#) (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:

Data : [30/06/2015](#) (gg/mm/aaaa) Ora

(se del caso)Luogo: [Bologna](#)

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) :

sì no

(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:

[Un incaricato per ciascun concorrente munito di delega.](#)

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1) Informazioni sulla periodicità: *(se del caso)*

Si tratta di un appalto periodico : sì no

(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea : sì no

(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi:

VI.3) Informazioni complementari: *(se del caso)*

Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi, i criteri di aggiudicazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. Per partecipare ai lotti n.1 e 4, i concorrenti devono versare il Contributo all'Autorità di Euro 20,00 per il lotto n.1 e di Euro 35,00 per il lotto n.4 . L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 34 comma 35 L. 221/2012, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, è tenuto al rimborso delle spese sostenute per l'assolvimento degli oneri di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani. Le spese il cui importo presunto è pubblicato sulla pagina informativa della gara, nel sito www.arpa.emr.it, saranno esattamente quantificate a pubblicazioni effettivamente avvenute. Misura della sanzione per irregolarità essenziali nella presentazione della documentazione di gara, pari all'uno per mille del valore stimato iniziale del/i lotto/i per cui si partecipa. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Stefania Panato . Eventuali richieste di chiarimenti andranno inviate entro il _____ ai punti di contatto sopra indicati. La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico firmata digitalmente e scaricabile dal sito: www.arpa.emr.it/bandi di gara

VI.4) Procedure di ricorso:

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

Denominazione ufficiale: [TAR regione Emilia-Romagna
sezione di Bologna](#)

Indirizzo postale: [Strada Maggiore, 53](#)

Città: [Bologna](#)

Codice postale: [40125](#)

Paese: [Italia \(IT\)](#)

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: *(URL)*

Organismo responsabile delle procedure di mediazione *(se del caso)*

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: *(URL)*

VI.4.2) Presentazione di ricorsi: *(compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)*

Contro il presente bando è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo postale:

Città:

Codice postale:

Paese:

Telefono:

Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet: (*URL*)

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni

Denominazione ufficiale: _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet: *(URL)* _____

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'onori e la documentazione complementare

Denominazione ufficiale: _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet: *(URL)* _____

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione

Denominazione ufficiale: _____ Carta d'identità nazionale: *(se noto)*
Indirizzo postale: _____
Città: _____ Codice postale: _____ Paese: _____
Punti di contatto: _____ Telefono: _____
All'attenzione di: _____
Posta elettronica: _____ Fax: _____
Indirizzo internet: *(URL)* _____

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione aggiudicatrice acquista

Denominazione ufficiale _____ Carta d'identità nazionale (se noto):
Indirizzo postale: _____
Città _____ Codice postale _____
Paese _____

----- (Utilizzare l'allegato A, sezione IV, nel numero di copie necessario) -----

Allegato B
Informazioni sui lotti

Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice [Affidamento di servizi assicurativi](#)

Lotto n. : 3 **Denominazione :** [Tutela infortuni cumulativa](#)

1) Breve descrizione:

[Polizza Tutela infortuni cumulativa](#)

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):

	Vocabolario principale	Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale	66512100	

3) Quantitativo o entità:

(se noto, indicare solo in cifre) Valore stimato, IVA esclusa: [39000.00](#) Valuta: [EUR](#)
oppure

Valore: tra : e: Valuta:

4) Indicazione di una durata diversa dell'appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: (se del caso)

Durata in mesi : oppure in giorni : (dall'aggiudicazione dell'appalto)

oppure

inizio: (gg/mm/aaaa)

conclusione: (gg/mm/aaaa)

5) Ulteriori informazioni sui lotti:

[CIG 62491398A2](#)

Allegato C1 – Appalti generici
Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell'appalto
Direttiva 2004/18/CE

- Categoria n. [1] Oggetto**
- 1 Servizi di manutenzione e riparazione
 - 2 Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta
 - 3 Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta
 - 4 Trasporto di posta per via terrestre [3] e aerea
 - 5 Servizi di telecomunicazioni
 - 6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari [4]
 - 7 Servizi informatici e affini
 - 8 Servizi di ricerca e sviluppo [5]
 - 9 Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
 - 10 Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica
 - 11 Servizi di consulenza gestionale [6] e affini
 - 12 Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi
 - 13 Servizi pubblicitari
 - 14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
 - 15 Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto
 - 16 Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili
- Categoria n. [7] Oggetto**
- 17 Servizi alberghieri e di ristorazione
 - 18 Servizi di trasporto per ferrovia
 - 19 Servizi di trasporto per via d'acqua
 - 20 Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti
 - 21 Servizi legali
 - 22 Servizi di collocamento e reperimento di personale [8]
 - 23 Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
 - 24 Servizi relativi all'istruzione, anche professionale
 - 25 Servizi sanitari e sociali
 - 26 Servizi ricreativi, culturali e sportivi [9]
 - 27 Altri servizi

1 Categorie di servizio ai sensi dell'articolo 20 dell'allegato II A della direttiva 2004/18/CE .

2 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

3 Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

4 Esclusi i servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto o al noleggio, mediante qualunque mezzo finanziario, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi diritti; tuttavia i contratti finanziari conclusi contemporaneamente oppure prima o dopo il contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.

- 5 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficia esclusivamente l'amministrazione aggiudicatrice per l'uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione del servizio sia interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice.
- 6 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
- 7 Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE.
- 8 Esclusi i contratti di lavoro.
- 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

**DISCIPLINARE DI GARA
PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE NELLA PROCEDURA
APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI
SUDDIVISI NEI SEGUENTI LOTTI:**

1. ALL RISKS
2. RCT/O
3. INFORTUNI CUMULATIVA
4. RCA LIBRO MATRICOLA

DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE DISCIPLINARE:

Stazione Appaltante	L'ente che indice la gara,
Amministrazione Aggiudicatrice	L'ente aggiudicatore della gara, ovvero ARPA ER Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna
Aggiudicatario	Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte riferita a ciascun lotto
Appaltatore	Il soggetto vincitore della gara, per ciascun lotto, con il quale ARPA firmerà il contratto
Capitolato Speciale Tecnico	I documenti, specifici per ogni lotto, contenenti le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario, ovvero la polizza di assicurazione
Coassicurazione	Ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico contratto di assicurazione
Coassicuratore	La Compagnia presente nel riparto di coassicurazione
Compagnia/Società Ditta/Impresa	L'impresa assicuratrice
Concorrente	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata o raggruppanda, che presenteranno offerta per la gara
Delegataria	La Compagnia che rappresenta le Imprese di assicurazione nella ripartizione del rischio
Delegante	La Compagnia che nella coassicurazione completa la ripartizione del rischio
Documenti di Gara	I seguenti documenti: Bando di gara, Disciplinare, Capitolati Speciali e loro allegati, che, nel loro insieme, forniscono ai Concorrenti i criteri di ammissione alla Gara, nonché tutte le informazioni necessarie alla presentazione della Documentazione Amministrativa, dell'Offerta Tecnica, dell'Offerta Economica, nonché i criteri di aggiudicazione. Detti documenti sono parte integrante del rapporto contrattuale.
Gara	La procedura con la quale la Stazione Appaltante individuerà il

 <p>agenzia regionale prevenzione e ambiente dell'emilia romagna</p>	Disciplinare di gara	Pagina 3 di 24
---	-----------------------------	-----------------------

	soggetto cui affidare l'appalto
Mandatario	Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che assume il ruolo di capogruppo (detto anche capofila) dell'unione costituita o costituenda
Mandante	Per i concorrenti raggruppati o raggruppandi, la parte che si obbliga al compimento da parte del Mandatario di uno o più servizi inerenti l'appalto
Disciplinare di Gara	Il presente documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione della documentazione di gara, nonché i criteri di aggiudicazione
Obbligazione contrattuale	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra la Stazione Appaltante e l'Aggiudicatario stesso
Offerta	L'insieme dei documenti necessari per la partecipazione alla gara
Offerta Tecnica	L'accettazione o la proposta di variante peggiorativa e/o migliorativa in merito ai contenuti dei capitolati speciali tecnici, che ciascun concorrente può presentare per partecipare alla gara
Offerta Economica	Il premio lordo (riferito ad ogni lotto) che ciascun concorrente deve presentare per partecipare alla gara
Premio lordo	Il costo globale del singolo servizio, compresi tutti gli oneri fiscali e tutte le imposte
Servizi	Le attività oggetto dell'appalto

L'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5 – CAP 40139, Tel. 051 6223811 Telefax 051 541026 pec : acquisti@cert.arpa.emr.it in esecuzione della determinazione N. del, indice una procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni, per l'**affidamento dei servizi assicurativi di cui ai Lotti indicati al successivo Art.1) del presente disciplinare.**

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è di anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24.00 del 31.10.2015, e scadenza alle ore 24:00 del 31.10.2018.

E' prevista la facoltà da parte dell'Ente di rinnovare il contratto per una durata pari a quella iniziale, alle stesse condizioni normo- economiche, ex art. 29 c. 1 D.Lgs. 163/2006, previo accordo della Società.

In ogni caso la Compagnia aggiudicataria, qualora l' Amministrazione allo scadere del termine contrattuale non avesse ancora provveduto all'aggiudicazione per il successivo periodo, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle stesse condizioni contrattuali, per un periodo di 120 giorni successivo alla scadenza del termine contrattuale.

Il valore complessivo dell'appalto è determinato in Euro 1.374.000,00 comprensivo dell'importo triennale a base di gara e dell'eventuale rinnovo per il successivo triennio.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata tramite pec, ai concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 11 comma 10 e 79 comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 163/06; a tal fine i concorrenti dovranno indicare nella "dichiarazione di partecipazione" allegato A) al presente disciplinare, ai sensi del suddetto art. 79 comma 5-quinquies l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui effettuare tali comunicazioni.

L'esito della procedura verrà , altresì pubblicato sul sito web di ARPA.

ART. 1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO – IMPORTO A BASE DI GARA

Il bando, il disciplinare di gara, i moduli per le dichiarazioni da rendersi in sede di gara, i capitolati speciali tecnici e gli altri documenti di gara, sono consultabili e scaricabili gratuitamente, sul sito dell'Amministrazione aggiudicatrice: www.arpa.emr.it sezione bandi di gara.

Avendo Arpa ER conferito incarico di broker alla società Aon S.p.A., ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 209/2005, per ogni ulteriore chiarimento tecnico, i concorrenti potranno consultare i seguenti riferimenti: Aon S.p.A. Via E. Mattei n 102 – Bologna - Sig. Faccani Gian Carlo - Tel. 051/6560118 - Fax 051/229384 e-mail giancarlo.faccani@aon.it- ovvero Sig.ra Anania Simona - Tel. 051/6560102 - Fax 051/229384 e-mail simona.anania@aon.it -, ovvero Sig.ra Sandri Claudia - Tel. 051/6560147 - Fax 051/229384 e-mail claudia.sandri@aon.it.

ELENCO DEI LOTTI IN GARA

L'elenco dei lotti in gara è quello riportato nella tabella sottostante:

Lotti	Importo annuale lordo a base d'asta €	Importo lordo triennale a base d'asta €	CIG
1. All Risks - tutti i rischi del patrimonio	93.000,00	279.000,00	6249111189
2. Polizza RCT/O	18.000,00	54.000,00	6249129064
3. Polizza Infortuni cumulativa	13.000,00	39.000,00	62491398A2
4. Polizza RCA libro matricola	105.000,00	315.000,00	624915128B
Importo complessivo del servizio €	229.000,00	687.000,00	//

Gli importi sono comprensivi di ogni imposta od oneri fiscali inclusi; tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati speciali tecnici. I servizi dovranno essere svolti in conformità alla documentazione a base di gara ed in particolare in base alle disposizioni contenute nei Capitolati. Gli importi sopra definiti per ogni lotto costituiscono base d'asta, pertanto in sede di offerta economica gli stessi non potranno essere superati, **pena esclusione dalla gara**.

Per ciascun lotto la compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; pertanto l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00.

ART. 2) OFFERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati, **per ogni singolo "lotto"**, secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** ex art. 83 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., sommando il punteggio afferente il "Merito Tecnico" ed il punteggio afferente la "Offerta Economica", come più avanti specificato.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta purché valida e previa valutazione della congruità della stessa tenendo conto della natura del

servizio e del suo prezzo. Qualora due o più concorrenti abbiano presentato offerte uguali, si procederà per sorteggio.

L'Amministrazione non è vincolata né obbligata a dar corso all'aggiudicazione del servizio, si riserva la facoltà a proprio insindacabile giudizio di non procedere all'aggiudicazione.

Nessuna obbligazione sorge pertanto in capo all'Amministrazione in ordine alla conclusione del procedimento.

Le offerte tecniche ed economiche devono essere redatte in lingua italiana. Non sono ammesse le offerte espresse in modo indeterminato, non sottoscritte e/o condizionate.

La normativa, le condizioni di assicurazione, le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo/risarcimento sono esclusivamente quelli contenuti nei Capitolati Speciali tecnici, fatte salve le eventuali varianti inerenti le singole coperture assicurative che devono essere riportate nel/i modello/i denominato/i "**Scheda di Offerta tecnica –Varianti peggiorative**" e "**Scheda di Offerta tecnica – Varianti Migliorative**", allegati (C1-C2). Le varianti che saranno accettate, dovranno essere riportate integralmente nelle polizze definitive dalla/e Società aggiudicataria/e.

Le Offerte Economiche dovranno essere redatte utilizzando il modello denominato "**Schede di Offerta Economica**", di cui agli allegati (D) al presente disciplinare.

In caso di mancata ottemperanza o qualora venisse accertato che la Compagnia si trovi in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione dei contratti con la Pubblica Amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l'Amministrazione aggiudicatrice avrà diritto di escutere la garanzia provvisoria e di richiedere eventualmente il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'obbligazione contrattuale.

ART.3) PARAMETRI DI VALUTAZIONE ED ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

Fermo il criterio di aggiudicazione, saranno applicati, per tutti i lotti i seguenti parametri di valutazione.

Parametro		
A)	Merito tecnico (varianti)	60 punti
B)	Offerta Economica (prezzo)	40 punti
TOTALE		100 punti

A) Merito Tecnico – Massimo 60 punti

In tale ambito si precisa che:

- a. nel caso di accettazione integrale del capitolato così come predisposto verrà attribuito il punteggio massimo di 52 punti che verranno ridotti in base alla natura delle condizioni peggiorative apportate al testo, successivamente elencate; tali varianti, comunque e **a pena di esclusione delle stesse**, non potranno modificare in modo sostanziale il contenuto e/o la portata economica delle

garanzie. Relativamente alle varianti migliorative, il punteggio verrà attribuito in proporzione all'entità del miglioramento proposto fino ad un massimo di **8 punti**;

- b. **sono ammesse un numero massimo di varianti migliorative** pari a 5. Si precisa che il punteggio massimo attribuibile per le varianti migliorative è comunque pari a 8; anche nel caso che dette varianti vengano presentate in numero superiore a 5 saranno considerate solo le prime 5 ai fini dell'attribuzione del punteggio. Relativamente alle varianti migliorative, il punteggio verrà attribuito in proporzione all'entità del miglioramento. La Commissione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di valutare nel suo complesso la portata delle migliorie apportate.
- c. sono ammesse un numero massimo di varianti peggiorative pari a 10. In caso di presentazione di un numero maggiore di varianti peggiorative si procederà all'esclusione dell'offerta. I punti verranno ridotti in base alla natura delle condizioni peggiorative apportate al testo.
- d. Costituisce variante la modifica di un singolo articolo di polizza, pertanto varianti che incidano su una pluralità di articoli, anche se presentate dal concorrente come unica variante, verranno conteggiate come una pluralità di varianti in numero pari agli articoli che vanno a modificare.
- e. Non è ammessa la sostituzione integrale del capitolato, pena l'esclusione dalla gara.
- f. Saranno ammesse alla successiva fase di gara - ovvero apertura e valutazione delle Offerte Economiche - le sole Offerte Tecniche che avranno raggiunto, per l'aspetto qualitativo, un punteggio pari o superiore a punti 20 (soglia minima di merito tecnico).
- g. Fermo quanto sopra esposto, la riduzione e/o l'incremento del punteggio verranno effettuati in relazione alla classificazione delle varianti proposte ed alla natura dell'elemento normativo sul quale incide la variante (intendendosi per tale qualsiasi modifica del testo del capitolato tecnico di polizza), come di seguito indicato:

Criteri di valutazione delle varianti e applicazione del punteggio

Con riferimento ai punteggi massimi attribuibili in assenza di varianti (punti 52), la Commissione apporterà un punteggio in riduzione per ogni variante che modifichi in senso peggiorativo il capitolato proposto e nessuna riduzione per ogni variante ritenuta influente, oppure in incremento per ogni variante migliorativa del capitolato proposto o nessun punteggio in incremento per ogni variante ritenuta influente. Tali riduzioni e/o incrementi verranno applicati dalla Commissione in relazione agli aspetti normativi del capitolato tecnico interessato dalla variante (intendendosi per tale qualsiasi modifica del testo del capitolato tecnico di polizza), in base alla valutazione della natura e rilevanza della variante medesima, secondo quanto di seguito indicato:

Classificazione delle varianti peggiorative	Punteggio max attribuibile in riduzione
<p>Variante gravissima, e cioè la variante che apporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limitazione o modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullandone completamente gli effetti e/o riducendone l'efficacia drasticamente, con particolare riferimento a garanzie con elevata potenzialità di danno - anche di un solo sinistro - 	

<p>in termini di punta od entità e/o di frequenza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'abrogazione di una garanzia, che incide sulla copertura assicurativa prevista dal capitolato tecnico, con particolare riferimento a eventi dannosi con elevata potenzialità di danno, in termini di entità o frequenza, riducendo drasticamente l'efficacia dell'assicurazione; • una limitazione o modifica che incide su modalità e/o facilitazioni gestionali od operative, funzionali alla buona esecuzione del contratto, con pesanti oneri e/o minima o molto diversa efficacia per il Contraente rispetto al capitolato tecnico proposto. 	<p>-6,5</p>
<p>Variante significativa, e cioè la variante che apporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limitazione o modifica che incide significativamente sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullandone totalmente o parzialmente gli effetti e riducendo l'efficacia della copertura in misura significativa; • l'abrogazione di una garanzia che incide sulla copertura assicurativa prevista dal capitolato tecnico e ne riduce l'efficacia in misura significativa; • una limitazione o modifica che incide su modalità e/o facilitazioni gestionali od operative, funzionali alla buona esecuzione del contratto, con incremento degli oneri a carico del Contraente in misura significativa. 	<p>-3,0</p>
<p>Variante lieve, e cioè la variante che apporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • limitazione o modifica che incide con effetti apprezzabili sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, non annullandone alcuna parte ma riducendone l'efficacia in misura lieve; • l'abrogazione di una garanzia - o di parte di parte della stessa - che incide con effetti apprezzabili sulla copertura assicurativa prevista dal capitolato speciale e ne riduce l'efficacia in misura lieve; • una limitazione o modifica che incide su modalità e/o facilitazioni gestionali od operative, funzionali alla buona esecuzione del contratto, con incremento degli oneri a carico del Contraente in misura lieve. 	<p>-1,5</p>
<p>Variante Ininfluyente, e cioè la variante recante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • precisazione che non incide sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di modifica, non riducendone l'efficacia, e si può ritenere equivalente ad accettazione del capitolato proposto. • precisazione che non incide sulle modalità di gestione del contratto e che può ritenersi equivalente ad accettazione del capitolato tecnico proposto. 	<p>0</p>
<p>Classificazione delle varianti migliorative</p>	<p>Punteggio max</p>

	attribuibile in aumento
<p><u>Variante Buona</u>, e cioè la variante che apporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> una modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante - anche mediante abrogazione di un'esclusione di garanzia, inserimento di un'estensione di garanzia non prevista, elevazione di un limite di indennizzo/risarcimento, riduzione di scoperto e/o franchigia - con un più che apprezzabile/buon miglioramento del livello della copertura stessa e del grado di efficacia della medesima; modifiche alle modalità di gestione del contratto, con benefici tangibili per il Contraente e/o significativa riduzione degli oneri gestionali a suo carico rispetto a quanto previsto nel capitolato. 	+1,6
<p><u>Variante Discreta</u>, e cioè la variante che apporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> una modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante - anche mediante abrogazione di un'esclusione di garanzia, inserimento di un'estensione di garanzia non prevista, elevazione di un limite di indennizzo/risarcimento, riduzione di scoperto e/o franchigia - con un modesto/discreto miglioramento del livello della copertura stessa o il grado di efficacia della medesima; modifiche alle modalità di gestione del contratto, con modesti benefici per il Contraente e/o modesta riduzione degli oneri gestionali a suo carico rispetto a quanto previsto nel capitolato. 	+0,5
<p><u>Variante Ininfluyente</u>, e cioè la variante recante:</p> <ul style="list-style-type: none"> precisazione che non incide sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di modifica, non accrescendone l'efficacia, e si può ritenere equivalente ad accettazione del capitolato proposto; precisazione che non incide sulle modalità di gestione del contratto e che può ritenersi equivalente ad accettazione del capitolato tecnico proposto. 	+0

B) Offerta Economica (prezzo)

all'offerta con prezzo più basso saranno attribuiti 40 punti; alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula matematica:

$$P_{(a)} = \frac{R_{(a)}}{R_{\min}} \times 40$$

dove:

$P_{(a)}$ = punteggio attribuito al concorrente (a)

$R_{(a)}$ = valore offerto dal concorrente (a) (premio triennale lordo richiesto dal concorrente)

40 = punteggio economico massimo assegnabile

R_{\min} = valore dell'offerta più conveniente (premio triennale lordo più basso)

Si precisa che la classificazione delle offerte verrà effettuata prendendo in considerazione il premio lordo triennale così come indicato nelle schede di offerta economica.

Nella determinazione del punteggio derivante dal calcolo di cui sopra si terrà conto solo delle prime due cifre decimali.

ART.4) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, CONDIZIONI E REQUISITI

Possono partecipare alla gara Compagnie di Assicurazione, in forma singola, in Raggruppamento Temporaneo d'Imprese ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 o in coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, nel rispetto delle seguenti condizioni e in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti di ordine generale

- a. l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato dell'Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto;
- b. essere in possesso dell'autorizzazione degli organi competenti all'esercizio delle assicurazioni private, con riferimento al ramo oggetto dell'offerta in base al D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.; possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Stato italiano, in possesso dei prescritti requisiti minimi di partecipazione;
- c. l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'aggiudicazione di contratti pubblici, di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

ulteriori condizioni

- d. applicare pienamente ed integralmente ai propri addetti i contenuti economico – normativi della contrattazione collettiva nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti, con particolare riferimento al rispetto dei salari minimi contrattuali derivanti dalla stessa;
- e. aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione;
- f. accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e disciplinare e relativi allegati, e assumerne di conseguenza tutti gli oneri; sono fatti salvi gli aspetti dei capitolati tecnici dei singoli lotti per i quali l'Impresa offerente appone varianti;
- g. giudicare le condizioni economiche offerte remunerative, avendo tenuto conto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;

- h. essere a conoscenza che l'aggiudicazione è soggetta all'approvazione dei risultati della gara da parte di Arpa ER al definitivo accertamento, nei confronti della società, del possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del servizio ed alla conclusione della fase integrativa dell'efficacia relativamente alla determinazione di aggiudicazione definitiva;
- i. la regolarità delle proprie posizioni contributive e assicurative;
- j. essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- k. non partecipare alla gara per uno stesso lotto in più di un raggruppamento temporaneo o in più riparti in coassicurazione, ovvero non partecipare alla gara per uno stesso lotto anche in forma individuale qualora si abbia partecipato alla gara medesima nella forma di RTI o in coassicurazione.

Tali dichiarazioni andranno rese dal legale rappresentate dell'impresa assicuratrice o da un suo procuratore , fornito di adeguati poteri di firma, sottoscrivendo la dichiarazione di partecipazione ed allegando la copia del documento d'identità del sottoscrittore.

Con specifico riferimento alla dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., si precisa che tali dichiarazioni devono essere rese personalmente da tutti i soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del suddetto codice dei contratti pubblici, che devono essere individuati dal concorrente.

Le attestazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b), c) ed m-ter) devono essere rese anche dai procuratori speciali delle società individuati per la gestione del contratto.

L'attestazione di cui all'art. 38 comma 1 lett. c) deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38 comma 1 lett. c) del codice, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora tali soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante , mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti , indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.

Per i soggetti ivi indicati è fatto obbligo, a pena di esclusione, di indicare le sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione, con esclusione delle condanne relative a reati depenalizzati, ovvero per i quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna.

Sul punto si ricorda che il rappresentante, assumendosene la piena e diretta responsabilità, ha facoltà di compiere la dichiarazione riguardante terzi (utilizzando l'allegato A). In caso di dichiarazione rilasciata, invece, dal diretto interessato, la stessa dovrà riportare quanto sopra previsto ed essere dallo stesso sottoscritta allegando copia fotostatica di documento di

riconoscimento in corso di validità. Quest'ultima dichiarazione può essere rilasciata utilizzando la seconda parte dell' allegato A, identificata con la dicitura allegato A_bis, predisposta per i soggetti diversi dal legale rappresentante di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del d.lgs. 163/06 ss.mm.ii..

Si ricorda, inoltre, che porterà ad esclusione automatica la presenza dei reati per i quali sia efficace l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, tra i quali quelli indicati nell'art. 32 quater del codice penale, o la presenza di reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; mentre sarà oggetto di valutazione discrezionale della Stazione appaltante in sede di gara l'esclusione nei casi di reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale.

Con riferimento al comma 1, lettera g), dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un ammontare superiore all'importo di cui all'[articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 602/73](#) ovvero superiore ad euro 10.000,00; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili, con esclusione di quelli oggetto di una rateazione con versamenti regolari.

Con riferimento al comma 1, lettera m-quater, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il concorrente rilascia, alternativamente, la dichiarazione:

- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Con riferimento all'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2006 e ss.mm.ii., il concorrente rilascia, alternativamente, la dichiarazione:

- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con Arpa ER da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2006 s.m.i.;

oppure

- di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con Arpa ER da meno di tre anni i quali, tuttavia, negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.;

oppure

- di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con Arpa Er e quindi nel rispetto di quanto previsto dall' art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.;

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. L'eventuale esclusione sarà disposta previo contraddittorio con le imprese coinvolte.

Si rammenta che, come disposto dal sopra citato art. 38, comma 1-ter, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In caso di partecipazione di impresa avente sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette "black list" di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 21 novembre 2001, dovrà essere prodotta copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 37 del D.L. 31/05/2010 n. 78 e del D.M. 14/12/2010 ovvero copia dell'istanza inviata per ottenere l'autorizzazione medesima. Arpa procederà a verificare d'ufficio gli elenchi degli operatori di cui sopra, nella sezione dedicata del sito internet del Dipartimento del Tesoro.

Secondo quanto previsto dall'art. 39 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014 n. 114, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale sugli elementi e sulle dichiarazioni sostitutive presentate, l'amministrazione aggiudicatrice assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente è escluso dalla gara. Il concorrente che ha dato causa a tali irregolarità è tenuto al pagamento, in favore di Arpa, della sanzione pecuniaria pari all'1 per mille del valore del lotto/i per cui partecipa.

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, Arpa ne richiede la regolarizzazione e non applicherà nessuna sanzione.

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

I concorrenti devono possedere :

- una raccolta totale dei premi nel ramo danni assicurativi, escluso il "ramo vita", (inclusa RCA), non inferiore ad euro 30.000.000,00 da intendersi quale sommatoria nell'ultimo triennio. Il suddetto importo minimo di euro 30.000,000,00 è previsto sia in caso di partecipazione per tutti i lotti, sia in caso di partecipazione per lotto singolo.

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

I concorrenti devono:

- aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo analoghi a quelli oggetto del/i lotto/i per cui presentano offerta per servizi resi alle Pubbliche Amministrazioni,

Si precisa che negli atti di gara per ultimo triennio si intende quello antecedente al termine di scadenza di presentazione delle offerte.

ART. 5) FORMA GIURIDICA DEL RAGGRUPPAMENTO DI PRESTATORI DI SERVIZI

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, sono ammesse a presentare offerta Società singole, Società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli da 34 a 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e s.m.i..

È ammessa la coassicurazione ai sensi dell'Art.1911 del codice civile.

Sono ammesse altresì Società stabilite in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dagli articoli 38 (commi 4 e 5), 39 e 47 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 s.m.i..

5.1 Coassicurazione

Nel caso di coassicurazione, la compagnia aggiudicataria (Delegataria) deve ritenere, facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara, una quota del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 50% del rischio oggetto di gara (Lotto), mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota del rischio (lotto) pari ad almeno il 10%. Il requisito relativo alla capacità economica di cui al punto III.2.2 del bando di gara (raccolta totale dei premi nel ramo danni (inclusa RCA) pari ad Euro 30.000.000,00) dovrà essere posseduto, dalle compagnie nel loro complesso: la Delegataria nella misura minima del 50% mentre ciascuna coassicuratrice, nella misura minima del 10%; relativamente al requisito relativo ai servizi analoghi a quelli posti oggetto del/i lotto/i cui si partecipa, le imprese in coassicurazione devono assolvere il requisito nel loro complesso, fermo l'obbligo per l'Impresa Delegataria (o quella indicata come tale) di aver regolarmente svolto almeno due contratti.

In caso di coassicurazione dovrà essere conferita al coassicuratore delegatario la delega dalla quale risulti:

- la percentuale di ripartizione del rischio a carico dell'Assicuratore;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli atti di gestione del coassicuratore delegatario;
- l'impegno dell'Assicuratore a riconoscere validi ed efficaci gli obblighi assunti e l'offerta economica formulata dal coassicuratore delegatario;
- l'accettazione delle quote di coassicurazione riservate dalla compagnia delegataria per ciascuno dei lotti per i quali è presentata offerta.

5.2 Raggruppamento Temporaneo di Imprese

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi degli artt. 34-37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Compagnia Mandataria dovrà ritenere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara una quota del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, pari ad almeno il 50% del rischio oggetto di gara (lotto), mentre le singole Mandanti dovranno avere – facendone espressa dichiarazione di impegno in sede di gara - una quota pari ad almeno il 10%. Il requisito relativo alla capacità economica di cui al punto III.2.2 del bando di gara (raccolta totale dei premi nel ramo danni (inclusa RCA) pari ad Euro 30.000.000,00) dovrà essere posseduto dalla Mandataria nella misura minima del 50% mentre da ciascuna mandante, nella

misura minima del 10%; relativamente al requisito relativo ai servizi analoghi a quelli posti oggetto del/i lotto/i cui si partecipa, le imprese in raggruppamento devono assolvere il requisito nel loro complesso, fermo l'obbligo per l'Impresa Mandataria (o quella indicata come tale) di aver regolarmente svolto almeno due contratti.

In caso di partecipazione di imprese raggruppate o raggruppande in R.T.I. dovrà essere presentata una dichiarazione dalla quale risulti:

- le parti del servizio (% di copertura del rischio) che saranno eseguite dalle singole imprese;
- l'indicazione dell'impresa capogruppo;
- l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..

In caso di partecipazione di imprese raggruppate in R.T.I., se già costituiti, dovrà essere presentato il mandato (collettivo) irrevocabile con rappresentanza conferito al mandatario per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero atto costitutivo del gruppo, in copia autenticata, o in copia recante dichiarazione di conformità all'originale (resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante), recante l'indicazione delle quote di partecipazione espresse in percentuale.

In caso di R.T.I. da costituire l'offerta dovrà essere firmata dai legali rappresentanti o procuratori muniti dei poteri necessari di tutte le imprese raggruppate. Inoltre, dovrà indicare le parti e le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole imprese, nonché la denominazione dell'impresa che assumerà il ruolo di mandataria, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Le dichiarazioni sui requisiti di ordine generale di cui al precedente punto 4.1 dovranno essere redatte e sottoscritte utilizzando l'allegato A "dichiarazione di partecipazione":

- dal Legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dal Legale rappresentante dell'Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- dai Legali rappresentanti delle imprese costituite in coassicurazione;

L'offerta tecnica (Busta B) e l'offerta economica (Busta C) devono essere sottoscritte:

- dal Legale rappresentante di tutte le Imprese in coassicurazione e raggruppande, in caso di R.T.I. non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dal Legale rappresentante dell'Impresa mandataria, in caso di R.T.I. formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta

Per tutte le altre dichiarazioni si rinvia alle disposizioni o modalità indicate specificatamente.

Ai sensi del citato art. 37 – comma 9 – del D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., è vietata qualsiasi modificazione della composizione dell'RTI rispetto a quella risultante dall'impegno assunto in sede di presentazione dell'offerta, salvo quanto previsto ai commi 18 e 19 dello stesso articolo.

La presentazione dell'offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria o di mandante/mandataria precluderà la presentazione di altre diverse offerte in forma singola ovvero in altro

riparto di coassicurazione o associazione per il medesimo lotto. La presentazione da parte della medesima Compagnia di più offerte per uno stesso lotto comporta, pertanto, l'esclusione di tutte tali offerte; l'esclusione opera anche nei confronti delle altre coassicuratrici deleganti/delegatarie e delle mandanti/mandatarie.

ART. 6) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire ad Arpa ER il plico direttamente a mano o tramite il servizio postale o servizio di recapito autorizzato, entro il termine perentorio del

ore 13.00 del 2015

al seguente indirizzo: **Arpa Emilia Romagna - Area acquisizione beni e servizi- Via Po ,5 – 40139 - Bologna** dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente.

Il plico in esterno dovrà riportare l'indicazione del mittente e dovrà riportare la seguente dicitura: **“Non Aprire – Documentazione di gara - Affidamento dei servizi assicurativi di ARPA Emilia Romagna- Offerta Lotto_____”**

Il plico, a pena di esclusione, dovrà essere sigillato con qualunque mezzo e controfirmato sui lembi di chiusura (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della Ditta concorrente) e contenere le buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura da denominarsi **“Busta A – documentazione amministrativa”, “Busta B – Offerta Tecnica” e “Busta C – offerta economica”** come di seguito esplicitato.

Per quanto riguarda la modulistica da utilizzare (allegati A, Abis , C e D), si precisa che Arpa Emilia-Romagna, in ottemperanza al Codice dell'Amministrazione Digitale ed alle direttive sul contenimento dei costi della Pubblica Amministrazione (PA), ha modificato le impostazioni di apertura dei documenti, attraverso un piano di installazione nei propri PC della suite Apache OpenOffice. Perciò, i formati proprietari Microsoft Office (doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, ecc.), non saranno più considerati idonei per comunicare con ArpaER.

La versione attuale di Microsoft Office supporta lo standard ODF, per cui gli interlocutori di ArpaER che utilizzano Microsoft Office nelle versioni 2013 e 365, potranno comunque leggere i file ODF di ArpaER. Nel caso di utilizzo di versioni di Microsoft Office non recenti, si suggerisce l'installazione delle suite OpenOffice o LibreOffice, scaricabili e utilizzabili gratuitamente, oppure l'installazione su Microsoft Office di moduli aggiuntivi per l'interoperabilità ODF (ad es. <http://sourceforge.net/projects/odf-converter>).

Nel caso di partecipazione a più lotti verrà presentato un solo plico con inserita una sola busta A e tante buste B e C per quanti sono i lotti per cui si presenta offerta.

➤ **BUSTA A** – recante all'esterno l'indicazione **“BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”** dovrà contenere, la documentazione di seguito descritta:

1. **Dichiarazione di partecipazione** resa preferibilmente utilizzando il modello predisposto (**Allegato A**) ed attestante quanto indicato all'Art. 4 che precede (in caso di mancato utilizzo del modello predisposto, la dichiarazione dovrà attestare tutte le condizioni ed i requisiti indicati nel predetto allegato).

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate, l'amministrazione aggiudicatrice si avvarrà del sistema AVCPass messo a disposizione dall'ANAC, che ha la disponibilità della documentazione a comprova della sussistenza dei requisiti di cui all'art.38 del D.Lgs.163/2006 .

Le Compagnie aventi sede in uno stato della Unione Europea, non iscritte al REGISTRO DELLE IMPRESE presso la C.C.I.A.A, sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 39 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi nel territorio dello stato italiano.

2. Garanzia provvisoria (Art. 75, c. 1 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

Le Imprese dovranno presentare la documentazione comprovante la costituzione di una garanzia provvisoria, anche cumulativa in base ai lotti per i quali intendono partecipare, per un importo pari al 2% dell'importo complessivo posto a base d'asta per ciascun lotto, come riportato in tabella:

Lotto	IMPORTO 2% €
1. ALL RISKS - TUTELA DEL PATRIMONIO	5.580,00
2. RCT/O	1.080,00
2. INFORTUNI CUMULATIVA	780,00
2. RCA LIBRO MATRICOLA	6.300,00

La cauzione provvisoria, che deve avere validità per un periodo non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, con impegno all'eventuale rinnovo nel caso in cui alla sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, dovrà essere prestata:

- in contanti, con assegno circolare o in titoli di Stato depositati presso il tesoriere di Arpa-ER. In tal caso l'operazione potrà essere svolta utilizzando il codice IBAN IT 25 N 02008 02435 000003175646 BIC/SWIFT: UNCRITM1BA2;

ovvero

- mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, ovvero fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario, costituita nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. In particolare, la garanzia deve essere prestata alle seguenti necessarie condizioni essenziali:

- risultare operativa entro 15 giorni, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta di Arpa ER, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del Soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.

La fideiussione bancaria o polizza fideiussoria deve prevedere l'impegno alla comunicazione ad ARPA di ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede

legale, fusioni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte della Stazione appaltante al Garante.

A norma dell'art. 75, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., **la cauzione provvisoria deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto** di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora l'Offerente risultasse affidatario. Tale impegno deve risultare anche in caso di versamento mediante deposito cauzionale.

In caso di presentazione della cauzione con fideiussione bancaria o polizza assicurativa tale impegno può essere contenuto all'interno dello stesso documento.

La cauzione provvisoria potrà essere escussa e copre:

1. il caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38 comma 2 bis del d.Lgs. 163/2006 ai sensi del D.L. 24/6/2014 n. 90;
2. eventuale mancato versamento della sanzione comminata nel caso di irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara;
3. il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario;
4. il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero, qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale e tecnico-organizzativa richiesti;
5. il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del Contratto, nel termine stabilito;
6. e, comunque, il caso di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

Nel caso la cauzione venga parzialmente escussa per il pagamento della sanzione, il concorrente è tenuto a reintegrarla, a pena di esclusione dalla gara.

Nell'ipotesi in cui ARPA deliberi di non procedere ad alcuna aggiudicazione, la predetta cauzione sarà restituita a tutti i Concorrenti entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, da presentarsi solo dopo la data di tale determinazione.

Si precisa che:

- in caso di R.T.I.: la cauzione provvisoria dovrà essere presentata, in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria ed essere intestata alla medesima; in caso di R.T.I. costituendo da una delle Imprese raggruppande/costituende, ed essere intestata a tutte le Imprese del costituendo R.T.I..
- Nel caso di coassicurazione la polizza/fideiussione deve essere presentata e sottoscritta dalla società coassicuratore delegataria e alla stessa intestata, nonché contenere l'indicazione della ragione sociale delle imprese formanti il riparto di coassicurazione

3. Contributo ANAC solo per i lotti 1 e 4 di seguito indicati:

- Copia stampata dell'e-mail di ricevuta di pagamento trasmessa dal sistema di riscossione del pagamento on line o scontrino lottomatica in originale, attestante il versamento della contribuzione all'A.N.AC., secondo le modalità di cui alla deliberazione del 09/12/2014. Per il dettaglio delle informazioni inerenti le modalità di contribuzione, gli operatori economici sono tenuti a collegarsi al sito web dell'Autorità <http://www.anticorruzione.it>, sezione "contributi in sede di gara " indicando il CIG attribuito alla procedura

LOTTO 1) ALL RISKS TUTELA DEI BENI euro 20,00 CIG 6249111189

LOTTO 4) RCA LIBRO MATRICOLA euro 35,00 CIG 624915128B

Per i restanti Lotti non è dovuto alcun versamento .

Il termine per i partecipanti per effettuare il/i versamento/i coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Gli operatori economici che partecipano a uno o più lotti devono versare il contributo corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.

4. PassOE, timbrato e firmato dal dichiarante, ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPass dell'A.N.A.C. (delibera n. 111 del 20/12/2012).

Per consentire alla stazione appaltante la verifica dei requisiti dichiarati attraverso il sistema AVCPass, i concorrenti sono tenuti a richiedere e produrre il PASSOE, ai sensi dell' art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006.

Essi dovranno, pertanto, registrarsi al sistema, accedendo all'apposito link sul portale A.N.AC. (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS operatore economico) e creare il PASSOE secondo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo:

<http://www.autoritalavoripubblici.it/portallpublic/classic/Servizi/manuali>.

Il PASSOE dovrà essere prodotto in formato cartaceo, stampato e sottoscritto.

In caso di RTI o di coassicurazione il Passoe dovrà riguardare tutte le compagnie che costituiranno i Raggruppamenti, nonché dalle imprese ausiliarie in caso di avalimento.

5. Avalimento

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 è ammesso l'avalimento del requisito di capacità economica e dei requisiti di capacità tecnica.

A tal fine la Ditta Concorrente dovrà indicare, a pena d'esclusione, nella dichiarazione di partecipazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'intenzione di ricorrere all'avalimento per il requisito richiesto, con specifica indicazione del requisito stesso e dell'Impresa Ausiliaria.

Per l'autorizzazione all'avalimento è condizione essenziale la produzione della seguente documentazione:

- una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di partecipazione, nonché il possesso dei requisiti oggetto di avalimento;
- una dichiarazione della concorrente circa il possesso, da parte della medesima, dei requisiti generali di partecipazione;
- una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, con cui quest'ultima si obbliga verso la Ditta Concorrente e la Committenza a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente la Ditta Concorrente;
- una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dall'Impresa Ausiliaria, con cui essa attesta di non partecipare alla gara in proprio o quale consorziata o in RTI;
- originale o copia autentica del contratto di avalimento o, in caso di avalimento nei confronti di una Impresa che appartiene al medesimo gruppo, una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, la Ditta Concorrente e l'Impresa Ausiliaria **sono responsabili in solido** in relazione alle prestazioni.

A pena di esclusione non è consentito che più Ditte Concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa Ausiliaria.

➤ **BUSTA B** – recante all'esterno l'indicazione "**BUSTA B – OFFERTA TECNICA**" dovrà essere debitamente sigillata e riportare l'indicazione del numero del lotto al quale si riferisce l'offerta. Nel caso di partecipazione a più lotti dovranno essere presentate tante Buste B per quanti sono i lotti per cui si presenta offerta.

Ogni busta riferita a ciascun lotto deve contenere:

1. La dichiarazione di accettazione integrale delle condizioni del capitolato speciale del lotto di riferimento, secondo il modulo "Scheda di offerta tecnica-Acettazione Capitolato" di cui all'Allegato C, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari;

2. in alternativa all'accettazione di cui sopra, l'indicazione delle eventuali varianti migliorative e/o peggiorative del lotto di riferimento, redatte preferibilmente secondo il modulo "Scheda di offerta tecnica-Proposta di variante migliorativa" di cui all'Allegato C1 o secondo il modulo "Scheda di offerta tecnica-Proposta di variante peggiorativa" di cui all'Allegato C2; detti Allegati dovranno essere sottoscritti in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri necessari .

➤ **BUSTA C** – recante all'esterno l'indicazione "**BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**", dovrà essere debitamente sigillata e riportare l'indicazione del numero del lotto al quale si riferisce l'offerta. Nel caso di partecipazione a più lotti dovranno essere presentate tante Buste C per quanti sono i lotti per cui si presenta offerta.

A pena di esclusione, ogni busta riferita a ciascun lotto deve contenere:

1. l'offerta economica dovrà essere resa preferibilmente utilizzando il modulo "Scheda di offerta economica" di cui agli allegati D, predisposti per ogni lotto, al presente disciplinare di gara; detti allegati dovranno essere sottoscritti in calce dal legale rappresentante o da un procuratore fornito dei poteri necessari.

ART.7) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

In data _____ alle ore 10:00 presso la sede di Arpa, a Bologna, in via Po, 5 la Commissione di gara dichiarerà aperta la seduta pubblica durante la quale si procederà alla verifica dell'integrità e della tempestività della ricezione dei plichi pervenuti, nonché all'apertura dei plichi contenenti la documentazione e alla verifica del contenuto degli stessi. Nella medesima seduta la Commissione di gara provvederà alla verifica del contenuto della Busta "A" e all'effettuazione del sorteggio tra le ditte concorrenti, per le verifiche dei requisiti dichiarati ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/06, avvalendosi del sistema AVCPass.

A tale seduta potrà assistere un incaricato di ciascuna Ditta concorrente munito di idonea delega. La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per le Ditte che intendono partecipare.

La Commissione procederà di seguito all'apertura delle Buste "B" e successivamente, in seduta riservata provvederà all'attribuzione del punteggio tecnico (PT).

Successivamente, in data da comunicarsi con posta elettronica certificata a tutte le Ditte ammesse alla gara, la Commissione di gara procederà, in seduta pubblica, a comunicare ai presenti il punteggio assegnato a ciascuna offerta tecnica e all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, di cui verrà data lettura.

La Commissione di gara, attribuirà in seduta riservata i punteggi relativi alle offerte economiche e formulerà quindi la graduatoria finale, sommando i punteggi relativi all'offerta tecnica e a quella economica ($P_T + P_E$).

Risulterà aggiudicatario per ciascun lotto, il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

La stazione appaltante potrà, a suo insindacabile giudizio e per ogni Lotto, non procedere all'aggiudicazione per irregolarità formali, opportunità, convenienza, cause di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, o qualora non si ritenga accettabile alcuna offerta, anche in caso di presentazione di una sola offerta valida.

È fatta salva la facoltà di cui all'art. 81, comma 3, D. Lgs. 163/2006.

È fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi previsti ed alle condizioni stabilite dalle normative vigenti, ivi comprese quelle in materia antimafia.

ART. 8) DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE I REQUISITI DICHIARATI

Il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla gara è comprovato dai concorrenti sorteggiati ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 163/06 e dall'aggiudicatario e dal concorrente che segue in graduatoria, in particolare dovrà essere prodotta la documentazione relativa:

- raccolta totale premi nel ramo danni per l'ultimo triennio mediante la presentazione degli estratti dei bilanci d'esercizio approvati negli ultimi tre anni dal momento di pubblicazione del bando;
- la regolare esecuzione di almeno tre servizi analoghi a quelli del lotto/i per cui si partecipa, resi a favore di Pubbliche Amministrazioni, nel triennio antecedente il termine di scadenza delle offerte, comprovati mediante dichiarazioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione relative all'esecuzione dei servizi assicurativi, con indicazione del periodo annuo di copertura o la produzione di copia fotostatica del frontespizio delle specifiche polizze di assicurazione sottoscritte.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità tecnica, avverrà, ai sensi dell'art.6 bis del D.Lgs. 163/2006 e della delibera dell'Autorità n.111 del 20.12.2012, attraverso l'utilizzo della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità, al quale tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato- AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute.

Coerentemente con quanto disposto dall'art. 21 comma 2 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), i documenti inseriti nel sistema AVCPass dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante della ditta o da un suo eventuale delegato. Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori.

ART. 9) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

La compagnia risultata aggiudicataria, tra gli altri adempimenti che saranno successivamente specificati dalla Stazione Appaltante, dovrà provvedere ad espletare quanto segue:

- **Costituzione della cauzione definitiva, separatamente per ognuno dei contratti da stipulare a favore dell'Ente, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta di Arpa Er** stabilita nella misura del 10% (diecipercento) dell'importo netto d'appalto. La cauzione definitiva può essere costituita mediante fideiussione rilasciata da Istituto di Credito, Istituto Assicurativo o intermediari finanziari all'uopo autorizzati. La fideiussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Come già indicato nelle pagine precedenti l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% in presenza di certificazione di sistema di qualità debitamente documentata, secondo quanto previsto dall'art. 40, comma 7 D. Lgs. 163/2006.

In caso di cauzione assicurativa si precisa che le compagnie partecipanti alla gara non potranno garantire per se stesse né essere garantite da società che fra loro si trovano nella situazione di cui all'art. 2359 del Codice civile ma dovranno beneficiare della garanzia di altre imprese assicurative.

- **Rimborso delle spese di pubblicazione della gara**, sui quotidiani a tiratura nazionale e locale, ai sensi dell'art. 34, comma 5 del D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito nella L.17.12.2012 n.221 e ss.mm.ii., quantificabili approssimativamente in € 4.000,00 (complessivamente per tutti i lotti) che dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 giorni, con ripartizione della spesa in caso di più soggetti aggiudicatari.

ART.11) ALTRE INFORMAZIONI

Si informa che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Stefania Panato tel. 051 6223849, fax 051 541026 e-mail acquisti@cert.arpa.emr.it

Eventuali informazioni possono essere richieste come segue:

- se relative al bando o al disciplinare di gara al responsabile del procedimento, reperibile ai numeri di cui sopra;
- se relative al capitolato tecnico alla Società Aon S.p.A. chiedendo della Sig.ra Simona Anania e/o Sig. Gian Carlo Faccani e/o Sig.ra Claudia Sandri, ai recapiti indicati all'Art. 1) del presente Disciplinare;
- per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale del Broker Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10) Ufficio di Bologna Tel. 051/6560111 - fax 051/229384 Broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 s.m.i..

L'opera del broker sarà remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dalle Compagnie aggiudicatarie; al fine di garantire la "par condicio" delle società offerenti e la determinatezza delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker nella misura di quanto indicato nei capitolati speciali messi a gara alla "clausola broker".

L'impresa dovrà, inoltre, stipulare i contratti nel termine richiesto dall'Amministrazione.

La stipulazione del contratto avverrà mediante la sottoscrizione della polizza e del capitolato in modalità elettronica, ai sensi dell'articolo 11, comma 13, del D. Lgs. 163/2006, come modificato dall'art. 6 comma 3 del D.L. 18-10-2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17-12-2012 n. 221.

In caso di rinuncia della impresa aggiudicataria o di mancata sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di assegnare il servizio a favore dell'offerta immediatamente seguente nella graduatoria costituita in sede di gara, e così di seguito.

Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni consecutivi dalla data di scadenza del termine per la ricezione delle offerte.

L'offerta presentata in sede di gara è irrevocabile e s'intende valida ed impegnativa per l'Impresa partecipante.

Si darà comunicazione dell'esito della gara a norma di Legge; dopo la comunicazione l'aggiudicatario sarà invitato a presentare la documentazione di rito.

ART.12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'ARPA a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Agenzia individuati quali incaricati del trattamento.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
2. soggetti terzi fornitori di servizi per l'Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

3. altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
4. altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
5. legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria.

I diritti dell'interessato sono disciplinati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Arpa Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po, 5.

Responsabile del presente trattamento è il Direttore Amministrativo di Arpa.

ART.13) TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

Si precisa che il contratto d'appalto sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13-08-2010 n. 136 e successive modificazioni e integrazioni, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART.14) STATISTICHE SINISTRI

Le statistiche sinistri, così come inviate dalle Compagnie di Assicurazioni e agli atti di ARPA, sono pubblicate unitamente a tutti gli atti di gara sul sito internet della Stazione Appaltante: www.arpa.emr.it

ALLEGATI:

All. A) dichiarazione di partecipazione

All.A bis) dichiarazione altri soggetti

All. B) n. 4 Capitolati speciali tecnici suddivisi per lotti

All. C-C1- C2) Modulo di offerta tecnica di accettazione o proposta di variante migliorativa o peggiorativa

All. D1-D2-D3-D4) Modulo offerta economica suddiviso per Lotti

All. E) Statistiche sinistri suddivise per polizze

Bologna, -----2015

La Responsabile Area acquisizione beni e servizi di Arpa Emilia-Romagna
(dr.ssa Elena Bortolotti)

Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO**

La presente polizza è stipulata tra

ARPA EMILIA ROMAGNA
VIA Po, 5
40139 – BOLOGNA
C.F. 04290860370
CIG 6249111189

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.10.2015
Alle ore 24.00 del :	31.10.2018

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni:	31.10
--------------------------------	--------------

DEFINIZIONI

Qualora nel testo di polizza o nei vari CAPI siano ripetute le seguenti denominazioni, ad esse le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato.

1. Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
2. Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
3. Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione.
4. Assicurato:	l'Arpa ER (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente Emilia Romagna) o, se diverso, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
5. Dipendenti:	le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato anche se soltanto in via temporanea. Sono parificati ai dipendenti i consulenti esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione.
6. Società:	l'impresa assicuratrice.
7. Luoghi indicati in polizza:	luoghi relativi agli enti assicurati e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un'attività dell'Assicurato o dove possono essere ubicati, permanentemente o temporaneamente, i beni dell'Assicurato.
8. Premio:	la somma dovuta dalla Contraente alla Società.
9. Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
10. Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
11. Indennizzo/I:	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.
12. Franchigia	la parte di danno indennizzabile non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
13. Scoperto	la parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato
14. Broker:	la AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
15. Incendio:	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
16. Esplosione:	sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
17. Scoppio:	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione, con l'intesa che gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
18. Implosione:	repentino cedimento di contenitori per carenza di

	pressione interna di fluidi.
19. Fabbricati:	tutte le costruzioni di qualsiasi natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, comprese le cabine contenenti le strumentazioni di rilevamento, con i relativi fissi ed infissi, opere murarie e di finitura, le opere di fondazione od interrate, i muri di cinta e le altre recinzioni, le pavimentazioni stradali ubicate negli stabilimenti della Contraente, le reti fognarie e di canalizzazione in genere, l'impiantistica di servizio, ogni infrastruttura e pertinenza, gli impianti di segnalazione, di illuminazione, centrali termiche e di condizionamento, cabine elettriche e di monitoraggio qualità dell'aria, tutto ciò a titolo esemplificativo e non limitativo. Si precisa che sono assicurati tutti gli stabilimenti, i fabbricati configurabili come tali (anche in corso di costruzione) di proprietà della Contraente, o in uso a qualsiasi titolo, od occupati dalla stessa o da terzi a qualsiasi titolo, ubicati nell'ambito del territorio nazionale. Nel caso di Fabbricati in condominio devono intendersi comprese nella garanzia anche le relative quote di proprietà in comune.
20. Stabilimenti:	Sedi, Istituti, Laboratori, Centri, Sezioni, Dipartimenti, Distretti, Uffici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo al Contraente ed in genere qualsiasi Sede, ovunque ubicata, anche occasionalmente, o presso Terzi, attraverso i quali l'Assicurato esercita la propria attività.
21. Contenuto:	per contenuto si intende tutto quanto inerente l'attività istituzionale dell'Assicurato, non compreso nella definizione di "Fabbricati", "Stabilimenti", "Elaboratori Elettronici ed Attrezzature Elettroniche", "Apparecchi ad Impiego Mobile"
22. Opere d'Arte:	quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere
23. Elaboratori Elettronici ed attrezzature elettroniche:	a titolo esemplificativo e non limitativo, hardware e qualsiasi altra apparecchiatura elettronica atta all'elaborazione dati, apparecchiature di audio-fono-video-riproduzione, impianti antintrusione e simili, altre apparecchiature elettroniche in genere d'ufficio e non (centralini, fotocopiatori, rilevatori ingresso/uscita dei dipendenti, unità fisse di monitoraggio, apparecchiature elettroniche in genere, situate sia al coperto che all'aperto, impianti semaforici a presidio di ingressi o similari, ecc.), centraline di monitoraggio, attrezzatura di laboratorio e di misura, rete di monitoraggio idro-meteo-pluviometrica, rete di monitoraggio dell'aria, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica fisse, ubicati nei fabbricati e/o immobili del Contraente e/o Assicurato o presso terzi e per i quali vi sia un interesse da parte del Contraente

	stesso, i supporti dati relativi alle apparecchiature in precedenza descritte.
24. Apparecchi ad impiego mobile:	impianti ed apparecchiature per loro natura e costruzione atti ad essere trasportati ed utilizzati al di fuori dei fabbricati e/o immobili del Contraente. A titolo esemplificativo e non limitativo nella presente definizione sono compresi personal computers, telefoni cellulari, satellitari portatili, apparecchi radio, impianti ed apparecchi di rilevazione in genere, apparecchiature elettromedicali e per la diagnostica portatili, impianti ed apparecchiature stabilmente fissati su veicoli o natanti di proprietà o in uso al Contraente e/o Assicurato, ecc.. Si intendono inclusi nella presente definizione i supporti dati a servizio degli apparecchi ad impiego mobile.
25. Dati:	insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
26. Programmi:	sequenza di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
27. Supporti dati:	qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare informazioni elaborabili automaticamente.
28. Archivi:	insieme di dati e/o programmi memorizzati su supporti.
29. Valori e Preziosi:	denaro (ad esempio valuta italiana ed estera in banconote e/o moneta), certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiari, cedole o qualsiasi altro titolo nominativo o al portatore, polizze di carico, ricevute di deposito, carte di credito o di debito, assegni, tratte, cambiali, vaglia postali, francobolli, valori bollati, buoni pasto, polizze di assicurazione e tutti gli altri titoli o contratti di obbligazioni, di denaro, negoziabili o non, o di altri beni immobili o mobili od interessi relativi che ad essi si riferiscono e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore, il tutto sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi e del quale l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o no responsabile. Monili, anelli, gioielli, collane, pietre, gemme, e quant'altro similare.
30. Inondazione o alluvione:	fuoriuscita di acqua o di materiali da essa trasportati dal normale alveo di corsi o specchi d'acqua, naturali od artificiali.
31. Fenomeno elettrico:	danno materiale e diretto a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati e che non comportino sviluppo di fiamma.

32. Enti e beni:	beni materiali mobili od immobili assicurati.
33. Danni consequenziali:	danni materiali subiti dagli enti assicurati in conseguenza degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.
34. Terrorismo e/o sabotaggio:	per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi; per atto di sabotaggio, anche organizzato, si intende qualsiasi atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili le cose assicurate al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività
35. Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
36. Danni diretti	I danni materiali che i beni assicurati subiscono direttamente per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione
37. Danni indiretti	Sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
38. Allagamenti	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.

PREMESSA

La polizza copre "Tutti i rischi" contro i danni materiali diretti e/o consequenziali subiti dai beni assicurati durante il periodo di validità della presente assicurazione, eccetto quelli espressamente esclusi.

ATTIVITA'

Sono assicurate tutte le attività e/o competenze istituzionalmente previste, trasferite o da trasferire all'Arpa ER ope legis in forza di accordi, convenzioni e similari fattispecie, nonché tutte le attività e le competenze di fatto svolte, compresi i servizi e/o prestazioni forniti a terzi.

L'Arpa ER è regolamentata dalla L.R. 44/1995 e sue successive modifiche ed integrazioni.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

**(valide per tutti i capi della presente polizza su cui prevalgono,
quando in contrasto, le condizioni esplicitate ai CAPI 1, 2, 3)**

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – modifiche del rischio– buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile., sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio. Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, il Contraente e/o l'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, l'assicurazione di nuovi complessi o Beni Immobili e relativi contenuti, le costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche negli eventuali processi di lavorazione, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai Beni Immobili e Beni Mobili, sempre che tali mutamenti non comportino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito in polizza.

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'articolo 1897 di cui sopra.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito i beni oggetto dell'assicurazione con polizze da loro personalmente sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 – Pagamento del premio – Decorrenza della copertura

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga pagato nei termini indicati al successivo capoverso.

La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi o delle rate di premio entro i 60 giorni successivi all'effetto della presente polizza di assicurazione, nonché dei rinnovi, proroghe e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.

I premi vengono pagati alla Società Assicuratrice direttamente dal Contraente.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 – Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

E' facoltà delle parti di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale da darsi con preavviso di 120 giorni dalla suddetta scadenza e con lettera raccomandata o PEC in firma digitale.

Ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, si conviene che nell'ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, è in ogni caso facoltà del Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo di 120 giorni.

La Società si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 120/360 del premio annuale.

Ai sensi dell'art. 29, D.Lgs 163/2006 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche. Al termine di detto periodo il Contraente si riserva la facoltà di richiedere la proroga nei termini sopra indicati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa.

Art. 5 – Recesso dal contratto in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione (pagamento o rifiuto di un indennizzo) dei rapporti tra le Parti, la Società ed il Contraente, hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata, telegramma o PEC in firma digitale. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa.

Art. 6 – Modalità per la denuncia dei sinistri – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del C.C.

b) darne avviso alla Società anche per il tramite del Broker, non appena possibile e comunque non oltre 30 da quando il Settore dell'Ente Contraente competente alla gestione della polizza ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve altresì:

c) presentare, qualora tenuto a norma di legge o se richiesto dalla Società, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa e l'entità presunta del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla conclusione delle operazioni peritali del danno, senza avere per questo diritto a rimborso delle spese conseguenti alla conservazione; la Società e la Contraente in qualsiasi momento potranno comunque concordare un limite temporale per la conservazione delle tracce e dei residui del sinistro, se questi fossero d'intralcio all'attività della Contraente stessa;

e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione - in caso di contestazione - i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

E' fatto espresso esonero all'Assicurato dal presentare lo stato particolareggiato delle altre cose esistenti al

Arpa ER - Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna

Lotto 1) All Risks Patrimonio

Pagina 9

momento del sinistro e del rispettivo valore.

Quanto sopra fermo ed integrato da ciò che è eventualmente ed ulteriormente previsto alle specifiche Sezioni 1), 2) e 3) della presente polizza.

Art. 7 – Coesistenza di altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

In deroga a quanto sopra è data facoltà all'Assicurato di chiedere l'indennizzo assicurativo unicamente a termini del presente contratto che provvederà alla liquidazione dell'indennità indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative eventualmente stipulate da terzi.

Pertanto, in detta eventualità, l'Assicurato si asterrà dal promuovere richieste di indennizzo a termini delle coperture assicurative stipulate da terzi.

In caso di pagamento dell'indennizzo la Società esperirà le eventuali azioni di regresso nella ripartizione proporzionale in conformità a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art.1910 del Codice Civile.

Art. 8 – Rinvio alle norme di legge - Foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha domicilio l'Ente Contraente o l'Assicurato.

Art. 9 – Limiti territoriali

L'assicurazione copre il trasporto della merce e dei beni entro i limiti del territorio Italiano, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino e tutti i Paesi Europei.

Art. 10- Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, PEC, e-mail o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 11 - Imposte

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, sono a carico dell'Ente Contraente o dell'Assicurato.

Art. 12 - Statistiche sinistri

La Società, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 13 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di definizione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato solo a fronte dell'impegno dell'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato di eventuali interessi legali,

Arpa ER - Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna

Lotto 1) All Risks Patrimonio

Pagina 10

qualora dal certificato di chiusa istruttoria o dalla sentenza penale definitiva risulti una causa di inoperatività della garanzia.

Art. 14 - Rinuncia all'azione di rivalsa

A parziale deroga dell'art. 1916 del C. C., la Società rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili per i sinistri liquidati, fatto sempre salvo il caso di dolo e purché l'Assicurato non intenda esercitare l'azione verso il responsabile stesso.

Art. 15 - Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 16 - Clausola Broker

L'ente assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi dovuti agli assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presene assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli assicuratori stessi.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 4% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Art. 17 – Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio della eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 18 – Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società AON S.P.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.P.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui documenti di Assicurazione li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 19 - Ispezione dei beni assicurati

La Società ha sempre il diritto di visitare i luoghi in cui si trovano i Beni assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo

Art. 20 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 21 - Tracciabilità dei pagamenti

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

Art. 22 – Recesso per mancato adeguamento CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzione CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, e di contestuale mancato adeguamento alle predette condizioni da parte della Compagnia aggiudicataria.

Art.22bis – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.arpa.emr.it) .

3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 23 - Ubicazione, descrizione ed uso degli Enti assicurati

1) FABBRICATI

La Contraente è proprietaria di fabbricati oppure, se sono di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia. Detti fabbricati possono essere comunque costruiti e da chiunque occupati, adibiti ad usi diversi ed ovunque dislocati sul territorio nazionale; essi sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società; il loro costo di ricostruzione "a nuovo" viene valutato complessivamente in € 45.436.592,25=, valutazione che si considera congrua in deroga al disposto dell'art. 1907 del C.C. e pertanto l'assicurazione ne copre l'intero valore a nuovo.

Se nel corso del periodo di durata del presente contratto la Contraente dovesse acquisire la proprietà od il godimento, a qualsiasi titolo, di fabbricati per fini istituzionali e non, le condizioni tutte di polizza (economiche, giuridiche, ecc.) verranno immediatamente estese alle nuove fattispecie. E' fatto obbligo alla Contraente di darne comunicazione alla Società entro 30 giorni dalla scadenza annuale della polizza. Il pagamento del premio aggiuntivo od il rimborso del premio è normato in calce alla presente clausola (regolazione premio).

Parimenti anche le alienazioni / dismissioni verranno regolamentate nelle modalità di cui sopra.

2) ENTI ESCLUSO FABBRICATI

La Contraente è proprietaria di arredamento, attrezzature e macchinari in genere, merci e contenuto in genere, merci speciali, infiammabili ed esplosivi, libri, documenti, archivi, oggetti d'arte, quadri, denaro, titoli di credito, carte valori in genere e quant'altro, oppure, se tutto ciò è di proprietà di terzi, ne ha il

godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia anche per sequestro, comprese le armi da fuoco; sono considerati esclusi dalla presente polizza solamente i gioielli, preziosi e veicoli a motore iscritti al P.R.A.

Detti oggetti sono posti presso i fabbricati assicurati come al soprascritto punto 1) della presente polizza e sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società; il loro costo di rimpiazzo "a nuovo" viene valutato complessivamente in € **3.524.279,32=**, valutazione che si considera congrua in deroga al disposto dell'art. 1907 del C.C. e pertanto l'assicurazione ne copre l'intero valore a nuovo.

Se nel corso del periodo di durata del presente contratto la Contraente dovesse acquisire la proprietà od il godimento, a qualsiasi titolo, di enti come sopradescritti per fini istituzionali e non, le condizioni tutte di polizza (economiche, giuridiche, ecc.) verranno immediatamente estese alle nuove fattispecie. E' fatto obbligo alla Contraente di darne comunicazione alla Società entro 30 giorni dalla scadenza annuale della polizza. Il pagamento del premio aggiuntivo od il rimborso del premio è normato in calce alla presente clausola (regolazione premio).

Parimenti anche le alienazioni / dismissioni verranno regolamentate nelle modalità di cui sopra.

3) ELABORATORI ELETTRONICI ED ATTREZZATURA ELETTRONICA UBICATI ALL'INTERNO DEI FABBRICATI

La Contraente è proprietaria di elaboratori elettronici ed attrezzatura elettronica oppure, se tutto ciò è di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia anche per sequestro, comprese le armi da fuoco, ubicati all'interno dei fabbricati.

Detti oggetti sono posti presso i fabbricati assicurati come al soprascritto punto 1) della presente polizza e sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società; il loro costo di rimpiazzo "a nuovo" viene valutato complessivamente in € **25.304.201,81=**, valutazione che si considera congrua in deroga al disposto dell'art. 1907 del C.C. e pertanto l'assicurazione ne copre l'intero valore a nuovo.

Se nel corso del periodo di durata del presente contratto la Contraente dovesse acquisire la proprietà od il godimento, a qualsiasi titolo, di enti come sopradescritti per fini istituzionali e non, le condizioni tutte di polizza (economiche, giuridiche, ecc.) verranno immediatamente estese alle nuove fattispecie. E' fatto obbligo alla Contraente di darne comunicazione alla Società entro 30 giorni dalla scadenza annuale della polizza. Il pagamento del premio aggiuntivo od il rimborso del premio è normato in calce alla presente clausola (regolazione premio).

Parimenti anche le alienazioni / dismissioni verranno regolamentate nelle modalità di cui sopra.

4) ELABORATORI ELETTRONICI ED ATTREZZATURA ELETTRONICA UBICATI ALL'APERTO PER NATURALE USO E DESTINAZIONE

La Contraente è proprietaria di elaboratori elettronici ed attrezzatura elettronica oppure, se tutto ciò è di proprietà di terzi, ne ha il godimento, per uso proprio od altrui e/o la custodia anche per sequestro, comprese le armi da fuoco, ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione.

Detti oggetti sono identificati nei documenti ufficiali della Contraente, documenti che la Contraente stessa si impegna ad esibire a richiesta della Società; il loro costo di rimpiazzo "a nuovo" viene valutato complessivamente in € **2.410.000,00**, valutazione che si considera congrua in deroga al disposto dell'art. 1907 del C.C. e pertanto l'assicurazione ne copre l'intero valore a nuovo.

Se nel corso del periodo di durata del presente contratto la Contraente dovesse acquisire la proprietà od il godimento, a qualsiasi titolo, di enti come sopradescritti per fini istituzionali e non, le condizioni tutte di polizza (economiche, giuridiche, ecc.) verranno immediatamente estese alle nuove fattispecie. E' fatto obbligo alla Contraente di darne comunicazione alla Società entro 30 giorni dalla scadenza annuale della polizza. Il pagamento del premio aggiuntivo od il rimborso del premio è normato in calce alla presente clausola (regolazione premio).

Parimenti anche le alienazioni / dismissioni verranno regolamentate nelle modalità di cui sopra.

Art. 24 - Regolazione premio

La comunicazione dell'acquisizione e/o alienazione e/o dismissione a qualsiasi titolo da parte della Contraente di fabbricati e/o enti, dovrà riportarne il valore, nonché il giorno ed il mese dell'effettiva acquisizione e/o alienazione. A fronte di detta comunicazione la Società, entro 60 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa provvederà con apposite appendici ad incassare e/o rimborsare il premio (appendice di

regolazione), nonché a comunicare il nuovo premio annuo (appendice di variazione), come di seguito specificato:

- **Annualità precedente:** tanti 360esimi, quanti sono i giorni di copertura rilevati dalla comunicazione dell'Assicurato relativa alle acquisizioni ed alle alienazioni intervenute;
- **Per l'annualità in corso:** differenza fra il premio versato all'inizio del periodo assicurativo e il premio che si sarebbe dovuto versare qualora gli incrementi e/o le alienazioni fossero state note alla Società all'inizio del periodo assicurativo stesso.

Detta appendice di regolazione evidenzierà altresì il premio afferente l'annualità successiva, calcolato sulla base della somma complessivamente assicurata, derivante dalle nuove acquisizioni e/o alienazioni.

La differenza a favore dello Società, o l'eventuale rimborso alla Contraente, risultante dalla regolazione premio, deve essere pagata dal Contraente, od allo stesso rimborsata, entro 90 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice, che verrà spedita entro 30 giorni dalla ricezione dei dati.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli mediante formale atto di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
**(valida per tutti i capi della presente polizza su cui prevalgono, quando in contrasto,
le condizioni esplicitate ai CAPI 1, 2, 3)**

1) Oggetto dell' Assicurazione

Sulla base di quanto previsto dalla premessa, definizioni, condizioni generali e particolari della presente polizza, la Società si impegna ad indennizzare l'Assicurato per tutti i danni materiali, diretti e/o consequenziali, da qualsiasi causa originati, agli enti assicurati, anche presso terzi e/o Dipendenti, di proprietà della Contraente stessa o da lei detenuti a qualsiasi titolo o per i quali abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, compresa la colpa grave dell'Assicurato stesso.

Si intende compreso quanto possa trovarsi all'aperto per propria naturale destinazione, o in spazi ed aree di pertinenza dell'Assicurato stesso o presso terzi.

Si precisa che l'assicurazione prestata con la presente polizza è operante anche se l'evento garantito è cagionato da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato o di loro preposti o Amministratori, e anche se è cagionato con dolo o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato, esclusi in ogni caso i danni da peculato.

Sono altresì assicurati, in deroga all'art. 1912 C.C., i danni causati e/o verificatisi in occasione di tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, terremoto.

2) Esclusioni

La Società non è obbligata per i danni:

2.1 - causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;

2.2 - causati con dolo dei Rappresentanti legali dell'Arpa ER;

2.3 - di o da inquinamento, contaminazione, fermentazione;

2.4 - indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione o godimento, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate salvo quanto disposto dagli artt. A2, A3, B2 e B3 che seguono;

2.5 - agli enti assicurati causati da bradisismo, mareggiate, penetrazione di acqua marina;

2.6 - conseguenti a messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e dei macchinari;

2.7 - verificatisi a causa di lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati, in occasione di montaggi, smontaggi, manutenzione, di pulitura e revisione dei macchinari, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. Sono però indennizzabili i danni ad altri enti non oggetto dei predetti lavori, sempreché provocati da eventi non altrimenti esclusi;

2.8 - i danni verificatisi in occasione di confisca, requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto;

2.9 - conseguenti a frane, cedimento di terreni, smottamenti, valanghe, slavine;

2.10 - da costi di livellamento, scavo o riempimento del terreno;

2.11 - causati da guasti meccanici, rotture, anormale funzionamento a macchinari, impianti, attrezzature salvo che tali danni non siano conseguenti ad eventi garantiti. Sono tuttavia garantiti i danni causati da

fenomeno elettrico comunque originato, anche su macchinari elettronici nonché i danni provocati ai tubi ed alle valvole elettroniche. Sono inoltre indennizzabili i danni da scoppio, esplosione o implosione, fermo restando che per queste ultime fattispecie la garanzia non è operante per la parte direttamente affetta da vizio o usura che ha dato origine agli eventi sopra citati;

2.12 - causati da saccheggio, infedeltà dei dipendenti, appropriazione indebita, smarrimento, ammanchi e/o sparizioni di merci riscontrate nel corso di inventari, salvo quanto precisato alla Sezione Furto e Rapina;

2.13 - direttamente causati da siccità, umidità atmosferica, variazioni di temperatura, ruggine, usura, deterioramento e corrosione che siano conseguenza naturale dell'uso e del funzionamento;

2.14 - causati da normale assestamento, restringimento, espansione, fessurazione o dilatazione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, salvo che provocati da altro evento non altrimenti escluso. Resta comunque assicurato il crollo dei fabbricati a causa di franamenti e/o smottamenti del terreno purché non derivanti da attività di costruzione, errori di progettazione e calcolo e comunque di quanto relativo alla "responsabilità dell'appaltatore" ai sensi dell'art. 1669 C.C.

Nel caso poi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

Tali esclusioni non si applicano se il danno è conseguente ad un evento indennizzabile a termini di polizza.

3) Beni esclusi dall'assicurazione

- Automezzi iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Arpa ER, natanti ed aeromobili.
- Boschi, alberi, coltivazioni. Sono tuttavia garantiti i danni causati a parchi e giardini a qualsiasi titolo detenuti dall'Assicurato, e quanto di pertinenza.

4) Identificazione delle cose assicurate

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative della Contraente.

5) Massima esposizione della Società

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. (obbligo di salvataggio), per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata e/o dei limiti di indennizzo specifici previsti dalla presente polizza.

6) Conservazione delle cose assicurate - Ricognizioni da parte della Società

Previo accordi con l'Assicurato, la Società può richiedere di visitare le cose assicurate; la Contraente, valutate le richieste, s'impegna a fornire tutte le indicazioni ed informazioni necessarie.

7) Enti assicurati

Si conviene tra le parti che rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza gli enti di proprietà, in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità della Contraente alla data di decorrenza della polizza medesima.

Per gli enti che venissero ad entrare in proprietà, possesso, godimento, uso o disponibilità della Contraente dopo l'emissione della presente polizza, la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente. Per contro si intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia gli enti alienati con effetto dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

Varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di enti che la Contraente detenesse in godimento od uso. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui la Contraente consegni gli immobili in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere.

A comprovare tutto quanto sopra faranno esclusivamente fede - rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione - le evidenze amministrative della Contraente. Si prende atto tra le parti che tali valori sono desunti dalle evidenze amministrative della Contraente stessa ed in particolare:

- Per il Contenuto/beni mobili: prezzo d'acquisto degli enti quale risulta dal libro inventario o da altra idonea documentazione fiscale della Contraente.

8) Determinazione dei Valori indennizzabili

Si conviene fra le parti che in caso di sinistro la Società indennizzerà l'Assicurato sulla base dei valori così determinati:

- 1- per i Fabbricati: la spesa necessaria a qualsiasi titolo per ricostruire a nuovo o rimpiazzare il fabbricato, o parte dello stesso, distrutto o danneggiato, escludendo solo il valore della area (Valore a Nuovo);
- 2- per il contenuto/beni mobili, elaboratori elettronici/attrezzature elettroniche: il costo di rimpiazzo o riparazione delle cose distrutte o danneggiate con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, doganali, montaggio e fiscali (Valore a Nuovo);

9) Guasti

Sono considerati, a tutti gli effetti, danni indennizzabili i guasti causati dall'Autorità o dall' Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o limitare la conseguenza di un evento dannoso non escluso dalla garanzia.

10) Demolizione e sgombero

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residuati del sinistro fino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

La Società si obbliga inoltre ad indennizzare quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.L. n. 22/97 e s.m.i., ed esclusi quelli radioattivi disciplinati dal D.L. n. 230/95 e s.m.i., sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il limite di € 50.000,00 per quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi".

11) Onorari periti e consulenti

La Società rimborsa in caso di sinistro risarcibile dalla presente polizza, fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. A23), le spese e gli onorari di competenza di periti, ingegneri, architetti, consulenti o società di revisione di parte che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente alle condizioni di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del terzo perito o società di revisione.

12) Assicurazione in nome e per conto di terzi

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall' assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L' indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che della Contraente, su richiesta di quest'ultima si procederà a liquidazioni separate per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

13) Procedure per la valutazione del danno – Nomina dei periti liquidatori

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente, con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono presi a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, salvo

14) Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali ed accertare se al momento del sinistro esistevano circostanze, intenzionalmente sottaciute che avessero aggravato il rischio, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.6) delle Norme che Regolano l'Assicurazione;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose danneggiate o distrutte determinando il valore che le medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo punto 17);
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretate dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolte in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni altra formalità.

Si conviene che, in caso di sinistro, le operazioni peritali verranno impostate e condotte nel più breve tempo possibile ed in modo tale da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - e la tranquillità nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle porzioni utilizzabili dei locali danneggiati.

15) Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

16) Determinazione del danno

I danni saranno indennizzati sulla base dei valori assicurati così come determinati al punto 8) che precede. In caso di sinistro si determinano quindi i costi necessari per ricostruire, riparare o sostituire gli enti distrutti o danneggiati, stimando:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità in base al valore al momento del sinistro, deducendo da tale ammontare il valore dei residui;
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a Nuovo".

L'indennizzo sarà pari alla somma dell'importo stimato come al paragrafo a) e del supplemento di cui al paragrafo b), oltre alle spese di salvataggio ed alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro nei limiti assicurato al punto A1) del CAPO 1) che segue.

Per i danni derivanti dalla "perdita di pigione" o di "interruzione di attività" e "maggiori costi" l'ammontare del danno si stabilisce tenendo conto del tempo necessario alla Contraente per il ripristino degli enti danneggiati, fermi restando i limiti di indennizzo specifici previsti ai successivi art. A23) e B8).

Devono intendersi inclusi in garanzia i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino dei beni assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione e/o ripristino.

Al "Contenuto/beni mobili" in corso di lavorazione/sperimentazione e al materiale di ricerca è attribuito il valore che dette cose avevano allo stadio di lavorazione/sperimentazione/ricerca in cui si trovavano al giorno del sinistro; tale valore è dato dal prezzo originario di acquisto della materia prima e/o dell'intermedio, aumentato dei costi di lavorazione/sperimentazione/ricerca sostenuti fino a quel momento, degli oneri fiscali se dovuti.

E' facoltà dell'Assicurato di ricostruire i fabbricati anche con caratteristiche diverse da quelle preesistenti e/o su altra area del territorio nazionale esclusi eventuali ulteriori aggravii conseguenti per l'Assicuratore.

17) Anticipo Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base al presumibile ammontare del danno indennizzabile, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 150.000,00=

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Ove sussistano vincoli od interessi di terzi notificati alla Società, l'anticipazione sarà corrisposta solo previo benestare dei beneficiari dei vincoli o dei terzi interessati. Questa limitazione si applica soltanto alle anticipazioni riguardanti le cose oggetto del vincolo o dell'interesse di terzi.

Qualora successivi stati di avanzamento delle operazioni di perizia dovessero modificare in aumento il presumibile ammontare dell'indennizzo, la Società concederà, nei termini di cui sopra, l'integrazione dell'anticipazione fino al 75% della nuova previsione di indennizzo.

Fermo restando l'anticipo dell'indennizzo pari al 50% del danno accertato, il limite massimo dell'indennizzo medesimo non potrà essere superiore ad Euro 2.500.000,00=.

18) Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che, il pagamento dell'indennizzo sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite, fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra saranno considerati come acconti, soggetti tutti quanti a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Resta ferma l'applicazione delle franchigie di cui all'applicazione dello specifico articolo di polizza.

19) Coassicurazione indiretta in differenza di condizioni

Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, fermo il disposto dell'Art. 7) delle Norme che regolano l'assicurazione - Coesistenza di altre assicurazioni - la Società risponde dei danni subiti dagli enti assicurati dalla presente polizza (con i relativi limiti di risarcimento e franchigie) per le garanzie non previste e/o per i capitali eventualmente insufficienti delle altre polizze.

20) Modifiche dei beni assicurati

Si da atto che possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni (ordinarie e straordinarie) ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento ed agli impianti per esigenze dell'Assicurato in relazione alla sua attività. Tali modifiche si intenderanno comprese nelle rispettive partite di polizza, con il relativo contenuto.

L'Assicurato è pertanto esonerato di darne avviso preventivo alla Società.

21) Partecipazione a mostre e fiere

Si prende atto che i macchinari, le strumentazioni, le attrezzature, l'arredamento e le merci, si intendono assicurate anche presso mostre e fiere, negli stand dell'Assicurato e di terzi. L'Assicurato, in caso di sinistro, metterà a disposizione della Società i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità degli enti assicurati nelle varie località.

22) Oneri di ricostruzione

Nel capitale assicurato alla partita "fabbricati" si intendono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

23) Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nel periodo precedente la stipulazione della polizza di assicurazione, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

24) Dolo e colpa grave

A maggior precisazione e parziale deroga delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale", la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da dolo o colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge escluso comunque il caso di dolo del legale rappresentante. In caso di dolo la Società si riserva la possibilità di agire in rivalsa, per gli oneri sostenuti, nei confronti del responsabile dell'atto.

25) Dimostrazione del danno

A parziale deroga dell'Art. 6), lett. d) delle norme che regolano l'assicurazione - modalità per la denuncia dei sinistri – obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro, qualora il perito incaricato dalla Società non intervenga entro un periodo di 10 giorni dalla data di denuncia del sinistro all'Agenzia e/o alla Società, la stessa dichiara di accettare a dimostrazione del danno, la documentazione che l'Assicurato sarà in grado di esibire.

26) Pagamento del sinistro prima della chiusura istruttoria

L'Assicurato in caso di sinistro, è legittimato ad ottenere dalla Società il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini dei patti di polizza anche in mancanza di chiusura di istruttoria se aperta, contro l'impegno di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva, risulti una o più cause di decadenza al diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

27) Proseguo attività senza perizia

Fermo quanto disposto dalle condizioni di polizza riguardo alle disposizioni da adottare da parte dell'Assicurato nella eventualità di un sinistro e specialmente fermo l'obbligo da parte sua di conservare gli avanzi e le tracce, è concesso allo stesso di poter proseguire la propria attività senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto al risarcimento dei danni.

28) Franchigie

La Società risarcirà l'Assicurato dei danni materiali diretti e/o consequenziali come definiti ed ivi assicurati con la presente polizza, previa detrazione degli importi specificati nei Capi che seguono.

Resta comunque inteso tra le parti che qualora il sinistro interessi beni e/o eventi per i quali sono previste delle franchigie diverse, l'indennizzo verrà effettuato previa detrazione unicamente della sola franchigia meno elevata. In nessun caso, per uno stesso sinistro, potranno essere applicate contemporaneamente due o più franchigie/scoperti.

29) Limiti di indennizzo

La Società, per le garanzie prestate al Capo 1), Capo 2) e Capo 3), non sarà tenuta ad indennizzare complessivamente somma maggiore di € **20.000.000,00** per sinistro e per annualità assicurativa, fermi restando i sottolimiti previsti dai rispettivi Capi.

30) Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

31) Tutela della Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che i dati verranno trattati nel rispetto della riservatezza delle persone fisiche e giuridiche, senza finalità eccedente l'oggetto della presente polizza.

1 DANNI DIRETTI Incendio ed Extended Coverages

A1) Enti e somme assicurate

Part.	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo in Euro
1	Fabbricati	30.054.419,50		
2	Contenuto	3.524.279,32		
3	Ricorso terzi	2.500.000,00		
4	Spese di demolizione e sgombero	1.500.000,00		
Totale		37.578.698,82		

Part	Enti Assicurati	Somma Assicurata in Euro	Tasso netto ‰	Premio Netto Annuo in Euro
1bis	Fabbricati di interesse storico/artistico (*)	15.382.172,75		

(*) I Beni di particolare interesse storico artistico sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e pertanto il premio di polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi dell'Articolo 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 e successive modifiche ed integrazioni.

GARANZIE AGGIUNTIVE

A2) Perdita di pigione o mancato godimento di fabbricati

A parziale deroga di quanto disposto dall' art. 2) – Esclusioni – punto 2.4) delle C. G .A., la Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato o comunque occupato dalla Contraente proprietaria e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino.

I locali utilizzati dalla Contraente vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.

La garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno ed il relativo indennizzo non potrà comunque superare il 15% del valore delle singole unità immobiliari o parti delle stesse sinistrate con il limite massimo per annualità assicurativa indicato nel successivo art. A23).

A3) Danni da inattività

A deroga di quanto disposto all'art. 2) – Esclusioni – punto 2.4) delle C. G. A. si conviene fra le parti che nel caso di inattività conseguente a danni materiali e diretti causati da eventi non esclusi dalla garanzia a fabbricati o a relativo contenuto, la Società si impegna a indennizzare l'ulteriore danno subito dalla Contraente in ragione di:

a) spese fisse insopprimibili connesse all'esercizio delle attività proprie dell' Assicurato ed alla conduzione e/o proprietà di fabbricati o parti degli stessi.

b) costi aggiuntivi e/o straordinari necessari per il proseguimento dell' attività dopo il verificarsi del sinistro.

Ai fini di questa estensione di garanzia, si prende atto che:

- in nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. A23);

- saranno ammessi al indennizzo solo le perdite dovute ad inattività subite nei 12 mesi successivi alla data del sinistro; tale termine prescinde dalla durata della polizza o dai singoli periodi di assicurazione.

A4) Ricostruzione speciale – differenziale storico-artistico

Ad integrazione dell'art.8) – Determinazione dei valori indennizzabili – punto 1) delle C.G.A., le parti prendono atto che il costo di ricostruzione e/o il restauro dei fabbricati è stato valutato, tenuto conto dei pregi artistici degli stessi e in particolare delle volte, delle soffittature, degli stucchi e degli affreschi ed altri simili elementi.

Relativamente ai fabbricati, la Società pagherà il costo per la riparazione, ricostruzione e/o sostituzione delle parti danneggiate utilizzando metodi e materiali moderni di una qualità simile a quella dei beni danneggiati al fine di permettere ai beni riparati, ricostruiti o sostituiti di approssimare per quanto possibile l'originale, con il limite per sinistro previsto nell'apposita tabella "Limiti di Indennizzo".

A5) Ricorso Terzi

La Società, nei casi di responsabilità della Contraente in conseguenza di incendio o di altro evento garantito dalla presente polizza che colpisca le cose assicurate, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nel limite assicurato al punto A1) del presente CAPO, danni diretti e materiali cagionati dal sinistro suddetto ai mobili ed agli immobili dei terzi e/o locatari.

Sono comunque esclusi:

a) i danni da inquinamento dell'ambiente, intendendosi per tali quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell' acqua, dell' aria e del suolo;

b) i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell' Assicurato, salvo i veicoli ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate.

I danni da interruzione di attività derivanti da danni materiali di cui sopra, sono compresi fino ad un massimo del 20% della somma assicurata per ricorso terzi. La Contraente deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del c.c.

Sono compresi i condomini, nonché i proprietari degli immobili stessi per le parti non locate all'Ente.

Non sono considerati terzi i familiari o parenti conviventi, gli amministratori o i legali rappresentanti. A parziale deroga di quanto previsto ai sensi della legge 07/06/1974 n. 216 e s.m.i., sono considerati terzi le Società che rispetto all'Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate nonché gli amministratori delle medesime.

Si precisa che la presente garanzia è operante per tutte le ubicazioni in cui trovano i beni immobili e mobili assicurati con il presente contratto.

A6) Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni arrecati agli enti assicurati, compresi recinti, cancelli, nonché attrezzature, impianti e merci posti sotto tettoie in sosta temporanea da: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da essi trascinate, grandine e trombe d'aria, pioggia, neve, nubifragi e simili manifestazioni atmosferiche (inclusi i danni da urto di cose asportate o crollate per effetto di uno degli eventi per i quali è prestata la presente garanzia).

La Società non risponde:

a) dei danni causati da:

1* fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;

2* formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rottura o rigurgiti di sistemi di scarico;

3* gelo;

4* cedimenti, frammenti del terreno ancorché verificatisi a seguito dei predetti eventi atmosferici;

a) dei danni di basamento che si verificano all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia, grandine o altro attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

b) dei danni subiti da:

5* alberi cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

6* gru;

7* enti all'aperto, eccetto quelli all'aperto per naturale destinazione;

8* capannoni pressostatici e simili in genere, lastre in plastica e quanto in essi contenuto.

A7) Acqua piovana

La Compagnia si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.

Sono tuttavia esclusi dall'Assicurazione:

9* i danni che si verificassero ai fabbricati c/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;

10* i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana.

A8) Eventi sociopolitici

La Società risponde:

1) dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosioni, scoppio caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportati, verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi.

2) degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, associazioni atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.

La Società non risponde dei danni:

a) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da alterazione dei prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

c) subiti dalla merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero (salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "merci in refrigerazione");

d) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata. La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazioni non militari della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protracesse però oltre i trenta giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni in cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

A9) Terremoto

Limitatamente ai danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di smottamento e franamento del terreno, fenomeni tellurici e terremoto, intendendosi per quest'ultimo un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si conviene che ogni evento registrato nelle 72 ore successive al verificarsi dello stesso che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, è attribuito ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

A10) Inondazioni, alluvioni, allagamenti

Limitatamente ai danni subiti dagli enti assicurati per effetto di alluvioni, inondazioni o allagamenti, compresi fango e/o corpi trasportati, traboccamenti, rigurgiti o rotture di fognature, anche quando non vi sia sviluppo di fiamma e anche se tali eventi sono causati da terremoto e/o frana e/o eruzioni e/o simili.

A11) Danni elettrici

Limitatamente ai guasti elettrici ed elettronici quali l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento o altro danno) ai fabbricati e contenuto in genere.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da usura o carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c) dovuti a difetti noti all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore e/o fornitore.

A12) Sovraccarico neve

Limitatamente ai danni causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione, la Società non risarcisce i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- c) ai fabbricati dichiarati inagibili per problemi di staticità, ed al loro contenuto;
- d) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- e) ai danni verificatisi su fabbricati, e loro contenuto, in cattivo stato di conservazione.

A13) Gelo e ghiaccio

Limitatamente ai danni cagionati agli enti assicurati da gelo e/o ghiaccio, anche se provocano scoppio di macchinario, attrezzature, arredamento ed impianti in genere, compresa la conseguente fuoriuscita di liquidi, la garanzia è prestata a condizione che i fabbricati assicurati siano stati riscaldati, oppure occupati, oppure in attività, almeno fino alle 96 ore precedenti il sinistro.

A14) Mancato freddo

La Società risponde dei danni subiti dalle merci e beni in refrigerazione a causa di:

- 1) mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
 - 2) fuoriuscita del fluido dal frigorifero;
- conseguenti:
- a eventi garantiti in polizza;

- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero, nei dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a 8 ore.

A15) Veicoli targati, natanti ed aeromobili

Limitatamente ai veicoli targati, ai natanti ed aeromobili, la tutela è prestata per le sole garanzie incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

Tali enti devono ritenersi in garanzia allorché si trovino in sosta all'interno dei fabbricati, dipendenze, o comunque custoditi sotto tettoie od aree di pertinenza dell'Assicurato.

La presente limitazione di garanzia non è operante per il contenuto dei veicoli e dei natanti espressamente garantito e valorizzato nei capitali assicurati.

A16) Uso veicoli stradali

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da urto di veicoli, non appartenenti all'Assicurato o al Contraente, in transito sulla pubblica via.

A17) Rovina ascensori e montacarichi

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati ai Fabbricati da rovina di ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale e dei relativi congegni.

A18) Intasamento gronde e pluviali

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da acqua penetrata nel Fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve anche se causato da insufficiente capacità di smaltimento delle gronde e dei pluviali in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

A19) Lastre, vetri, insegne

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro, vetro antisfondamento, insegne, anche se in materia plastica, integre e senza difetti, costituenti parti dei Fabbricati e del loro contenuto, poste tanto all'interno che all'esterno dei Fabbricati stessi, dovute a cause accidentali o fatto di terzi.

A20) Cose assicurabili a condizioni speciali

Devono intendersi comprese in garanzia, le cose di seguito precisate:

A) Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e carte valori

La Società assicura, fino alla concorrenza massima indicata nel successivo punto A23) – Limiti di indennizzo - e senza l'applicazione della regola proporzionale, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno, carte valori e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore.

Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto fra le parti che:

- a) l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
- b) il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
- c) la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;

d) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

B) Ricostruzione archivi, documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor

La Società risponde, fino alla concorrenza massima indicata nel successivo punto A23) – Limiti di indennizzo - e senza 'applicazione della regola proporzionale, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati non espressamente assicurati con altre coperture Assicurative.

Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute.

C) Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili

La Società risponde dei danni a modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni telai, cliché, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

La Società risarcirà per tali beni fino alla concorrenza massima indicata nel successivo punto A23) – Limiti di indennizzo - e senza l'applicazione della regola proporzionale.

D) Quadri e dipinti

La Società assicura quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico con il massimo indennizzo come indicato nel successivo punto A23) – Limiti di indennizzo.

Per le cose assicurate al presente articolo i danni da furto, rapina, scippo ed estorsione sono tutelati alle condizioni previste dal successivo CAPO 3) e relativi sottoparagrafi.

A21) Deroga alla proporzionale

Relativamente alle partite tutte di polizza, non soggette ad assicurazione con dichiarazione di valore, a parziale deroga dell'art. 17) delle Norme che regolano l'Assicurazione, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20% .

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto art. 17) rimarrà operativo per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata stessa.

A22) Franchigie e scoperti

La Società risarcirà l'Assicurato previa detrazione, per ciascuna sede (e per tale si intende quei complessi di fabbricati anche separati tra loro da una distanza non superiore a 20 metri), dei seguenti importi:

La Società risarcirà l'Assicurato previa detrazione dei seguenti importi:

Importo (€)	Garanzia
a) 1.000,00=	per ciascun sinistro
b) 25.000,00=	per ciascun sinistro causato da terremoto, franamento e smottamento del terreno
c) 10.000,00=	per ciascun sinistro causato da inondazioni, alluvioni, allagamenti
d) 250,00=	per ciascun sinistro causato da acqua condotta e ricerca guasti
e) 1.500,00=	per ricorso terzi
f) 10.000,00=	per ciascun sinistro causato da terrorismo
g) 1.000,00=	per ciascun sinistro causato da imbrattamento dei muri
h) 250,00	urto veicoli stradali

i) 500,00	intasamento gronde e pluviali
j) 250,00	per lastra/insegna
k) 8 ore	per ciascun sinistro causato da mancato freddo
l) 1.500,00	per danni elettrici
m) Scoperto 10% 1.500,00	per enti all'aperto
n) Scoperto 10% minimo 1.500,00	per eventi atmosferici
o) Scoperto 10% minimo 1.500,00	per eventi sociopolitici

A23) Limiti di indennizzo

Fermo il limite di indennizzo complessivo per annualità assicurativa previsto dall'art. 29 - Limiti di Indennizzo, delle C.G.A., in nessun caso la Società, per le sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importi superiori a:

Importo (€) o (%)	Garanzia
a) 500.000,00=	perdita pigioni
b) 500.000,00=	per danni di inattività
c) 50.000,00=	per imbrattamento dei muri
d) 50.000,00=	per mancata o anormale refrigerazione
e) 250.000,00=	per danni da acqua (diversi da alluvione inondazione e/o allagamento)
f) 2.500.000,00=	per danni elettrici
g) 20% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite di € 5.000.000,00	per sovraccarico neve
h) 500.000,00=	per ghiaccio e gelo
i) 150.000,00=	per trasporti e trasferimenti
j) 40.000,00=	per mancato freddo
k) 50.000,00= a P.R.A. 500.000,00= a P.R.A. 25.000,00= a P.R.A. 15.000,00= per oggetto e 250.000,00= per sinistro a P.R.A.	per monete, titoli, carte valori per ricostruzione archivi per modelli, stampi, garbi per quadri e dipinti
l) 50.000,00=	per fiere e mostre
m) 2.600.000,00=	per differenziale storico-artistico
n) 100.000,00=	per onorari periti e/o consulenti
o) 20% della somma assicurata con il limite di € 5.000.000,00=	per terrorismo e/o sabotaggio
p) 15.000,00=	per intasamento gronde e pluviali
q) 1.000,00 / 10.000,00	per singola lastra / per sinistro e per anno
r) 70% della somma assicurata	per enti all'aperto

s) 500.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite per sinistro e per periodo assicurativo di € 5.000.000,00	per smottamento e franamento del terreno
t) 50% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite di € 10.000.000,00	per terremoto
u) 50% somma della somma assicurata per	per alluvioni, inondazioni e allagamenti

singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite per sinistro e per periodo assicurativo di € 5.000.000,00	
v) 50% somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite per sinistro e per periodo assicurativo di € 5.000.000,00	per eventi atmosferici
w) 50% somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto con il limite per sinistro e per periodo assicurativo di € 5.000.000,00	per eventi sociopolitici
x) 15.000.000,00	per qualsiasi altro evento

CAPO 2
SEZIONE ELETTRONICA

Part	Enti Assicurati	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo in Euro
1	Elaboratori elettronici ed attrezzatura elettronica ubicati all'interno dei fabbricati	25.304.201,81		
2	Elaboratori elettronici ed attrezzatura elettronica ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione	2.410.000,00		
Totale		27.714.201,81		

Fermo il limite di indennizzo complessivo per annualità assicurativa previsto dall'art. 29 delle C.G.A. - Limiti di Indennizzo, in nessun caso la Società, per gli elaboratori elettronici ed attrezzature elettroniche relativamente alle sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importi superiori a quanto previsto al successivo art. B8) per danni afferenti il presente CAPO:

B1) Oltre a quanto previsto dall'art. 2) – Esclusioni - delle C.G.A., la Società non è obbligata, limitatamente agli elaboratori elettronici, per i danni:

1.1 - direttamente causati da siccità, umidità atmosferica, variazioni di temperatura, ruggine, usura, deterioramento e corrosione che siano conseguenza naturale dell'uso e del funzionamento. Sono però compresi in garanzia i danni agli elaboratori elettronici causati da variazione dei valori ottimali di temperatura e umidità dovuta a mancato o difettoso funzionamento degli eventuali impianti di condizionamento;

1.2 - verificatisi in occasione di trasporto delle cose assicurate al di fuori dei limiti territoriali previsti nella presente polizza.

Sono però compresi in garanzia i danni subiti da elaboratori elettronici e relativi accessori ad impiego mobile e/o portatili, durante l'impiego fuori dalle Sedi della Contraente, anche all' estero;

1.3 - Nel caso di guasti la Società non è obbligata per i danni:

1.3a - per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore od il locatore;

1.3b - la cui eliminazione o riparazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di manutenzione e di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dall'Assicurato;

1.3c - causati da difetti noti al Contraente o all'Assicurato al momento della stipula della polizza;

1.3d - ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate;

1.3e - verificatisi in conseguenza di montaggi o smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;

1.3f - dovuti ad inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicati dal costruttore o fornitore.

B2) Maggiori costi (Elaboratori Elettronici)

In caso di sinistro dovuto a causa non esclusa dalla garanzia assicurativa, che provochi l'interruzione totale o parziale del funzionamento di elaboratori elettronici, la Società si impegna a rimborsare i maggiori costi rispetto a quelli normalmente sostenuti dalla Contraente per proseguire le operazioni svolte tramite gli enti danneggiati o distrutti.

Si precisa che sono assicurati solo i maggiori costi sostenuti nei dodici mesi successivi alla data del sinistro, per:

- a) uso di elaboratori elettronici sostitutivi, anche presso terzi;
- b) applicazione di metodi di lavoro alternativi;
- c) Servizi acquistati da terzi.

La Società non risponde dei "maggiori costi" dovuti a modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell' impianto o apparecchio distrutto o danneggiato.

In nessun caso la Società sarà comunque tenuta a rimborsare, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al limite di indennizzo specifico indicato al successivo art. B8.

B3) Supporti Dati

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni della presente polizza.

In caso di danno la Società risarcisce i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi assicurati. Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione a cancellazione per errore e a cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono rimborsate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.

In nessun caso la Società sarà tenuta a rimborsare, per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore ai limiti di indennizzo specifici indicati al successivo art.B8.

B4) Conduttori esterni alle cose assicurate

La garanzia viene estesa ai conduttori esterni collegati alle cose assicurate fino al limite indicato al successivo art.B8) – Limiti di indennizzo. Non sono indennizzabili i danni alle parti accessorie non attraversate da corrente dei conduttori assicurati.

B5) Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

La garanzia è estesa alle apparecchiature ed impianti ad impiego mobile. Relativamente alle cose assicurate ed a parziale deroga del punto B1) che precede, l'assicurazione è operante anche durante il trasporto a mano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzate in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località; è comunque esclusa la rottura dei filamenti delle valvole o dei tubi.

Limitatamente ai danni da furto IN OCCASIONE DEL LORO IMPIEGO E DEL LORO SPOSTAMENTO, durante le ore notturne dalle ore 22:00 alle ore 6:00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido; qualora invece le cose assicurate si trovino giacenti presso Terzi, le stesse debbono essere conservate in un luogo adeguato alla loro salvaguardia.

B6) Danni elettrici

Ferme le esclusioni previste al punto B1 – 1.3, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- siano installati dei sistemi di protezione contro le sovratensioni, esternamente alle apparecchiature assicurate, sia verso la rete di alimentazione che verso la rete di comunicazione dei dati.

Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione si applica lo scoperto 30% con il minimo di € 1.000,00.

B7) Scoperti e/o Franchigie

La Società risarcirà l'Assicurato previa detrazione dei seguenti importi, salvo quanto espressamente indicato negli specifici punti del presente Capo:

- | | |
|------------------------------------|---|
| Scoperto 20% con minimo € 1.500,00 | per ciascun sinistro dovuto ad elaboratori elettronici ed attrezzatura elettronica ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione |
| Scoperto 15% con minimo € 1.000,00 | per ciascun sinistro dovuto ad elaboratori elettronici ed attrezzatura elettronica ubicati all'interno delle cabine di monitoraggio |

Arpa ER - Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna

Lotto 1) All Risks Patrimonio

Pagina 31

Scoperto 10% con minimo € 500,00 per ciascun sinistro dovuto ad elaboratori elettronici ed attrezzatura elettronica ubicati all'interno dei fabbricati

Scoperto 10% con minimo € 500,00 per impianti ed apparecchi ad impiego mobile
€ 25.000,00 per ciascun sinistro causato da terremoto

B8) Limiti di indennizzo

Fermo il limite di indennizzo complessivo per annualità assicurativa previsto dall'art. 31) - Limiti di Indennizzo, delle C.G.A., in nessun caso la Società, per le sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importi superiori a:

- € 3.500.000,00=per danni materiali e diretti ai beni oggetto della garanzia
- € 300.000,00=per la ricostruzione di supporti dati distrutti o danneggiati con il massimo di € 50.000,00= per singolo supporto
- € 100.000,00=per maggiori costi con il limite di € 25.000,00= per singola giornata
- € 200.000,00=per conduttori esterni
- € 150.000,00=per singolo elaboratore portatile o ad impiego mobile
- € 5.000,00=per singolo computer ad impiego mobile
- € 5.000,00=chiavi elettroniche associate ai software pari al valore dei programmi di cui permettono l'utilizzo
- € 200.000,00=per danni da furto

CAPO 3 SEZIONE FURTO E RAPINA
--

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate in occasione di furto o di tentato furto, rapina, anche se iniziata dall'esterno, purché, nel caso di furto consumato o tentato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a). Sono parificati ai danni del furto i guasti alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi e delle quali l'Assicurato stesso sia in possesso e ne sia o meno responsabile, dai rischi di seguito precisati, nella forma a Primo Rischio Assoluto ovvero senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Fermo il limite di indennizzo complessivo per annualità assicurativa previsto dall'art. 31) - Limiti di Indennizzo, in nessun caso la Società, per le sottoelencate garanzie, sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri avvenuti nel corso della stessa annualità assicurativa, importi superiori a:

Limiti di indennizzo:

Partite	Somme Assicurate in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo in Euro
1) Danni e perdite agli stabilimenti e loro contenuto	50.000,00=		
2) Perdita dei valori negli stabilimenti:	15.000,00=		
3) Danni durante il trasporto valori:	5.000,00=		
4) Contraffazione di valuta:	1.000,00=		
5) Guasti cagionati dai ladri	15.000,00=		
6) Furto con destrezza	5.000,00=		

I predetti importi sono validi a tutti gli effetti, fatte salve le eventuali limitazioni previste alle singole PARTITE.

Dalle condizioni di cui al presente Capo III si intendono esclusi gli Elaboratori Elettronici, le Attrezzature Elettroniche e gli Apparecchi ad Impiego Mobile.

Franchigie e scoperti

In caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione per ogni sinistro dell'importo di seguito indicato, restando tale importo sempre a carico esclusivo dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo farlo assicurare da altri.

Franchigie:

Partite	Importo (in euro) per sinistro
1) Danni e perdite agli stabilimenti e loro contenuto:	1.000,00
2) Perdita dei valori negli stabilimenti:	500,00
3) Danni durante il trasporto valori:	500,00
4) Contraffazione di valuta:	50,00=
5) Guasti cagionati dai ladri:	250,00
6) Furto con destrezza:	500,00=

PARTITA 1) - PERDITA DEI VALORI NEGLI STABILIMENTI

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, dei danni materiali e diretti dovuti a perdita di valori a seguito di furto, rapina, estorsione, da chiunque o comunque commessi.

Sono del pari indennizzabili i danni dovuti a distruzioni, danneggiamento dei valori comunque o da chiunque provocati, in qualsiasi stabilimento dell'Assicurato i valori siano o si ritengano essere.

Sono inoltre indennizzabili i danni derivanti dalla perdita di valori in possesso di terzi, anche quando l'Assicurato non sia legalmente responsabile del sinistro, a seguito di rapina o scippo subito da terzi mentre si intrattengono negli stabilimenti dell'Assicurato in locali aperti al pubblico per il compimento di operazioni inerenti ai servizi erogati dall' Assicurato.

La garanzia per rapina o scippo di denaro e valori di terzi si intende limitata al fatto avvenuto nei locali aperti al pubblico; il limite di indennizzo si intende determinato in Euro 3.000,00= per sinistro con il limite di Euro 15.000,00= per anno assicurativo.

Sono comunque esclusi i danni autoprovocati o simulati da Clienti o loro Rappresentanti.

Sono inoltre indennizzabili le perdite degli effetti personali dei dipendenti, con esclusione di denaro, preziosi, gioielli e pellicce in caso di furto.

Le predette esclusioni non sono operanti in occasione di rapina o scippo avvenuti negli stabilimenti della Contraente. La garanzia ed è prestata con il limite per sinistro di € 3.000,00= e di € 15.000,00= per anno assicurativo.

Relativamente al furto, la garanzia è operante anche se i ladri si introducano nei locali senza effrazione dei mezzi di chiusura (porte e finestre); la garanzia è operante anche se il furto è perpetrato con uso di chiave false; è compreso anche il furto commesso durante l'orario di apertura dei locali.

PARTITA 2) - DANNI DURANTE IL TRASPORTO

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a distruzione, danneggiamento, estorsione, sottrazione, furto, rapina di valori ovunque durante il loro trasporto, a condizione che gli stessi siano affidati alla custodia di uno o più dipendenti dell'Assicurato che agiscono in qualità di porta valori e nell'espletamento delle loro funzioni, anche se il danno avvenga per colpa, anche grave, imputabile a questi ultimi.

La garanzia è operante anche quando i beni sopraelencati sono affidati a Istituti specializzati nel trasporto dei valori - i cui dipendenti sono equiparati ai dipendenti dell' Assicurato - a condizione che, limitatamente ai valori, si avvalgano per il trasporto stesso di veicoli blindati. In tal caso la presente polizza copre la parte di danno che eccede l'importo recuperato o ricevuto dall'Assicurato in base a:

- a. Contratto dell'Assicurato con il suddetto trasportatore.
- b. Assicurazione stipulata dal suddetto trasportatore a beneficio degli utenti del proprio servizio.
- c. Qualsiasi altra assicurazione che sia in vigore in qualunque forma a favore degli utenti di detto trasportatore.

Arpa ER - Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna

Lotto 1) All Risks Patrimonio

Pagina 34

Sono comunque esclusi dalla garanzia i beni sopraelencati affidati all'Amministrazione delle Poste.

ESTENSIONE DI GARANZIA

2.1) PARIFICAZIONE A DIPENDENTI

Ai soli effetti della presente PARTITA sono parificati ai dipendenti dell'Assicurato, le persone opportunamente delegate dalla Contraente nonché, in qualità di accompagnatori, i Carabinieri, gli Agenti delle Forze dell'Ordine, i Vigili Urbani e le Guardie Giurate di Istituti privati di Vigilanza.

2.2) ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i dipendenti aventi meno di 18 anni o più di 65 anni, ed in genere ogni persona che, per le sue menomate condizioni fisiche, sia inadatta al servizio di portavalori.

2.3) MODALITA' DEI TRASPORTI

Il trasporto dei valori dovrà essere effettuato fino a € 15.000,00= da un dipendente con qualsiasi mezzo di locomozione.

PARTITA 3) - CONTRAFFAZIONE DI VALUTA

La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato delle perdite patrimoniali ad esso derivanti dall'accettazione in buona fede da parte dei suoi dipendenti di moneta falsa od alterata, purché la falsificazione o l'alterazione riguardino esclusivamente moneta avente corso legale.

La garanzia viene prestata in eccedenza all'importo che resta a carico dell'Assicurato di € 50,00= per annualità assicurativa e fino alla concorrenza di € 1.000,00= per sinistro ed € 2.000,00 per annualità assicurativa.

PARTITA 4) - DANNI AGLI STABILIMENTI ED AL LORO CONTENUTO

4.1) La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:

- a) Perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature (anche durante l'uso al di fuori delle strutture dell'Arpa ER per motivi istituzionali) e delle merci situati negli stabilimenti dell'Assicurato causati da furto, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi.
- b) Distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici o dolosi.
- c) Furto con destrezza dei predetti beni.
A condizione che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b), e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento.
La garanzia è operante anche a seguito di utilizzo di esplosivi per commettere o tentare di commettere il furto o la rapina.
Sono in ogni caso esclusi i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio comunque verificatisi.
Sono escluse le apparecchiature di audiofonovideoriproduzione ove già assicurate con altre polizze.

4.2) NUOVI STABILIMENTI E DIPENDENTI

Qualora l'Assicurato, durante la validità della presente polizza, apra uno stabilimento supplementare, tale stabilimento sarà automaticamente garantito a far tempo dalla data di insediamento.

Non sarà necessario dare comunicazione alla Società, durante il periodo di assicurazione per il quale sia stato corrisposto il premio, dell'aumento del numero degli stabilimenti o di quello dei dipendenti distaccati negli stabilimenti già assicurati, né sarà necessario corrispondere alcun supplemento di premio per il periodo di assicurazione in corso, né per i periodi di assicurazione successivi.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RELATIVE AL CAPO 3)

1) ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni e le perdite:

- a) Cagionati in tutto od in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più Amministratori dell'Assicurato a meno che essi non abbiano ricevuto uno specifico incarico di lavoro e compiano atti necessari per lo svolgimento di questo compito, o facciano parte di organi regolarmente eletti o stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento di specifici incarichi per conto dell' Assicurato.
- b) Cagionati in tutto o in parte da azioni od omissioni dolose di uno o più dipendenti dell'Assicurato incaricati della sorveglianza degli stabilimenti e delle cose assicurate durante il trasporto a meno che tali danni rientrino nella garanzia di cui alla PARTITA 2) – Danni durante il trasporto.
- c) Verificatisi in occasione di uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, terremoti od altri sconvolgimenti della natura.
- d) Verificatisi in occasione di guerra, anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio commessi con movente politico o comunque in un quadro di azioni concentrate di terrorismo o di sabotaggio, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo ed autorità di diritto o di fatto.
- e) Che siano direttamente od indirettamente conseguenza di reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive eccetto per quelli provocati da rivelatori di fumo ionizzanti, comunque tali effetti possano essere causati.
- f) Che siano conseguenza diretta od indiretta di falsificazione od alterazione di telegrammi, telex o cablogrammi.
- g) Conseguenti agli ammanchi di denaro dovuti ad errori degli incaricati al maneggio del denaro. E' considerato errore l'ammanto che non ecceda la normale mancanza di cassa dell'ufficio dove tale evento si verifica.
- h) Conseguenti ad ammanchi di materiali e di merci rilevati solo in sede di inventario.
 - i) Conseguenti a furto e rapina avvenuti con complicità o partecipazione di dipendenti di persone di cui l'assicurato deve rispondere o di persone incaricate della sorveglianza dei beni o dei locali.

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 60 gg. consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazioni, incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 60° giorno. Per denaro, gioielli, preziosi, carte valori e titoli di credito in genere la sospensione decorre invece dalle ore 24 del 15° giorno.

2) TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, purché, in quest'ultimo caso, il titolare dell'interesse o suoi dipendenti od altre persone che agiscono, in qualsiasi forma, nel suo interesse o per suo conto non siano responsabili del sinistro.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati, che sono vincolanti anche per il Titolare dell' interesse assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso del titolare dell'interesse assicurato.

3) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di furto o di tentativo di furto o comunque di evento che possa configurarsi come sinistro contemplato dalla presente polizza l'Assicurato deve:

- a) Dare avviso alla Società anche per il tramite della AON S.p.A., non appena possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando l'ufficio preposto alla gestione delle polizze assicurative dell'Ente Contraente ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo. La denuncia del furto deve

essere sporta alle autorità competenti entro 10 gg. dalla scoperta del medesimo.

- b) Fornire alla Società, non appena possibile, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità
- c) Denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla refusione delle spese - la procedura di ammortamento.
- d) Adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate. Le spese fatte a questo scopo dall'Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata ed anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatta inconsideratamente.

L'Assicurato che dolosamente non adempie, in tutto od in parte, agli obblighi di cui sopra, perde il diritto all'indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere, in tutto od in parte, agli obblighi di cui sopra, la Società ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

4) ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Qualsiasi denuncia di sinistro falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'ammontare del danno sia per ogni altra circostanza, comporterà la perdita del diritto all'indennizzo.

5) CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DI SINISTRO

L'Assicurato deve conservare, sin tanto che la Società lo richieda, i residuati, le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere per tale titolo diritto ad indennità.

Egli deve dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore del danno al momento del furto; tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi. Deve infine, a richiesta della Società, presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'autorità pubblica in relazione al sinistro.

6) EFFETTI CAMBIARI

Per quanto riguarda gli effetti cambiari, ferma ogni altra condizione contrattuale, rimane stabilito che:

- a) L'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
- b) Il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
- c) La Società non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze.
- d) L'Assicurato deve restituire alla Società l'indennità per essi percepita non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari sono divenuti inefficaci.

Sono compresi in garanzia anche i titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento per le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge e la sostituzione dei titoli distrutti.

Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

7) ARCHIVI DI DOCUMENTI E REGISTRI

In caso di sinistro la Società risarcirà i danni direttamente causati dalla mancanza temporanea o definitiva dei registri e documenti sottratti, comprese le spese necessarie per la ricostruzione di essi e gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi.

Arpa ER - Agenzia Regionale Prevenzione per l'Ambiente dell'Emilia Romagna

Lotto 1) All Risks Patrimonio

Pagina 37

8) COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI

Sono compresi i danni determinati od agevolati da colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato o delle persone incaricate della sorveglianza delle cose assicurate.

9) RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di azione di surrogazione prevista dall'art. 1916 C. C., a condizione che il Contraente non eserciti tale azione verso i terzi responsabili del sinistro.

10) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

11) REINTEGRO AUTOMATICO

Si conviene che in caso di sinistro, la somma assicurata per ciascuna partita, a seguito di richiesta del Contraente, si intende automaticamente reintegrata della somma che verrà liquidata, fermo restando l'impegno del Contraente di pagare il premio relativo a detto reintegro dal momento del sinistro, allo stesso tasso di polizza, relativamente alla partita colpita.

12) RECUPERI

In caso di recupero di valori, arredamento, attrezzature e merci la cui perdita sia stata indennizzata a termini della presente polizza, l'importo recuperato, al netto delle spese sostenute a tale fine, sarà ripartito come segue:

a)

In primo luogo per rimborsare all'Assicurato quella parte di danno che, eccedendo l'ammontare dell'indennizzo corrisposto dalla Società, fosse rimasta a suo carico.

b)

In secondo luogo per ridurre il danno indennizzabile a termini di polizza oppure per rimborsare la Società per l'indennizzo della stessa corrisposto all'Assicurato.

c)

Da ultimo per rimborsare l'Assicurato di quella parte di danno che, per effetto della franchigia o di altre detrazioni previste dalla SEZIONE interessata, fosse rimasta a suo carico.

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna

**Polizza della Responsabilità Civile verso Terzi
e verso Prestatori d'Opera
R.C.T.O**

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

ARPA EMILIA ROMAGNA
VIA Po, 5
40139 – BOLOGNA
C.F. 04290860370
CIG 6249129064

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.10.2015
Alle ore 24.00 del :	31.10.2018

**Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati**

Alle ore 24.00 di ogni:	31.10
--------------------------------	--------------

SOMMARIO

<u>DEFINIZIONI.....</u>	<u>5</u>
<u>DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO.....</u>	<u>7</u>
<u>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 01 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO</u>	<u>8</u>
<u>Art. 02 - PROVA E MODIFICHE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 03 - DURATA DEL CONTRATTO</u>	<u>8</u>
<u>Art. 04 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA.....</u>	<u>8</u>
<u>Art. 05 - MASSIMALI DI GARANZIA.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 06 - VARIAZIONI DI RISCHIO.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 07 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 08 - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 09 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO - PREMIO ANNUO</u>	<u>10</u>
<u>Art. 10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO</u>	<u>11</u>
<u>Art. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 13 - FORO COMPETENTE.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 14 - ONERI FISCALI.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 16 - CLAUSOLA BROKER.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 17 - ALTRE ASSICURAZIONI.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 19 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 20 - COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)</u> <u>.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 22 - RINUNCIA ALLA RIVALSA.....</u>	<u>13</u>
<u>Art.23 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>14</u>
<u>Art.24 - VALIDITA' TERRITORIALE.....</u>	<u>14</u>
<u>Art.24bis - RECESSO PER MANCATO ADEGUAMENTO CONSIP.....</u>	<u>14</u>
<u>Art.24ter - CODICE DI COMPORTAMENTO.....</u>	<u>14</u>
<u>CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 25 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....</u>	<u>16</u>
<u>A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)</u>	<u>16</u>

<u>B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.).....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 26 - PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"</u>	<u>17</u>
<u>Art. 27 - PRECISAZIONE SUI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.</u>	<u>17</u>
<u>27.1)Committenza auto ed altri veicoli.....</u>	<u>17</u>
<u>27.2)Danni a mezzi sotto carico e scarico.....</u>	<u>17</u>
<u>27.3)Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti</u>	<u>18</u>
<u>27.4)Mense/Insegne.....</u>	<u>18</u>
<u>27.5)Carrelli e Macchine Operatrici.....</u>	<u>18</u>
<u>27.6)Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia.....</u>	<u>18</u>
<u>27.7) Danni a condutture ed impianti sotterranei.....</u>	<u>18</u>
<u>27.8)Danni da cedimento o franamento del terreno.....</u>	<u>18</u>
<u>27.9)Danni da interruzioni o sospensioni di attività.....</u>	<u>18</u>
<u>27.10)Danni da furto.....</u>	<u>18</u>
<u>27.11)Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori.....</u>	<u>19</u>
<u>27.12)Cose in consegna e custodia, consegnati e non consegnati.....</u>	<u>19</u>
<u>27.13)Responsabilità Civile personale dei Dipendenti.....</u>	<u>19</u>
<u>27.14)Responsabilità da Incendio.....</u>	<u>19</u>
<u>27.15) Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotructure/aree verdi/cabine elettriche/centraline/cabine di monitoraggio.....</u>	<u>19</u>
<u>27.16)Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e illuminazione.....</u>	<u>20</u>
<u>27.17)Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia.....</u>	<u>20</u>
<u>27.18)Corsi di formazione, inserimenti lavorativi.....</u>	<u>20</u>
<u>27.19)Uffici/Magazzini/Parcheeggi/ e varie attività.....</u>	<u>20</u>
<u>27.20)Proprietà e/o gestione di strutture, infrastrutture, macchinari.....</u>	<u>20</u>
<u>27.21)Mezzi di trasporto non a motore.....</u>	<u>20</u>
<u>27.22)Consegna/Prelievo/Rifornimento.....</u>	<u>20</u>
<u>27.23) Gestione di attività e/o servizi.....</u>	<u>21</u>
<u>27.24)Laboratori.....</u>	<u>21</u>
<u>27.25)Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli.....</u>	<u>21</u>
<u>27.26)Attività anti-incendio.....</u>	<u>21</u>
<u>27.27)Lavori di pulizia e manutenzione.....</u>	<u>21</u>
<u>27.28)Infermeria e pronto soccorso.....</u>	<u>21</u>
<u>27.29)Prelievo di campioni.....</u>	<u>21</u>
<u>27.30)Inquinamento improvviso ed accidentale.....</u>	<u>21</u>
<u>27.31)Raccolta e smaltimento rifiuti</u>	<u>21</u>
<u>27.32)Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 , del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.....</u>	<u>22</u>

27.33)Affidamento auto.....	22
27.34)Precisazioni.....	22
27.35)Estensioni di garanzia.....	22
Art. 28 - ESCLUSIONI.....	23
Art. 29 – limitazione ed esclusione embarghi e sanzioni.....	24
Art. 30 – FRANCHIGIA.....	25
Art. 31 – LIMITI DI RISARCIMENTO.....	25

Parte lasciata intenzionalmente in bianco

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<u>ASSICURATO:</u>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<u>ASSICURAZIONE:</u>	La copertura assicurativa offerta dal contratto di assicurazione.
<u>BROKER:</u>	L'intermediario autorizzato ai sensi incaricato ai sensi del Registro Unico degli intermediari di cui all'art. 109 del D. Lgs. 209/2005 ss.mm.ii..
<u>SOCIETÀ/ASSICURATORI:</u>	L'impresa assicuratrice nonché le eventuali coassicuratrici.
<u>CONTRAENTE:</u>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione indicato nel frontespizio di polizza.
<u>FRANCHIGIA:</u>	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell'Assicurato.
<u>SCOPERTO:</u>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
<u>INDENNIZZO:</u>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<u>MASSIMALE PER SINISTRO :</u>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
<u>PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE:</u>	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
<u>RETRIBUZIONE ANNUA LORDA (RAL):</u>	Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l'INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a

	carico dell'Assicurato, risultanti dai libri paga e contabili.
<u>POLIZZA:</u>	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
<u>PREMIO:</u>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<u>RISCHIO:</u>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<u>SINISTRO:</u>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO:	<p>Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato. <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a " dipendenti o prestatori di lavoro" di cui alla presente definizione.</p>
<u>COSE :</u>	Sia gli oggetti materiali sia gli animali, che le piante.
<u>DANNI CORPORALI:</u>	Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale.
<u>DANNI MATERIALI:</u>	Il pregiudizio economico conseguente la distruzione o il danneggiamento di cose.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Agenzia Contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, e per le prestazioni che la stessa gestisce ed eroga in applicazione della Legge costitutiva e delle delibere e/o scelte operative dei propri organi.

La garanzia è, inoltre, operante per tutte le attività:

- esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
 - attribuite, consentite e delegate all'Agenzia Contraente,
- ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O., salvo che ne derivi all'Assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.L. 163/2006 e ss.mm.ii..

Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 01 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

ART. 02 - PROVA E MODIFICHE DEL CONTRATTO

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale dell'impresa assicuratrice che concede la copertura assicurativa. La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.

ART. 03 - DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza.

Se il contratto viene stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno quattro mesi prima della scadenza.

Ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, si conviene che nell'ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, e' in ogni caso facoltà del Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo di 120 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

Ai sensi dell'art. 29, D.Lgs 163/2006 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche. Al termine di detto periodo il Contraente si riserva la facoltà di richiedere la proroga nei termini sopra indicati. In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa.

ART. 04 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il Contraente non paga il premio entro 60 giorni, l'effetto dell'assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

I premi vengono pagati alla Società Assicuratrice direttamente dal Contraente.

Se, il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del novantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze successive stabilite.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni

normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

ART. 05 - MASSIMALI DI GARANZIA

La Società, sulla base delle presenti condizioni, presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme (massime):

MASSIMALI R.C.T.

Euro 5.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di:
Euro 5.500.000,00 per ogni persona;
Euro 5.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

MASSIMALI R.C.O.

Euro 5.500.000,00 per ogni sinistro con il limite di:
Euro 2.500.000,00 per ogni persona.

Fino a 10.000.000,00 per RCT, RCO ed in combined RCT-RCO e per sinistro.

ART. 06 - VARIAZIONI DI RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data di comunicazione fatta dal Contraente.

A parziale deroga dell'art. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" - l'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 07 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata, telex, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo, indirizzate al Broker.

ART. 08 - REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all'esercizio precedente (da/a 31/12 di ogni anno) negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio anticipato stabilito in polizza.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

In caso di regolazione attiva il Contraente dovrà versare il relativo premio di conguaglio nei 60 giorni successivi al giorno di ricevimento da parte del medesimo della corretta appendice di regolazione emessa dalla Società.

In caso di regolazione passiva la Compagnia dovrà rimborsare il relativo premio netto di conguaglio non oltre i 60 giorni successivi al giorno di invio della corretta appendice di regolazione emessa.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 09 - ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO – PREMIO ANNUO

Fatto salvo quanto previsto all'art. "Variazioni di rischio", il premio annuo è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, come di seguito specificato:

Retribuzioni annue lorde €	Tasso lordo pro-mille	Premio annuo lordo €
38.362.000,00		

ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni dal momento in cui, il settore competente alla gestione del contratto ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

Tuttavia è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Ai fini della garanzia RCO l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermo restando il termine della denuncia del sinistro previsto nel presente articolo, del pari l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell'INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

ART. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'Assicuratore nei limiti del quarto del massimale assicurato. La gestione delle vertenze, compresa la mediazione, negoziazione assistita, avverrà tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome

dell'Assicurato, la Compagnia designerà legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede civile e penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende.

ART. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, la Società può recedere dal contratto da inviarsi mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale, con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.

Anche l'Assicurato/Contraente può recedere dal contratto, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 28/2010 ss.mm.ii..

ART. 14 - ONERI FISCALI

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.

ART. 16 - CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ai sensi di Legge, gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 4% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio.

ART. 17 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso Rischio. In caso di Sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell' art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente polizza sia da altra/e polizza/e, la Società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e polizza/e.

ART. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO

La società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 19 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro i 30 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato);
- d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all'art. "Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro", la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del Contraente e/o dal Broker.

ART. 20 – COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società AON S.P.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del

Contraente e degli Assicurati dalla AON S.P.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui documenti di Assicurazione li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

ART. 21 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG) o il CUP. – CIG/CUP .

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 22 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Dipendenti e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

ART.23 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

ART.24 – VALIDITA' TERRITORIALE

L'assicurazione ha validità nel mondo intero.

ART.24BIS – RECESSO PER MANCATO ADEGUAMENTO CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzione CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, e di contestuale mancato adeguamento alle predette condizioni da parte della Compagnia aggiudicataria.

ART.24^{TER} – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna”, approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.arpa.emr.it).
3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Pagina lasciata intenzionalmente in bianco

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO

ART. 25 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge e dei regolamenti pubblici, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai Rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti gravemente colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di Legge, fatto salvo quanto previsto all'art. "Rinuncia alla rivalsa".

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da Terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da Prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai Prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invaldità permanente minima calcolata sulla base delle tabelle annesse al D. Lgs. Vo n. 38/2000;

Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL, dall'INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell'ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.

La Società risponde delle conseguenze dell'azione di surroga/rivalsa intentate nei confronti dei singoli dipendenti del Contraente per quanto loro personalmente imputabile. Sono equiparati ai dipendenti gli altri collaboratori la cui responsabilità sia nata in occasione della loro partecipazione manuale alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

L'Assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Legge, contratte per colpa dell'Assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Esclusioni per la garanzia malattie professionali

La garanzia non vale:

1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile; per le malattie professionali conseguenti:

Lotto 2) RCT/O

- all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
- all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa; questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
- per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.

ART. 26 - PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Si conviene che non sono considerati terzi i Dipendenti (prestatori di lavoro), limitatamente ai rischi di cui alla precedente assicurazione R.C.O. I Dipendenti sono invece considerati terzi:

- 1* per danni arrecati a cose di loro proprietà;
- 2* qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.

Tutte gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e fisica sono invece considerati terzi.

ART. 27 – PRECISAZIONE SUI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività delle seguenti garanzie:

27.1) Committenza auto ed altri veicoli

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli e veicoli in genere, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- 1* per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- 2* per i danni cagionati con l'uso di biciclette e velocipedi.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni eventuale altra copertura o garanzia assicurativa, di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

27.2) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi, di Amministratori e Dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

27.3) Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a veicoli, autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti ed amministratori, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.4) Mense/Insegne

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino; è compresa la responsabilità civile derivante dalla preparazione e/o somministrazione di cibi e di bevande, anche distribuiti con macchine automatiche.

27.5) Carrelli e Macchine Operatrici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss-mm.ii.

27.6) Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera p)", la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.

27.7) Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempre che il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.8) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia di polizza per ogni sinistro.

27.9) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.10) Danni da furto

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo Esclusioni, lettera d), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.11) Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori

A parziale deroga di quanto previsto all'articolo Esclusioni, lettera e), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.12) Cose in consegna e custodia, consegnati e non consegnati

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'Assicurato è tenuto a rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 e 1785 bis del Codice Civile per furto, sottrazione, distruzione o deterioramento. Sono compresi i danni cagionati alle cose che l'assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.13) Responsabilità Civile personale dei Dipendenti

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compresa:

- quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
- quella di "responsabile dei lavori", di "coordinatore della progettazione dei lavori", di "coordinatore per l'esecuzione dei lavori"

per la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione della Legge 196/03 e ss.mm. ii. in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Tutto quanto sopra entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro. Si precisa che è espressamente tutelata la responsabilità personale dei Dirigenti anche nella loro funzione di componenti di organi societari in rappresentanza della Contraente, tale garanzia non è operante per la partecipazione ad organi societari di Società di capitali.

27.14) Responsabilità da Incendio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni da incendio a terzi.

27.15) Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensostrutture/aree verdi/cabine elettriche/centraline/cabine di monitoraggio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione e/o detenzione a qualsiasi titolo di:

- fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, beni immobili in genere, parcheggi, parchi e giardini, alberi, anche ad alto fusto, piante (compreso l'abbattimento delle stesse) terreni, aree verdi in genere, compresi tutti i relativi impianti fissi e non,
 - tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature,
 - beni mobili ed attrezzature ovunque collocate,
- che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari,
- cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione e/o monitoraggio, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
 - centraline per la rilevazione di sostanze inquinanti di proprietà o noleggiate dalla contraente.

27.16) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e illuminazione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, sorveglianza, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti segnaletici in genere.

La garanzia comprende i danni derivanti da mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale.

27.17) Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili; è però compresa la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia, anche in qualità di committente.

27.18) Corsi di formazione, inserimenti lavorativi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per l'esercizio di corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all'estero, attività di

laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti; in relazione agli inserimenti terapeutici e/o lavorativi presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Ente presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori.

La garanzia comprende, salvo le ipotesi di dolo, la responsabilità civile personale di lavoratori interinali, tirocinanti, borsisti, stagisti, volontari, compresi quelli in servizio civile, lavoratori di pubblica utilità (ai sensi del Decreto legge 274/2000, Decreto ministeriale 26/03/2001, Legge n.10 del 21/02/2014 e smi) e comunque tutti coloro che per ragioni di studio, di formazione, di qualificazione o altro partecipino ad attività per conto dell'Assicurato e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

27.19) Uffici/Magazzini/Parcheggi/ e varie attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi ed attività di competenza statutaria.

27.20) Proprietà e/o gestione di strutture, infrastrutture, macchinari

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione e/o uso e/o detenzione di tutte le strutture, infrastrutture, macchinari, impianti, attrezzature anche quando messi a disposizione di terzi ammessi nell'ambito di lavoro per specifiche attività.

27.21) Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, velocipedi, tricicli e furgoncini.

27.22) Consegna/Prelievo/Rifornimento

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.

27.23) Gestione di attività e/o servizi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale.

27.24) Laboratori

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni in conseguenza all'uso ed alla proprietà di laboratori chimici e di analisi, compreso il rischio conseguente alla elaborazione di esiti e referti e comunque la R.C. per i danni conseguenti a errori durante la redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti inerenti l'attività.

27.25) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, paraboliche, impianti video esterni con telecamere, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica, il tutto anche presso parcheggi ed altri luoghi di competenza del contraente.

27.26) Attività anti-incendio

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da attività di squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato ove si verifica l'esistenza del servizio,

27.27) Lavori di pulizia e manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

27.28) Infermeria e pronto soccorso

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.

27.29) Prelievo di campioni

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dal prelievo di campioni, a scopo di rilevazione, anche per accertamenti da svolgere fuori degli insediamenti della contraente.

27.30) Inquinamento improvviso ed accidentale

A parziale deroga di quanto previsto all'art. "Esclusioni, lettera c)", la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato stesso. L'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall'apposita tabella.

27.31) Raccolta e smaltimento rifiuti

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da raccolta, trasporto e smaltimento di campioni e di rifiuti, uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori; attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale.

27.32) Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 , del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai dipendenti dell'Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

27.33) Affidamento auto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente e Assicurato, in caso di affidamento in uso a qualsiasi titolo a propri amministratori, dipendenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, di veicoli di sua proprietà, e/o locati (leasing), per danni subiti a causa di difetti di manutenzione.

27.34) Precisazioni

La garanzia comprende la responsabilità civile:

- in quanto il Contraente usufruisce di natanti e/o imbarcazioni di terzi, noleggiate, con personale non dipendente alla guida, al solo scopo di adempiere alle attività istituzionali, si conviene che si intendono compresi in garanzia le eventuali responsabilità civili imputabili all'Assicurato a seguito di un evento accidentale durante la navigazione;
- derivante all'Assicurato da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, compresa l'organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni e simili, compreso montaggio e smontaggio di palchi e stand. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi.
- derivante all'Assicurato per danni:
 - a. subiti da dipendenti di società od enti distaccati presso il Contraente/Assicurato
 - b. causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti

27.35) Estensioni di garanzia

In riferimento ai danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissioni e fusioni nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.), tenuto conto delle motivazioni dell'Arpa ER che dichiara:

- Arpa ER non svolge attività di manipolazione di sostanze radioattive né di trasformazione od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
- Le apparecchiature presenti nelle varie sedi di Arpa ER o nelle centraline di rilevamento, sono unicamente dotate di alcuni componenti che rappresentano sorgenti di radiazioni ionizzanti o che funzionano comunque sulla base di emissioni di radiazioni ionizzanti e che dette apparecchiature sono interamente adibite ad attività di analisi laboratoristiche.

Tutto ciò premesso la garanzia comprende i danni dalla detenzione e uso di fonti radioattive necessarie all'attività dell'Assicurato con un massimale per sinistro e per anno pari ad € 3.000.000,00, nelle modalità di seguito enunciate:

- 1) la garanzia è subordinata alla condizione che l'attività dell'Assicurato sia intrapresa con l'osservanza delle norme vigenti in materia, nonché delle prescrizioni della competente Autorità.

L'Assicurato si impegna altresì ad uniformarsi alle norme ed alle prescrizioni successivamente emanate, a valersi esclusivamente di personale tecnico specializzato ed idoneamente protetto e ad allontanare qualsiasi persona estranea all'impiego delle fonti radioattive dai locali di conservazione od uso delle fonti stesse;

- 2) l'Assicurato accorda alla Società la facoltà di ispezione del rischio, senza che tale facoltà diminuisca gli impegni e gli obblighi assunti in forza della presente garanzia;
- 3) il massimale per sinistro indicato rappresenta il limite di esposizione della Società per ciascun periodo assicurativo annuo.

Per altre tipologie di rischio non sopra descritte la garanzia non comprende i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissioni e fusioni nucleari, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

ART. 28 - ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s. 209/2005;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
 - alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento, tranne quanto previsto alla clausola "Inquinamento improvviso ed accidentale";
- d) da furto, tranne quanto previsto alla clausola "Danni da furto";
- e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell'attività, tranne quanto previsto alla clausola "Danni alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori";

Lotto 2) RCT/O

- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto alle clausole "Servizio di polizia municipale" e "Impiego di fuochi artificiali". La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- h) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, ad eccezione di quanto previsto alla clausola "Terremoto, Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni" se attivata.
- i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzie R.C.O.;
- j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
- k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- m) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;
- n) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose;
- o) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del Dlgs 209/2005
- p) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola "Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia " nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato alla clausola "Farmacie e smercio prodotti in genere";
- q) derivanti dalla malpractice medica
- r) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM).
- s) derivanti da violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni firma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
- t) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.

ART. 29 – LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI

In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 30 – FRANCHIGIA

Le garanzie di polizza sono prestate con l'applicazione di una franchigia fissa per sinistro prevista nella scheda di polizza che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché a liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Ogni dodici mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire al Contraente tramite lettera raccomandata R/R l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, dei seguenti dati:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- documento provante il risarcimento (a titolo meramente esemplificativo, copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente)
- importo da recuperare nei confronti del Contraente.

Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento direttamente alla Compagnia di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dal ricevimento della corretta richiesta scritta da parte della Società.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della corretta richiesta.

ART. 31 – LIMITI DI RISARCIMENTO

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.5, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e/o scoperti.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sottoriportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Descrizione	Scoperto	Franchigia €	Limite di Risarcimento
Ogni e qualsiasi danno	nessuno	1.000,00	I massimali di polizza, salvo quanto diversamente convenuto
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno	10%	1.000,00	€ 750.000,00
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno	Nessuno	1.000,00	€ 750.000,00
Inquinamento accidentale	10%	2.500,00	€ 750.000,00
Danni da interruzione e sospensione di attività	10%	1.000,00	€ 1.000.000,00
Danni a condutture ed impianti sotterranei	10%	1.500,00	€ 750.000,00
Danni da Acquedotti e rete fognaria	Nessuno	1.000,00	€ 250.000,00

Autoveicoli di amministratori e dipendenti in sosta	Nessuno	1.000,00	€ 250.000,00
Danni da Incendio	Nessuno	1.000,00	€ 1.000.000,00
Danni da Furto	10%	1.000,00	€ 50.000,00
Danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito dei lavori.	10%	1.000,00	€ 500.000,00
Cose in consegna e custodia	Nessuno	1.000,00	€ 350.000,00
Estensione di garanzia	Nessuno	1.000,00	€ 3.000.000,00
Lavori in economia	Nessuno	1.000,00	€ 250.000,00

La Società

Il Contraente

Dichiarazione del Contraente Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione qui sotto richiamati:

Art. 05 – Massimali di garanzia

Art. 06 - Variazioni di rischio

Art. 10 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

Art. 12 - Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro

Art. 13 - Foro competente

Art. 17 - Altre Assicurazioni

Art. 24 - Validità Territoriale

Art. 26 – Precisazioni sulla qualifica di Terzo

Art. 28 – Esclusioni

Art. 29 – Limitazione ed esclusioni embarghi e sanzioni

Art. 30 – Franchigia e SIR

Art. 31 - Limiti di risarcimento

La Società

Il Contraente

Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
INFORTUNI CUMULATIVA**

La presente polizza è stipulata tra

ARPA EMILIA ROMAGNA
VIA Po, 5
40139 – BOLOGNA
C.F. 04290860370
CIG 62491398A2

e

Società Assicuratrice
Agenzia di
.
.

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.10.2015
Alle ore 24.00 del :	31.10.2018

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni:	31.10
--------------------------------	--------------

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DELL'ATTIVITA'

Art.1	Definizioni
Art.2	Identificazione degli Assicurati

SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede
Art.2	Assicurazione presso diversi Assicuratori
Art.3	Durata e proroga del contratto
Art.4	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art.5	Regolazione del premio
Art.6	Recesso a seguito di sinistro
Art.7	Modifiche dell'assicurazione
Art.8	Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Art.9	Oneri fiscali
Art.10	Foro competente
Art.11	Interpretazione del contratto
Art.12	Titolarità dei diritti nascenti dal contratto
Art.13	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.14	Coassicurazione e delega
Art.15	Clausola Broker
Art.16	Rinvio alle norme di legge
Art.17	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.18	Recesso per mancato adeguamento CONSIP
Art.19	Codice di comportamento

SEZIONE 3 RISCHI COPERTI

Art.1	Oggetto dell'assicurazione
Art.2	Rimborso spese mediche e farmaceutiche
Art.3	Diaria di ricovero
Art.4	Diaria di gessatura
Art.5	Diaria per inabilità temporanea
Art.6	Malattie contratte in servizio e per cause di servizio
Art.7	Servizio di Protezione civile
Art.8	Spese di pronto soccorso e/o trasporto a carattere sanitario
Art.9	Rientro sanitario
Art.10	Rimpatrio salma
Art.11	Danni estetici
Art.12	Rischio aeronautico
Art.13	Servizio militare
Art.14	Rischio guerra
Art.15	Responsabilità civile del Contraente
Art.16	Ernie e lesioni da sforzo

SEZIONE 4 ESCLUSIONI

Art.1	Esclusioni
Art.2	Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili

SEZIONE 5 GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1	Criteri di indennizzabilità
Art.2	Valutazione del danno - Controversie
Art.3	Liquidazione dell'indennità
Art.4	Rinuncia all'azione di surroga
Art.5	Anticipi indennizzi
Art.6	Denuncia di sinistro e relativi obblighi

SEZIONE 6 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, CATEGORIE, GARANZIE E CAPITALI ASSICURATI, CALCOLO DEL PREMIO

Art.1	Limiti di indennizzo
Art.2	Categorie, garanzie e capitali assicurati
Art.3	Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione del premio
Art.4	Riparto di coassicurazione
Art.5	Disposizione finale

SEZIONE 1	DEFINIZIONI
------------------	--------------------

Art.1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione
Polizza :	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
Beneficiario :	In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l'assicurato stesso.
Società :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker :	AON S.p.A Società incaricata dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuta dalla Società.
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo :	La somma dovuta dalla Società, in caso di sinistro, all'Assicurato e/o agli aventi diritto.
Franchigia :	La parte di danno espressa in misura fissa che l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte di danno espressa in misura percentuale che l'Assicurato tiene a suo carico.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Infortunio :	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea e/o un ricovero e/o un rimborso spese
Malattia	Ogni alterazione a carattere evolutivo dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Morte presunta	Il mancato ritrovamento del corpo dell'Assicurato entro un anno dal verificarsi di un infortunio, deve intendersi parificata al caso di morte e parimenti indennizzata
Invalità permanente :	La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica dell'Assicurato di svolgere una generica e normale attività od un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.
Inabilità temporanea :	La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale

	o parziale, della capacità generica dell'Assicurato di svolgere una generica e normale attività od un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'Assicurato.
Istituto di cura:	L'ospedale pubblico, la clinica, la casa di cura sia accreditati presso il Servizio Sanitario Nazionale che privati, legalmente riconosciuti e regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, nonché qualsiasi altro istituto e/o struttura per convalescenza o per lunga degenza, dotato di attrezzature per il pernottamento di pazienti e per la terapia di eventi morbosi o lesivi, autorizzato all'erogazione di assistenza socio-sanitaria e/o ospedaliera.
Ricovero:	La degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Massimale/Somma/capitale assicurato per sinistro	La massima esposizione economica della Società per sinistro.
Limite di risarcimento	La massima esposizione economica della Società in caso sinistro che coinvolga più persone assicurate.
Sforzo	L'impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esulano per intensità dalle ordinarie abitudini di vita dell'Assicurato
Comunicazione	Per comunicazioni alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, PEC, telefax, e-mail o altri mezzi documentabili. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione
Atti di terrorismo	Una qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzata da una persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico, o religioso, o ideologico o etnico.
Rischio in itinere	I trasferimenti, effettuati con qualsiasi mezzo di locomozione, oppure a piedi, dall'Assicurato, tra la propria abitazione, anche se occasionale, ed il normale luogo di lavoro e/o abituale destinazione, sia all'andata che al ritorno, oppure qualsiasi altro luogo ove l'Assicurato si rechi a svolgere la propria mansione e/o occupazione assicurata e/o attività. La garanzia si intende operante anche durante le operazioni di salita e discesa dai mezzi di trasporto, nonché, nei termini di cui sopra,

	durante il tragitto da e per qualsiasi luogo in cui l'Assicurato si debba recare e/o si sia recato in virtù del proprio stato di "reperibilità" professionale.
--	--

Art.2 – Identificazione degli Assicurati

La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie, riportate alla Sezione 6 della presente polizza, per le quali il Contraente ha l'obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all'attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della denuncia delle generalità delle persone assicurate. Per la loro identificazione si farà riferimento ai registri tenuti dal Contraente.

Il Contraente resta altresì esonerato dall'obbligo di notificare preventivamente alla Società le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate all'atto della stipula del presente contratto, o degli inserimenti successivi, o che dovessero in seguito sopravvenire.

La presente polizza si intende operante per infortuni occorsi nel mondo intero.

Gli eventuali indennizzi verranno corrisposti solo in Italia in Euro (€).

SEZIONE 2

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – buona fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C..

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art.2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione. Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future. Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.

Gli Assicurati sono esentati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.

In caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art.1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute.

In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell'art.1910 del Codice Civile.

Art.3 - Durata e proroga del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta.

E' facoltà delle parti di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno quattro mesi prima della scadenza.

Ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, si conviene che nell'ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, è in ogni caso facoltà del Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo di 120 giorni.

La Società si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 120/360 del premio annuale.

Ai sensi dell'art. 29, D.Lgs 163/2006 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche. Al termine di detto periodo il Contraente si riserva la facoltà di richiedere la proroga nei termini sopra indicati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa.

Art.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

La Compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento dei premi o delle rate di premio entro i 60 giorni successivi all'effetto della presente polizza di assicurazione, nonché dei rinnovi, proroghe e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose.

I premi vengono pagati alla Società Assicuratrice direttamente dal Contraente.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art.5 – Regolazione del premio

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dai conteggi esposti in polizza nell'apposita Sezione ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante il periodo riferito all'esercizio precedente (da/a 31.12 di ogni anno) negli elementi presi come base per il conteggio del premio. Il Contraente è pertanto esonerato dall'obbligo di comunicare le variazioni intervenute nel corso di ogni annualità assicurativa, e pertanto ogni persona rientrante nella categoria assicurata per ogni singola partita/categoria deve ritenersi in garanzia a tutti gli effetti.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

In caso di regolazione attiva il Contraente dovrà versare il relativo premio di conguaglio nei 60 giorni successivi al giorno di ricevimento da parte del Contraente della corretta appendice di regolazione emessa dalla Società.

In caso di regolazione passiva la Compagnia dovrà rimborsare il relativo premio netto di conguaglio non oltre i 60 giorni successivi al giorno di invio della corretta appendice di regolazione emessa.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale la Società avrà diritto di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, avrà diritto di agire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art.6 - Recesso a seguito di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto da inviarsi mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale, con preavviso di 120 giorni. Il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del ricevente. In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società si impegna a trasmettere al Contraente, contestualmente alla comunicazione di recesso, le informazioni utili sulla sinistrosità pregressa.

Art.7 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art.8 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex PEC o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 9 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art.10 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art.12 – Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art.13 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art.14 - Coassicurazione e delega (Valevole in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società AON S.P.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.P.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui documenti di Assicurazione li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposita tabella della Sezione 6) alla presente Polizza.

Art.15 - Clausola Broker

L'ente assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi dovuti agli assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presene assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli assicuratori stessi.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 4% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Art.16 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 17- Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 18 – Recesso per mancato adeguamento CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzione CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, e di contestuale mancato adeguamento alle predette condizioni da parte della Compagnia aggiudicataria.

Art. 19 – Codice di comportamento

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.arpa.emr.it).

3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

SEZIONE 3	RISCHI COPERTI
------------------	-----------------------

Art.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività dichiarate dal Contraente.

L'assicurazione vale per assicurato e per sinistro altresì per le garanzie di cui ai seguenti artt. 2, 3, 4, 5, 6, della presente Sezione purché richiamate per le singole categorie di Assicurati alla Sezione 6. Si ritengono invece automaticamente prestate per tutti gli Assicurati e per sinistro le garanzie di cui ai restanti articoli della presente Sezione. E' considerata "morte" anche lo stato di "coma irreversibile" conseguente ad infortunio.

Sono compresi in garanzia anche:

- 1* l'asfissia non di origine morbosa, soffocamento da ingestione di solidi e/o liquidi;
- 2* gli avvelenamenti o le intossicazioni conseguenti ad ingestione od assorbimento di sostanze, anche aventi origine traumatica;
- 3* contatto con acidi o corrosivi;
- 4* la rottura sottocutanea del tendine di Achille;

- 5* le affezioni, alterazioni patologiche conseguenti a calci e/o morsi di animali, rettili, aracnidi, nonché ustioni, punture di insetti, contatto con piante e/o vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche), esclusa la malaria;
- 6* l'annegamento;
- 7* l'assideramento ed il congelamento;
- 8* la folgorazione e scariche elettriche in genere, anche conseguenti ad azione del fulmine;
- 9* i colpi di sole o di calore o di freddo ed altre conseguenze termiche ed atmosferiche;
- 10* le lesioni (esclusi gli infarti) determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- 11* gli infortuni derivanti da aggressioni in genere, nonché quelli per legittima difesa o per dovere di solidarietà umana;
- 12* gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismi, attentati, sequestri, aggressioni, rapine, azioni di dirottamento o di pirateria a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- 13* gli infortuni derivanti da malore ed incoscienza;
- 14* gli infortuni riportati durante il servizio militare, la partecipazione a squadre antincendio e protezione civile;
- 15* le lesioni sofferte in conseguenza di comportamenti colposi degli assicurati e del Contraente ai sensi dell'art. 1900 del C.C. fatto salvo il caso di dolo del Contraente, nonché in stato di malore od incoscienza o conseguenti a colpi di sonno o vertigini;
- 16* gli infortuni subiti durante i viaggi in aereo ed elicottero (rischio volo);
- 17* gli infortuni derivanti da imprudenza, imperizia e negligenza anche gravi;
- 18* gli infortuni derivanti dall'uso o guida di tutti i veicoli a motore e non, natanti, compresa la salita e la discesa dal veicolo e natante;
- 19* gli infortuni causati da calamità e forze della natura compresi terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvioni, straripamenti, inondazioni, frane, allagamenti, neve, grandine, smottamenti, valanghe, slavine;
- 20* gli infortuni causati da influenze termiche ed atmosferiche;
- 21* gli infortuni derivanti da abuso di alcolici, con l'esclusione di quelli subiti alla guida di veicoli e/o natanti in genere;
- 22* ernie addominali da sforzo e strappi muscolari derivanti da sforzo;
- 23* ernie traumatiche;
- 24* la "morte presunta".

Art.2 – Rimborso spese mediche e farmaceutiche (valida ove richiamata)

La Società garantisce fino alla concorrenza del massimale espresso per la singola categoria nell'apposita scheda della Sezione 6 e per sinistro, il rimborso delle spese per: onorari dei medici, dei chirurghi e di ogni altro soggetto componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale di intervento, interventi chirurgici anche ambulatoriali, rette di degenza in ospedali e istituti/case di cura, analisi ed accertamenti medico-legali e diagnostici, strumentali, esami di laboratorio, compresa l'artroscopia diagnostica ed operativa, terapie fisiche, apparecchi terapeutici ed endoprotesi, visite mediche, specialistiche, cure oculistiche, applicazione di apparecchi gessati, bendaggi, e docce di immobilizzazione, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici ortopedici sostitutivi di parti anatomiche, acustici, odontoiatrici e sanitari incluse carrozzelle ortopediche, nonché per cure odontoiatriche, odontotecniche e protesi dentarie, e le spese per cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera), le spese farmaceutiche rese necessarie a

seguito dell'infortunio.

Vengono inoltre comprese in garanzia le spese per l'acquisto di lenti, comprese quelle a contatto sino alla concorrenza di € 500,00 per evento.

Sono inoltre comprese le spese per riparazione di carrozzini e passeggini dei portatori di handicap, purché dette spese siano rese necessarie a seguito di eventi che abbiano causato infortunio, sino alla concorrenza di € 250,00 per evento.

La Società effettua il pagamento di quanto dovuto su presentazione, in originale, delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate.

Il pagamento viene effettuato a cura ultimata. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

Art.3 – Diaria di ricovero (valida ove richiamata)

La Società corrisponde, in caso di infortunio o malattia indennizzabile ai termini della presente polizza, l'indennità giornaliera per ogni giorno di degenza, con il limite massimo di gg 365, effettuato in Istituti di Cura pubblici, accreditati o privati in Italia o all'estero. Al fine del computo dei giorni di degenza, il giorno di entrata e quello di uscita sono computati come un singolo giorno.

Art.4 – Diaria di gessatura (valida ove richiamata)

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti l'applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, l'indennità giornaliera per ogni giorno di effettiva applicazione dell'apparecchio gessato o del tutore immobilizzante equivalente, fino ad un massimo di gg 60.

Art.5 – Diaria per inabilità temporanea (valida ove richiamata)

La Società corrisponde, in caso di infortunio indennizzabile ai termini della presente polizza che comporti una inabilità dell'Assicurato ad attendere le sue occupazioni professionali o abituali, l'indennità giornaliera per un periodo massimo di 365 giorni, a decorrere dalle ore 24 del giorno dell'infortunio fino alle ore 24 dell'ultimo giorno di inabilità.

La presente garanzia vale altresì per le spese sostenute dall'Assicurato conseguenti a malattia contratta per ragioni di servizio solo nel caso venga contemporaneamente attivata la garanzia "Malattie contratte in servizio e per cause di servizio" di cui all'art. 6 della presente Sezione.

Art. 6 – Malattie contratte in servizio e per cause di servizio (valida ove richiamato)

L'assicurazione viene estesa ai sensi delle Leggi in vigore anche alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio che abbiano per conseguenza la morte e l'invalidità permanente. L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti al massimo entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali, quelle tubercolari e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

Non si darà luogo ad indennizzo per l'invalidità permanente, causata da malattia contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale. Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

Art.7 – Spese di pronto soccorso e/o trasporto a carattere sanitario

La Società rimborsa fino al limite di € 1.000,00= le spese di pronto soccorso (anche se non consumate in Istituto di cura) e/o per il trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo dal luogo dell'infortunio ad un Istituto di Cura attrezzato, il trasporto tra Istituti di Cura e dall'Istituto di Cura al domicilio dell'Assicurato a mezzo auto-ambulanza.

La presente garanzia vale altresì per le spese sostenute dall'Assicurato conseguenti a malattia contratta per ragioni di servizio solo nel caso venga contemporaneamente attivata la garanzia "Malattie contratte in servizio e per cause di servizio" di cui all'art. 6 della presente Sezione.

Art.8 – Rientro sanitario

La Società rimborsa, fino al limite di €. 1.000,00.= le spese sostenute dall'Assicurato in caso di infortunio che lo colpisca nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente e che renda necessario il suo trasporto con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo in istituto di cura attrezzato in Italia.

La presente garanzia vale altresì per le spese sostenute dall'Assicurato conseguenti a malattia contratta per ragioni di servizio solo nel caso venga contemporaneamente attivata la garanzia "Malattie contratte in servizio e per cause di servizio" di cui all'art. 6 della presente Sezione.

Art.9 – Rimpatrio salma (valido in Italia e all'Estero)

La Società rimborsa, fino al limite di €. 1.000,00.= per sinistro le spese sostenute per il rimpatrio della salma dell'Assicurato, in caso di decesso a seguito di infortunio o malattia che lo colpisca nel corso di una missione o viaggio disposto dal Contraente, fino al luogo di sepoltura.

Art.10 – Danni estetici

Si conviene che in caso di infortunio non escluso dalle Condizioni della presente polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborserà comunque le spese documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica, il tutto entro il limite di €.10.000,00= per evento.

Art.11 – Rischio aeronautico

L'assicurazione comprende gli infortuni, compresi quelli derivanti da attentati, pirateria, sabotaggio, terrorismo, forzato dirottamento purché non conseguenti a guerra (anche se non dichiarata), ad insurrezione o tumulti popolari, che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.

Il cumulo delle somme assicurate, con questa garanzia o con altre assicurazioni, da chiunque stipulate a favore degli stessi Assicurati per il rischio volo in abbinamento a polizze infortuni comuni, non potrà superare le somme assicurate:

- €2.000.000,00.= per il caso di invalidità permanente
- €2.000.000,00.= per il caso morte
- € 500,00.= al giorno per inabilità temporanea

per persona e di:

- €7.000.000,00.= per il caso di invalidità permanente
- €7.000.000,00.= per il caso di morte
- €10.000,00.= al giorno per inabilità temporanea

complessivamente per aeromobile.

In detta limitazione per aeromobile rientrano i capitali riferentesi ad eventuali altre persone assicurate per lo stesso rischio con altre polizze infortuni, unicamente se stipulate dallo stesso Contraente.

Nell'eventualità che i capitali complessivamente assicurati eccedessero gli importi sopraindicati, le indennità spettanti in caso di sinistro saranno adeguate con riduzione ed imputazione proporzionale sui singoli contratti.

Art.12 – Servizio militare

Per quanto riguarda il personale alle dirette dipendenze del Contraente, durante il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo, l'arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale l'assicurazione resta valida ma non comprende gli infortuni subiti durante le attività militari così come definite in precedenza.

L'assicurazione è invece operante nei confronti di coloro che esplicano il servizio sostitutivo di quello militare di leva quali addetti ai corpi di polizia municipale, nonché quali volontari del servizio civile.

Art.13 – Rischio guerra

A parziale deroga del disposto dell'Art.1 Sezione 4, la garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra civile, guerra, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata e non dichiarata), per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

Art.14 – Responsabilità civile del Contraente

La Società assicura il Contraente per il caso in cui l'Assicurato o, nell'ipotesi di morte, i suoi beneficiari, o soltanto alcuni di essi, non accettino, quale completa tacitazione per l'infortunio, l'indennizzo liquidato ai sensi della presente polizza ed avanzino nei confronti del Contraente stesso maggiori pretese a titolo di responsabilità civile.

Verificandosi tale caso il predetto indennizzo viene accantonato per essere computato nel risarcimento e la Società risponde della maggiore somma che il Contraente fosse tenuto a pagare fino alla concorrenza di un ulteriore importo pari a quello dell'indennizzo stesso.

Qualora il Contraente abbia stipulato per le medesime persone polizza di Responsabilità Civile, la presente garanzia è operante solo per l'eventuale eccedenza del danno rispetto al massimale assicurato a titolo di Responsabilità Civile.

La presente garanzia non è operante quando:

- l'infortunio non è indennizzabile ai sensi della polizza;
- l'infortunio è indennizzabile ai sensi della norma "Rischio aeronautico".

Le disposizioni contenute nel presente articolo potranno non essere applicate su richiesta scritta alla Società da parte del Contraente.

Art.15 – Ernie e lesioni da sforzo

La garanzia è estesa alle ernie ed alle lesioni in genere conseguenti a sforzo.

Per le ernie operabili viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 2% della somma assicurata per la Invalidità Permanente.

Per le ernie non operabili, l'indennizzo viene computato in base alla tabella INAIL precedentemente indicata, fermo restando un limite massimo di risarcimento pari al 10% della somma assicurata per la Invalidità Permanente.

SEZIONE 4	ESCLUSIONI
------------------	-------------------

Art.1 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni occorsi:

1. in occasione di eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata, salvo quanto previsto all'art.13 Sezione 3;
2. durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei, salvo quanto previsto alla Sezione 3;
3. in conseguenza di dolo o di azioni delittuose dell'Assicurato;
4. sotto influenza di stupefacenti, psicofarmaci ed allucinogeni assunti volontariamente fatto salvo se dietro prescrizione medica;
5. in conseguenza diretta od indiretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
6. in occasione della partecipazione a gare e corse (e relative prove) calcistiche, ciclistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove) che comportano l'uso o la guida di veicoli a motore e natanti, salvo che si tratti di regolarità pura, dalla pratica del paracadutismo, del pugilato e dell'alpinismo;
7. a parziale deroga dell'art. 1, sez. 3, derivanti da atti terroristici posti in essere tramite l'uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche, qualunque sia il tipo di arma e/o ordigno e/o congegno utilizzato per portare a termine l'azione. Sono comunque esclusi dalla garanzia tutti gli infortuni derivanti da atti terroristici cui l'Assicurato abbia partecipato in modo volontario.

Art.2 – Persone escluse dall'assicurazione o non assicurabili

Non sono coperte dalla presente polizza, a prescindere dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoici, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

SEZIONE 5	GESTIONE DEI SINISTRI
------------------	------------------------------

Art.1 – Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano

indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

a) MORTE

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per l'invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, i beneficiari, o in difetto di designazione, gli eredi dell'Assicurato, non sono tenuti ad alcun rimborso ed hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

b) MORTE PRESUNTA

La Società dichiara che se il corpo dell'Assicurato non venisse trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento e naufragio del mezzo di trasporto aereo, lacustre, fluviale o marittimo, fermo restando quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione, verrà riconosciuto l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio.

Quando sia stato effettuato il pagamento delle indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle intere somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente convenzione.

Le lesioni corporali causate dall'esposizione agli elementi della natura dovuti ad un atterraggio di fortuna, arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto sopra richiamato, sono peraltro garantite dalla presente polizza.

c) INVALIDITA' PERMANENTE

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - ma comunque entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquiderà per tale titolo e solo in questo caso una indennità calcolata sulla somma assicurata al momento dell'infortunio per l'invalidità permanente, come segue:

la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.L. n. 38/2000 con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni ed integrazioni, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente totale.

La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa.

Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un

avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente.

In caso di valutazione della Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 50%, verrà liquidata una somma pari al 100% della somma assicurata.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi, tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga l'importo liquidato od offerto ai beneficiari, o in difetto di designazione degli stessi, agli eredi dell'Assicurato secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

d) DIARIE

Qualora sia provato che l'infortunio ha causato l'inabilità temporanea o il ricovero o l'applicazione di gessature o di tutore immobilizzante equivalente, la Società con riferimento alla natura ed alla conseguenza delle lesioni riportate dall'Assicurato, liquida l'indennità giornaliera, se prevista per la categoria, integralmente.

L'indennità cessa con il giorno della avvenuta guarigione risultante dal certificato medico; se però l'Assicurato non trasmette tale certificato, viene considerata data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato medico regolarmente inviato. L'indennità viene corrisposta per il periodo massimo previsto alla Sezione 6 della presente polizza.

Le diarie non sono cumulabili tra loro. In caso indennizzabilità per più diarie, è data facoltà all'Assicurato, di scegliere la liquidazione di quella avente durata o importo liquidabile maggiore.

e) SPESE MEDICHE

La Società, in caso d'infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l'invalidità permanente, rimborsa all'Assicurato, fino alla concorrenza dell'importo convenuto con il massimo di quanto stabilito alla Sezione 6, le spese sostenute.

Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell'Assicurato.

Art.2 – Valutazione del danno - Controversie

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da un fiduciario da essa designato, con l'Assicurato e/o il Contraente, o persona da esso designata.

Le divergenze sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dalla presente polizza, possono essere demandate per iscritto a un collegio di tre medici, nominati uno per Parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Una volta richiesta la convocazione del collegio medico da parte dell'Assicurato, con l'indicazione del nome del medico designato, l'Impresa è tenuta a comunicare all'Assicurato, entro trenta giorni dalla richiesta, il nome del medico che essa a sua volta avrà designato.

Ciascuna delle parti, Assicurato e Società, sostiene le proprie spese e remunera il medico designato da essa, mentre la Società contribuirà interamente alle spese ed alle competenze del terzo medico.

È facoltà del Collegio medico rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale

Art.3 – Liquidazione dell'indennità

Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquiderà l'indennità che risulti dovuta, ne darà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvederà al pagamento. L'indennità viene corrisposta in Italia in Euro.

Art.4 - Rinuncia all'azione di surroga

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto all'azione di surroga che potesse competere per l'art.1916 C.C. verso i responsabili dell'infortunio e malattia.

Art.5 – Anticipi indennizzi

A seguito di un infortunio indennizzabile contrattualmente, e dietro specifica richiesta dell'Assicurato, la Compagnia è tenuta ad anticipare il risarcimento sino ad un massimo di Euro 25.000,00, sempreché sia presumibile una invalidità permanente liquidabile superiore al 5% di quella totale.

Art. 6 – Denuncia del sinistro e relativi obblighi

La denuncia di sinistro dovrà essere indirizzata per iscritto al Broker, o all'Agenzia a cui è assegnata la polizza o alla Società, entro 30 giorni da quando il Settore del Contraente, competente alla gestione del contratto, ne ha avuto conoscenza o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, ai sensi ed a parziale deroga dell'Art. 1913 del C.C.

La denuncia dell'infortunio dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento, nonché le cause che lo hanno determinato, ed essere corredata, se ricorre il caso, da certificato medico e/o del pronto soccorso.

Successivamente il Contraente o l'Assicurato, deve inviare periodicamente e sino a guarigione avvenuta, certificati medici sul decorso delle lesioni, nonché le fatture, notule e ogni altro documento comprovante le spese mediche o farmaceutiche sostenute e rimborsabili.

Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, dovrà essere dato immediatamente avviso alla Società a mezzo telefax e/o e-mail e/o PEC e/o telegramma.

SEZIONE 6	LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, CATEGORIE, GARANZIE E CAPITALI ASSICURATI, CALCOLO DEL PREMIO
------------------	--

Art.1 –Limiti di indennizzo e franchigie

La Compagnia non liquiderà indennizzi superiori ad € 15.000.000,00= qualora il sinistro coinvolga più persone.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, agli Assicurati verrà corrisposto l'indennizzo previsto dal presente contratto senza applicazione di alcuna franchigia, salvo quanto previsto all'Art.9 malattie contratte per ragioni di servizio Sezione 3) e salvo quanto sotto indicato:

Limitatamente agli Assicurati di età:

- superiore a 75 anni, non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore al 3%;
- superiore a 80 anni, non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado inferiore al 5%.

Qualora invece l'invalidità risultasse superiore a tali percentuali, l'indennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente.

Nel caso in cui l'invalidità fosse superiore al 50% della totale, le franchigie suddette si intenderanno abrogate.

Art.2 Categorie, garanzie e somme/capitali assicurati

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per sinistro e per ogni persona appartenente alle categorie qui di seguito evidenziate e per le garanzie e capitali assicurati specifici della singola categoria.

Art.2.1 Obblighi assicurativi come da CCNL comparto del 20/09/2001 art. 25 e CCNL Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del 08/06/2000 art. 24, compresi i Direttori tutti -Infortuni conducenti veicolo privato

L'assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente, compresi anche gli infortuni subiti da personale dipendente di altri Enti in comando presso la Contraente, subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, durante la guida di veicoli non intestati al P.R.A. al Contraente, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di dette prestazioni, tale garanzia è estesa anche alle persone di cui sia autorizzato il trasporto.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Garanzia	Capitali assicurati
Caso Morte	€ 300.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 350.000,00
Rimborso spese mediche e farmaceutiche da infortunio	€ 10.000,00

Preventivo Kilometri percorsi	40.000
--------------------------------------	--------

Art.2.2 Obblighi assicurativi come da CCNL comparto del 20/09/2001 art. 25 e CCNL Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del 08/06/2000 art. 24., compresi i Direttori tutti - Infortuni conducenti veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente

L'assicurazione è prestata contro gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente, compresi anche gli infortuni subiti da personale dipendente di altri Enti in comando presso la Contraente,

subiscano in occasione della guida di veicoli, compresi i velocipedi di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o comodato all'Ente; tale garanzia è estesa anche alle persone di cui sia autorizzato il trasporto.

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Garanzia	Capitali assicurati €
Caso Morte	300.000,00=
Caso Invalidità Permanente	350.000,00=
Rimborso spese mediche e farmaceutiche da infortunio	10.000,00=

a) Numero Veicoli assicurati	185
b) Numero Velocipedi assicurati	15

Art.2.3 Obblighi assicurativi ex L. 836/1973 e s.m.i., L. 417/1978 e s.m.i. e C.C.N.L. Comparto Sanità -Infortuni persone in trasferta – rischio volo

L'assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente subiscano in occasione di trasferta, all'interno o all'estero, durante i viaggi aerei effettuati in qualità di passeggero di velivoli ed elicotteri eserciti da società di traffico regolare, esclusivamente durante il trasporto di passeggeri, ed è prestata per le somme corrispondenti a quelle assicurate con la presente polizza e per rischi da essa previsti. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da aeroclubs.

Per numero di voli effettuati devono intendersi i viaggi di andata e ritorno, mentre non dovranno essere conteggiati i voli relativi a scali intermedi (qualora effettuati).

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti durante le operazioni di decollo e/o atterraggio nonché per la salita a bordo sul veicolo e/o viceversa.

In caso di incidente aeronautico e/o atti di terrorismo aereo, sono compresi in garanzia anche gli infortuni occorsi al di fuori dell'aeromobile durante atti compiuti per solidarietà umana e/o salvaguardia della propria integrità fisica. In tali circostanze l'Assicurazione comprende, oltre agli infortuni di cui all'art. 1, Sez. 3, altresì l'annegamento e gli infortuni derivanti da imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato.

Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente ai sensi di Legge.

Garanzia	Capitali assicurati
Caso Morte	€ 300.000,00
Caso Invalidità Permanente	€ 350.000,00
Rimborso spese mediche e farmaceutiche da infortunio	€ 10.000,00

Numero voli effettuati	100
-------------------------------	------------

Art.3 – Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione

Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella tabella "elementi per il calcolo del premio" rappresentante il totale degli importi per singola categoria calcolati sulla base dei tassi e premi sotto riportati.

Al termine di ogni annualità la Società provvederà, sulla base degli elementi variabili di polizza presi come base per la determinazione del premio, a redigere la regolazione del premio nei termini di cui all'Art. 5 della Sezione 1) di polizza.

Art.4 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate :

Società	Agenzia	Percentuale di ritenzione

Art.5 – Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Categorie Assicurate	Tipo dato variabile	Montante dato variabile	Premio lordo pro-veicolo/velocipede pro-volo e tasso lordo applicato	Totale Annuo lordo €
Art.2.1 Obblighi assicurativi come da CCNL comparto del 07/04/99 – art. 25 e CCNL Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del 08/06/2000 art. 24., compresi i Direttori tutti -Infortuni	N. km percorsi	40.000		

conducenti veicolo privato				
Art.2.2 Obblighi assicurativi come da CCNL comparto del 07/04/99 – art. 25 e CCNL Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del 08/06/2000 art. 24., compresi i Direttori tutti	N. veicoli assicurati	185		
- Infortuni conducenti veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente	N. velocipedi assicurati	15		
Art. 2.3 Obblighi assicurativi ex L. 836/1973 e s.m.i., 417/1978 e s.m.i. e CCNL Comparto Sanità – rischio volo	N. voli effettuati	100		
TOTALE €				

Scomposizione del premio:

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE	€	.=
<u>IL CONTRAENTE</u>	<u>LA SOCIETÀ</u>	

Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE
LIBRO MATRICOLA**

Sezioni I Responsabilità Civile Auto
Sezione II Auto Rischi Diversi

La presente polizza è stipulata tra

ARPA EMILIA ROMAGNA
VIA Po, 5
40139 – BOLOGNA
C.F. 04290860370
CIG 624915128B

e

Società Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31.10.2015
Alle ore 24.00 del :	31.10.2018

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni:	31.10
--------------------------------	--------------

SOMMARIO

DEFINIZIONI E IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI

Art. 1	Definizioni
Art. 2	Identificazione dei veicoli assicurati

SEZIONE I) RESPONSABILITA' CIVILE AUTO

Art. 1	Oggetto dell'assicurazione
Art. 2	Esclusioni e rinuncia al diritto di rivalsa
Art. 3	Assicurazione amministrata a libro matricola
Art. 4	Massimali di garanzia
Art. 5	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, aggravamento, diminuzione – Buona fede
Art. 6	Estensione territoriale
Art. 7	Pagamento del premio e regolazione premio
Art. 8	Durata e proroga del contratto – Adeguamento del premio
Art. 9	Periodo di osservazione della sinistrosità
Art.10	Determinazione del premio – comunicazioni del contraente
Art.11	Trasferimento della proprietà del veicolo
Art.12	Attestazione dello stato di rischio
Art.13	Duplicato del certificato e/o contrassegno e/o carta verde
Art.14	Modalità per la denuncia dei sinistri ed obblighi dell'assicurato
Art.15	Riparazioni
Art.16	Gestione delle vertenze
Art.17	Risoluzione copertura assicurativa per il furto del veicolo
Art.18	Cessazione di rischio per vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo
Art.19	Oneri a carico del contraente
Art.20	Rinvio alle norme di legge
Art.21	Foro competente
Art.22	Interpretazione del contratto
Art.23	Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio
Art.24	Coassicurazione e delega
Art.25	Clausola Broker
Art.26	Tracciabilità dei flussi finanziari
Art.27	Recesso per mancato adeguamento CONSIP
Art.28	Validità esclusiva delle norme del capitolato
Art.29	Treatmento dei dati
Art. 29 bis	Codice di comportamento
ART. 30	CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA (SEMPRE OPERANTI)
A	Formula tariffaria
B	Appendici di vincolo
ART. 31	CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE – SEZIONE I – (SEMPRE OPERANTI)
A	Carico e scarico effettuato con mezzi e dispositivi meccanici e non meccanici
B	Ricorso terzi da incendio
C	Responsabilità civile dei trasportati
D	Autoveicoli speciali per portatori di handicap

E	Soccorso vittime della strada
F	Danni da inquinamento
G	Rimborso spese di custodia e parcheggio
H	Rimborso spese trasporto in ambulanza
I	Dolo e colpa grave
L	Rinuncia al diritto di surrogazione
M	Rischio statico
N	Dispositivi di sicurezza
O	Impianto antifurto e/o localizzazione satellitare
P	Veicolo in sostituzione
Q	Bagagli
R	Garanzia cristalli
S	Spese recupero, custodia, trasporto, rimpatrio
T	Imbrattamento tappezzeria
U	Perdita delle chiavi
V	Rimborso spese di immatricolazione
W	Garanzia contrassegno RCA e tassa automobilistica
X	Dissequestro del veicolo
Y	Assistenza ritiro patente
Z	Guasti arrecati dalle Autorità

SEZIONE II) RISCHI DIVERSI

Art. 1	GARANZIE ASSICURATIVE (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELL'ELENCO VEICOLI CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA)
A	Garanzie incendio
B	Garanzie furto, rapina, estorsione
C	Garanzie eventi sociopolitici
D	Garanzie eventi naturali e diversi
E	Garanzie kasko
Art. 2	Limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie
Art. 3	Estensione territoriale
Art. 4	Denuncia dei sinistri
Art. 5	Liquidazione dei danni – nomina dei periti – pagamento dell'indennizzo
Art. 6	Determinazione dell'ammontare del danno
Art. 7	Esclusioni e delimitazioni
Art. 8	Imposte e tasse
Art. 9	Forma delle comunicazioni
Art. 10	Rinvio
Art. 11	CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI (SEMPRE OPERANTI PURCHE' ATTIVATE LE RELATIVE GARANZIE)
A	Furto con ritrovamento

DEFINIZIONI ED IDENTIFICAZIONE DEI VEICOLI ASSICURATI

Art.1 - Definizioni

Assicurazione :	Il contratto di assicurazione.
Polizza/contratto :	Il documento che prova l'assicurazione.
Contraente :	Il soggetto che stipula l'assicurazione – in nome proprio e nell'interesse di chi spetta, riportato nel frontespizio della presente polizza
Assicurato :	La persona fisica o giuridica il cui interesse e la cui responsabilità sono protetti dall'Assicurazione.
Società/Impresa/Compagnia :	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Broker :	La AON S.P.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della intermediazione, gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Proprietario:	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Conducente:	La persona alla guida del veicolo.
Tariffa:	La tariffa della Società in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.
Veicolo:	Mezzo di trasporto – comprese le parti di ricambio, gli accessori, gli optional e gli audio-fono-visivi stabilmente fissati.
Premio :	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Rischio :	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Garanzia:	la copertura dei rischi prestata dalla polizza
Sinistro :	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Indennizzo/Risarcimento :	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia :	La parte di danno espressa in misura fissa che il contraente o l'Assicurato tiene a suo carico.
Scoperto :	La parte di danno espressa in misura percentuale che il contraente o l'Assicurato tiene a suo carico.
Massimale per sinistro :	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo :	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Cose/beni/enti:	Beni oggetto di copertura assicurativa. Essi sono detti anche enti assicurati. Nei beni rientrano anche animali e piante.
Cristalli	Parabrezza, lunotto posteriore, finestrature, compreso il tetto panoramico, vetro specchietto laterale, nonché i danni subiti da materiali trasparenti (pure se diversi dal vetro) del tettuccio apribile o dei finestrini.

Accessorio :	L'installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional.
Optional :	L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.
Audio-fono-visivi	La radio, il lettore di CD, il mangianastri, il registratore, il televisore, lettore DVD, navigatori satellitari, radiotelefoni, l'impianto HI-FI di qualunque tipo, e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo assicurato forniti dalla casa costruttrice, comprese autoradio estraibili montate con sistema di blocco, elettrico o elettromagnetico o meccanico.
Valore commerciale	Valore del veicolo desunto da Eurotax e/o altra rivista specializzata o da rivenditori autorizzati o in mancanza il valore del mercato, compreso il valore delle parti accessorie e/o optionals
Danno totale	Il danneggiamento o la perdita totale del veicolo assicurato. Si considera tale anche il caso in cui l'entità del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Danno parziale	Il danneggiamento parziale, ovvero di alcune parti, del veicolo assicurato. Si considera tale il caso in cui l'entità del danno sia inferiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Degrado	Il deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del veicolo.
Circolazione	Il moto di un veicolo su strada ed area pubblica, nonché privata; è compresa sia la sosta che la fermata e/o il ricovero dello stesso.
Legge :	Le leggi sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive variazioni e integrazioni, decreto legislativo n.209 del 7 settembre 2005 – Codice delle assicurazioni private e successive modifiche
Regolamento :	Regolamento di esecuzione (n. 254/206 e smi) della predetta legge e successive modifiche e integrazioni.
Tariffa	la Tariffa, ovvero le condizioni di premio dell'Impresa applicate al presente contratto
Attestato di rischio :	attestazione di cui al D.L. 23/12/76 n. 857 convertito nella L. 39 del 26/2/77 e successive variazioni e integrazioni, che la Compagnia è tenuta a rilasciare al contraente, nella quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
Classe di merito di Conversione Universale (CU):	È la classe di merito assegnata obbligatoriamente al veicolo in base alle regole previste dal Regolamento IVASS n° 4 del 09/08/2006 e ss.mm.ii
Classe di merito dell'Impresa:	È la classe di merito assegnata al veicolo in base alle regole previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, che si differenziano da quanto previsto dal Regolamento

	IVASS n° 4 del 09/08/2006e ss.mm.ii
Bonus/Malus:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA basata su riduzioni o maggiorazioni di premio rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel "Periodo di Osservazione" con regole evolutive fissate dall'Impresa
Tariffa Fissa:	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che non prevede variazione di premio in funzione dell'accadere o meno di sinistri nel "Periodo di Osservazione"
Tariffa a franchigia	Formula tariffaria per la copertura del rischio RCA che prevede l'applicazione di una franchigia fissa (il cui ammontare è indicato nel contratto) per sinistro, il cui importo deve essere rimborsato dall'Ente all'Impresa dopo la liquidazione del danno.
Periodo di osservazione:	Il periodo che inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza annuale del contratto
Attività dell'Assicurato	L'esercizio delle attività e competenze dell'Assicurato e/o ad esso consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di beni e/o strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di propri beni e/o strutture.

Art.2 – Identificazione dei veicoli

Come da elenco in allegato e riportato in polizza.

SEZIONE I	RESPONSABILITA' CIVILE AUTO
------------------	------------------------------------

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società assicura, in conformità alle norme della legge e del regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli assicurati e descritti in contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Per i rimorchi ed i semirimorchi, per le macchine operatrici trainate e per i carrelli trainati, tutti identificati con targa propria o con numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Quando il rimorchio è in circolazione agganciato al veicolo trainante, i danni causati a terzi sono coperti dalla polizza di responsabilità civile del veicolo trainante.
La Società risponde dei danni determinati da colpa grave dell'assicurato.

L'assicurazione, nei limiti dei massimali RCA assicurati, copre anche:

1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
2. la responsabilità civile dei trasportati sul veicolo indicato in polizza per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in occasione della circolazione del veicolo stesso;
3. la responsabilità per il traino di "carrelli appendice" a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
4. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo, con esclusione dei mezzi cingolati;
5. per le Macchine Agricole: la responsabilità per il traino di rimorchi agricoli;
6. la responsabilità del Contraente, del conducente e del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o da smarrimento;
7. per i veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione: la responsabilità del Contraente e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

La Società inoltre assicura, sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" riportate nelle pagine successive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni.

In questo caso, come pure nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, 6, 7 le somme assicurate sono destinate innanzitutto ai risarcimenti rientranti nell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle "Condizioni Aggiuntive" e delle sopra richiamate estensioni.

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2 – ESCLUSIONI E RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

L'assicurazione non è operante se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Nel predetto caso ed eventuali casi previsti dalla Legge, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al Terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

La Società rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa sia nei confronti del proprietario (o locatario) – assicurato che del conducente nei seguenti casi:

- se il conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;

- se il conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza e a condizione comunque che anche la patente scaduta abilitasse alla guida di quest'ultimo;
- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni di legge in vigore;
- nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto è vietato o abusivo o, comunque, se non è effettuato in conformità alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 (Guida sotto l'influenza dell'alcool) o 187 (Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) D.L. 30/04/1992 n. 285 (Codice della strada), relativo regolamento e successive modifiche;
- se al momento del sinistro non è stata effettuata la revisione del veicolo ai sensi del D. Lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 – ASSICURAZIONE AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da assicurare inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente o in utilizzo esclusivo del Contraente a seguito di contratto di noleggio, leasing, comodato e simili.

Sono ammesse sostituzioni di veicoli. In caso di sostituzione di veicolo il nuovo veicolo assicurato usufruirà della classe di merito del veicolo sostituito anche se ciò non avviene simultaneamente.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione del presente contratto.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) del giorno di ricevimento del fax, PEC, con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 (o diversa ora appositamente comunicata dal Contraente) della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. Il computo del premio – sia attiva che passivo - sarà conguagliato in sede di regolazione del premio.

Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

Art. 4 – MASSIMALI DI GARANZIA

Nel rispetto del nuovo art. 128 del Codice delle Assicurazioni Private, i massimali per i danni a persone e per i danni a cose sono quelli convenuti in polizza.

Se in polizza è stato convenuto un massimale complessivo, qualora i massimali per i danni a persone e per i danni a cose non siano in tutto o in parte impegnati per la copertura dei danni a cui sono rispettivamente destinati, la somma assicurata residua sarà utilizzata dall'Impresa per fornire copertura del danno fino a concorrenza del massimale complessivo, che costituisce il massimo esborso a carico della Società.

I massimali prescelti, per sinistro ed indipendentemente dal numero delle vittime, adeguati alla nuova normativa sono i seguenti per ogni singolo veicolo:

- Euro 6.000.000,00 complessivi, di cui

- Euro 5.000.000,00 per danni alla persona;
- Euro 1.000.000,00 per danni alle cose.

Art. 5 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO, AGGRAVAMENTI, DIMINUZIONI – BUONA FEDE

Le mancate e/o inesatte dichiarazioni e/o le reticenze del dell'Ente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e/o a eventuali successivi aggravamenti, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che l'Ente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga dell'Art. 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse solo le imposte governative) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Art. 1897 di cui sopra.

Art. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde; a questo scopo la Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). L'assicurazione non vale, tuttavia, per gli stati le cui sigle internazionali, sulla Carta Verde stessa, siano barrate.

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno (o del maggior periodo contrattualizzato in polizza) dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Art. 7 - PAGAMENTO DEL PREMIO - REGOLAZIONE PREMIO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza.

La compagnia aggiudicataria avrà diritto al pagamento del premio annuo, compresa la prima rata, entro 60 gg. successivi all'effetto di polizza. Tale termine di mora si intende operante anche per eventuali rinnovi, proroghe nonché appendici onerose.

I premi vengono pagati alla Società Assicuratrice direttamente dal Contraente.

Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti. Tale previsione di pagamento vale anche per le proroghe e/o i rinnovi contrattuali.

Entro 60 giorni dalla scadenza annuale del contratto la Società provvederà ad emettere appendice di regolazione premio sulla base delle variazioni intervenute.

Le differenze attive/passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate/rimborsate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita e corretta appendice di regolazione emessa dalla Società.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40 , ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

Art. 8 – DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

La Società si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza. Per tale periodo di proroga alla Società spetterà una quota premio che non potrà essere superiore a 120/360 del premio annuale.

Ai sensi dell'art. 29, D.Lgs 163/2006 ss.mm. e ii., l'Ente Contraente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata pari a quella dell'iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. In questo caso la Società si riserva di accettare o meno il rinnovo alle medesime condizioni normative ed economiche. Al termine di detto periodo il Contraente si riserva la facoltà di richiedere la proroga nei termini sopra indicati.

Art. 9 - PERIODI DI OSSERVAZIONE DELLA SINISTROSITA'

Per l'applicazione delle regole evolutive previste dalle Condizioni Particolari, sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Art. 10 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO – COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Il premio è determinato in base ai dati riportati sulla polizza con riferimento al veicolo, al proprietario di quest'ultimo (nel caso dei contratti di leasing, al locatario), al Contraente ed agli altri soggetti eventualmente indicati sulla polizza stessa.

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto.

Art. 11 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DEL VEICOLO

Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documentazione.

In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:

a) Sostituzione con altro veicolo - Conguaglio del premio

L'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà: in questo caso la Società procede all'eventuale conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa e delle norme tariffarie in vigore sul contratto sostituito.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una documentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.

b) Alienazione del veicolo senza sostituzione

In questo caso la Compagnia restituisce, in sede di regolazione del premio, il rateo di premio non goduto con decorrenza dal giorno in cui vengano consegnati alla Società o al Broker il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Per i contratti amministrati a libro matricola non è prevista la cessione del contratto e/o la sua cessazione.

Art. 12 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, nei termini previsti dal regolamento IVASS, la Società deve rilasciare al contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione della Società;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza per la quale l'attestazione viene rilasciata;
- il numero dei sinistri eventualmente verificatisi nel corso degli ultimi cinque anni;
- nel caso in cui il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
- nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto un'autovettura e sia stato stipulato sulla base della clausola Bonus/Malus, la classe di assegnazione del contratto per l'annualità successiva determinata secondo la scala Bonus/Malus di cui al provvedimento CIP n. 10 del 5 maggio 1993 e smi;
- i dati della targa di riconoscimento o quanto questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più Società, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione della garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

Il contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa Società che l'ha rilasciata.

Art. 13 - DUPLICATO DEL CERTIFICATO E/O DEL CONTRASSEGNO E/O DELLA CARTA VERDE

Nel caso in cui il Certificato e/o il Contrassegno e/o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati o comunque siano venuti a mancare, la Società rilascia un duplicato su richiesta scritta del Contraente.

Se la perdita del Certificato e/o del Contrassegno e/o della Carta Verde è dovuta a sottrazione o a smarrimento, l'Assicurato deve dare prova di aver denunciato il fatto alle competenti Autorità.

Art. 14 - MODALITA' PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI ED OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo apposito approvato dall'ISVAP ora IVASS ai sensi dell'art. 143 della Legge e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'Ufficio del Contraente competente alla gestione del contratto ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l'entità, almeno approssimativa, del danno.

Art. 15 - RIPARAZIONI

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di denuncia del sinistro da parte del Contraente, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Art. 16 - GESTIONE DELLE VERTENZE

La Società assume a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento dal danno, compresa la mediazione, negoziazione assistita, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'Assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio qualora le Leggi vigenti lo prevedano.

Art. 17 - RISOLUZIONE COPERTURA ASSICURATIVA PER IL FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto, rapina, appropriazione indebita del veicolo assicurato e di conseguente circolazione avvenuta contro la volontà del Contraente, ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D. LGS. 7 settembre 2005 n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private" e smi, l'assicurazione non ha effetto a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. I danni causati dalla circolazione del veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. A deroga all'articolo 1896, comma 1, secondo

periodo, del Codice Civile, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo S.S.N.

Art. 18 - CESSAZIONE DI RISCHIO PER VENDITA, DISTRUZIONE, DEMOLIZIONE OD ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO

Nel caso di cessazione di rischio a causa di vendita, distruzione, demolizione od esportazione definitiva, definitiva cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde.

Il Contraente deve inoltre consegnare alla Società:

- in caso di distruzione od esportazione definitiva o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, l'attestazione certificante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe di immatricolazione;
- in caso di demolizione, copia del certificato attestante l'avvenuta consegna del veicolo ad uno degli Enti designati dalle norme in vigore per la demolizione; ed in caso di vendita il certificato attestante la consegna del veicolo ad uno degli enti designati dalle norme in vigore o ad un terzo attestante la vendita.

Art. 19 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del contratto è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza il Contraente.

Art. 22 - INTEPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART. 23 - OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART. 24 – COASSICURAZIONE E DELEGA (VALIDA SE RISCHIO RIPARTITO TRA PIU' SOCIETA')

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società AON S.P.A. e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società

designata in frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla AON S.P.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune compreso anche l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti della Società Delegataria la quale si obbliga a rimborsare le Società coassicuratrici.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui documenti di Assicurazione li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Art. 25 - CLAUSOLA BROKER

L'ente assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i..

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi dovuti agli assicuratori, per qualsiasi motivo relativo alla presene assicurazione, viene effettuato dal Contraente agli assicuratori stessi.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. L'opera del Broker è remunerata, in conformità alla prassi di mercato, dall'Assicuratore aggiudicatario nella misura del 0,01% del premio imponibile. Prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il sopra citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

ART. 26 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara (CIG).

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

L'Ente Contraente verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 27 – RECESSO PER MANCATO ADEGUAMENTO CONSIP

Ai sensi dell'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzione CONSIP e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, e di contestuale mancato adeguamento alle predette condizioni da parte della Compagnia aggiudicataria.

Art. 28 – VALIDITA' ESCLUSIVA DELLE NORME DEL CAPITOLATO

Tutte le eventuali condizioni generali, speciali ed aggiuntive dello stampato di polizza incompatibili con il presente capitolato si intendono abrogate.

La firma apposta dall'Ente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'eventuale Coassicurazione.

Art. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. le parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art.29bis – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpa Emilia Romagna", approvato con DDG n. 5 del 31/1/2014, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.

2. Pertanto il fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62/2013 pubblicato sul sito istituzionale di Arpa /sezione amministrazione trasparente/sottoscrizione disposizioni generali (www.arpa.emr.it) .

3. In caso di violazione dei suddetti obblighi Arpa si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 30 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA GARANZIA (SEMPRE OPERANTI)

A) FORMULA TARIFFARIA

La polizza è stipulata in base alle seguenti formule tariffarie la cui tipologia è espressamente riportata alla voce "Definizioni" :

A) Bonus/Malus per le autovetture;

B) Tariffa Fissa e/o a classi di merito per autocarri, motocarri, macchine operatrici, agricole, motocicli e ciclomotori.

Per quanto non diversamente disposto vale quanto indicato nel libretto delle condizioni generali di assicurazione della Compagnia.

Viene riportato lo stato dei sinistri registrato nel periodo di osservazione relativo all'annualità assicurativa in essere sulla base delle formule tariffarie applicate ai veicoli assicurati; in sede di aggiudicazione verranno comunicate le classi di assegnazione per il nuovo periodo assicurativo.

Le tariffe applicate si intendono riferite tutte alla zona territoriale ove ha sede il Contraente.

B) APPENDICI DI VINCOLO

Nel caso in cui il veicolo assicurato utilizzato dal Contraente a seguito di contratto di leasing, o simili su richiesta del Contraente o del proprietario del veicolo verrà emessa appendice di vincolo senza addebito di spese.

Art. 31 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA COPERTURA DI RISCHI NON COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE (SEZIONE I) (SEMPRE OPERANTI)

Le garanzie sotto riportate sono prestate sino al limite, ove specificato, e senza l'applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia, per sinistro e per veicolo:

A) CARICO E SCARICO EFFETTUATO CON MEZZI E DISPOSITIVI MECCANICI E NON MECCANICI

La Società assicura la responsabilità del Contraente e/o assicurato e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi e dispositivi meccanici e non meccanici stabilmente installati sul veicolo, fino a concorrenza dei massimali di garanzia previsti in polizza, per la Responsabilità Civile Auto. Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna e i danni conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, ad alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

B) RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo per sinistro di **Euro 500.000,00=**, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.

C) RESPONSABILITA' CIVILE DEI TRASPORTATI

L'Impresa assicura, nei limiti del massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto, la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

D) AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita e discesa dei passeggeri costretti su sedie a rotelle, effettuate con l'ausilio dei mezzi meccanici.

E) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di **Euro 1.000,00=** per sinistro le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.

F) DANNI DA INQUINAMENTO

Ad integrazione della copertura RC relativa alla circolazione del veicolo, la Società si obbliga a tenere indenne il contraente e l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza a causa di circolazione e non, sino alla concorrenza di **€ 300.000,00** per sinistro ed annualità assicurativa.

G) RIMBORSO SPESE DI CUSTODIA E PARCHEGGIO

La Società rimborsa le spese di custodia e parcheggio, in presenza di veicolo sottoposto a fermo od a sequestro da parte dell'Autorità inquirente a seguito di sinistro da circolazione fino al massimo di **€1.000,00 (in corso 500,00)=** per sinistro.

H) RIMBORSO SPESE TRASPORTO IN AMBULANZA

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto con ambulanza del conducente e/o dei trasportati in conseguenza di sinistro da circolazione fino al massimo di **€500,00=** per sinistro.

I) DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente deve rispondere a norma di Legge.

L) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

A parziale deroga dell'art. 1916 del C.C. la Società rinuncia all'azione di surroga nei confronti del conducente del veicolo, fatto salvo il caso di dolo. La Società inoltre, in caso di sinistro la cui responsabilità è imputabile a terzi, rinuncia al diritto di surrogazione nei confronti delle persone della cui opera il Contraente si avvalga a qualsiasi titolo nello svolgimento della propria attività, escluso il caso di dolo ed a condizione che l'assicurato non eserciti egli stesso azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.

M) RISCHIO STATICO

Nel caso in cui vengano assicurati rimorchi, la garanzia vale per i danni a terzi derivanti da rimorchi in sosta se staccati dalla motrice, da manovre a mano e per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

N) DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- air bags;
- pretensionatori di cinture di sicurezza;
- dispositivi antincendio;

del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di **€ 1.500,00=** per sinistro.

Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

O) IMPIANTO ANTIFURTO E/O DI LOCALIZZAZIONE SATELLITARE

Qualora a seguito di un sinistro da circolazione, si rendessero necessaria la riparazione, la sostituzione e/o il ripristino di:

- impianto antifurto;
- impianto di localizzazione satellitare;

del veicolo assicurato, la Società rimborserà le spese sostenute fino ad un massimo di **€ 1.000,00=** per sinistro.

Quanto sopra purché il danno non sia risarcito dal responsabile del sinistro o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate dalla presente polizza.

P) VEICOLO IN SOSTITUZIONE

La Società si obbliga a rimborsare, dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta, le spese per il noleggio di un veicolo in sostituzione (esclusi carburanti e lubrificanti) a seguito della mancata disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di un evento dannoso garantito in polizza, compreso il sequestro conseguente ad incidente stradale.

Si precisa che l'Assicurato, in caso di sequestro del veicolo, è tenuto ad allegare i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento adottato dall'Autorità ed a precisare il luogo ove trovasi sequestrato il veicolo stesso. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di **€ 500,00=** per sinistro.

Q) BAGAGLI

La Società si obbliga ad indennizzare i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio, furto, eventi sociopolitici, atmosferici, diversi, o danno da circolazione stradale.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'Assicurato, dei suoi dipendenti e/o delle persone per le quali l'Amministrazione sia in grado di giustificare la presenza sul veicolo.

Per bagaglio si intendono oggetti di comune uso personale che, per loro naturale destinazione, i viaggiatori recano con sé, escluso denaro, preziosi e titoli.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di **€ 1.000,00=** per evento e per anno assicurativo relativamente a ciascun veicolo assicurato, fino ad una concorrenza massima complessiva per anno assicurativo di **€ 15.000,00**.

R) GARANZIA CRISTALLI

La Società risarcisce i danni per riparare o sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di danneggiamento o rottura dei medesimi comunque verificatasi, fino ad un massimo indennizzo di **€ 1.500,00=** per sinistro.

S) SPESE RECUPERO, CUSTODIA, TRASPORTO E RIMPATRIO

Qualora in seguito a sinistri conseguenti ad incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici e diversi, kasko ed RCA, il veicolo identificato in polizza non sia in grado di procedere con i propri mezzi, o qualora il veicolo assicurato subisca un guasto meccanico e/o elettrico che non ne consenta lo spostamento autonomo, la Società deve rimborsare le spese di recupero (traino compreso), custodia e rimpatrio, purché documentate, fino alla concorrenza di **€ 1.000,00** per sinistro. Si precisa che sarà sempre escluso il costo dei pezzi di ricambio e delle riparazioni effettuate in autofficina.

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero dall'Italia e al numerodall'estero (da compilarsi a cura della Compagnia Aggiudicataria).

Oltre alle spese di recupero del veicolo, la Società deve rimborsare altresì le spese sostenute dalle persone trasportate per il rientro al proprio domicilio, entro il limite di **€ 1.000,00** per sinistro. La garanzia è operante anche qualora le operazioni di cui sopra siano effettuate con mezzi del contraente.

Per il rimpatrio la Società deve rimborsare le spese di trasporto fino al domicilio in Italia dell'Assicurato (compreso il rimpatrio delle persone trasportate), fino alla concorrenza di **€ 1.000,00** per sinistro.

T) IMBRATTAMENTO DELLA TAPPEZZERIA

L'Impresa rimborsa fino a **€ 500,00** per evento i danni che si verificano all'interno dei veicoli assicurati a seguito del trasporto di vittime di incidenti stradali o per soccorso di infermi e infortunati.

U) PERDITA DELLE CHIAVI

L'Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di bloccaggio/sbloccaggio del sistema antifurto, per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o bloccaggio e/o sbloccaggio del sistema

antifurto. La garanzia è prestata entro il limite di **Euro 500,00** per sinistro previa presentazione di regolare fattura.

V) RIMBORSO SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

La Società garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione e/o passaggio di proprietà ad altro veicolo, sostenute al momento dell'acquisto del nuovo veicolo con il limite di **Euro 500,00=** per evento, qualora l'assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro.

W) GARANZIA CONTRASSEGNO RCA E TASSA AUTOMOBILISTICA

La Società, qualora l'assicurato perda la disponibilità del veicolo per incendio, furto o rapina totali, o per distruzione a seguito di sinistro, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

1* al rateo di premio, al netto delle imposte, dell'assicurazione di Responsabilità Civile contratta con l'Impresa relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;

2* alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

X) DISSEQUESTRO DEL VEICOLO

La Società si obbliga ad assistere a proprie spese (e/o a indennizzare) l'Assicurato nelle pratiche giudiziarie e stragiudiziarie per lo svincolo del veicolo che sia stato sottoposto a fermo od a regolare sequestro da parte dell'Autorità Competente a seguito di un sinistro, fino alla concorrenza di **€500,00** per sinistro.

Y) IMPIANTI INSTALLATI ED ACCESSORI FONO-AUDIO-VISIVI

Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche l'eventuale radio ricetrasmittente, cronotachigrafo e gli eventuali accessori audio-fono-visivi installati. Si intendono compresi in garanzia anche gli adesivi applicati ai veicoli.

SEZIONE II

AUTO RISCHI DIVERSI

ART. 1 – GARANZIE ASSICURATE (VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE NELL'ELENCO VEICOLI CHE FORMA PARTE INTEGRANTE DELLA POLIZZA)

Per ciascuna delle garanzie sotto indicate la copertura è operante anche per i danni materiali e diretti subiti dalle parti interne del veicolo, dagli impianti, dalle attrezzature, dagli accessori, optionals ed audio-fono-visivi inerenti l'uso cui il veicolo è destinato.

La Società risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo contro le perdite di, i danni di e/o in conseguenza di:

A) GARANZIE INCENDIO

- 3* incendio
- 4* fulmine, (anche senza successivo incendio)
- 5* scoppio od esplosione, esplosione del carburante contenuto nel serbatoio e di scoppio del serbatoio stesso
- 6* caduta di aeromobili e loro parti e cose da essi trasportate.

B) GARANZIE FURTO

- 7* furto tentato o consumato;
- 8* effrazione e/o scasso;
- 9* rapina tentata o consumata;
- 10* estorsione tentata o consumata;

E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.

La garanzia Furto prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina o della estorsione ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina o estorsione.

La Società risponde altresì dei danni da scasso subiti dal veicolo assicurato per l'esecuzione o il tentativo di furto o rapina di oggetti e accessori non assicurati.

La garanzia si estende alle parti interne al veicolo.

C) GARANZIE EVENTI SOCIOPOLITICI

Atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti di terrorismo.

L'assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti sopra indicati da persona che partecipi od intenda partecipare agli avvenimenti stessi.

D) GARANZIE EVENTI NATURALI E DIVERSI

Allagamento, alluvione, esondazione, terremoto, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, eruzione vulcanica, frana, grandine, inondazione, mareggiata, neve, ghiaccio, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina, e simili fenomeni atmosferici o naturali, caduta di oggetti e materiali, nonché di danni che le cose trasportate da detti fenomeni possono cagionare ai veicoli e/o alle cose assicurate. Sono garantiti i danni che, la caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati, loro parti e oggetti da essi trasportati nonché meteoriti e relative scorie, il crollo di edifici e manufatti in genere, di ponti, sprofondamento di strade, possono cagionare ai veicoli e/o alle cose assicurate.

E) GARANZIE KASKO

Collisione (con veicoli, persone, cose, animali), urto contro qualsiasi ostacolo (compresi gli oggetti scagliati da altri veicoli) ribaltamento, uscita di strada, causa fortuita e violenta, il tutto per effetto della circolazione, traino attivo o passivo, nonché da manovra o a spinta o a mano.

ART. 2 – LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati per singolo veicolo e sinistro i relativi sotto limiti d'indennizzo, nonché scoperti e/o franchigie sempre per evento.

GARANZIA	LIMITE DI INDENNIZZO	SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
A) INCENDIO	valore assicurato	nessuna
B) FURTO/RAPINA/ESTORSIONE, ecc.	valore assicurato	Franchigia €250,00
C) EVENTI SOCIOPOLITICI	valore assicurato	Franchigia €250,00
D) EVENTI NATURALI E DIVERSI	valore assicurato	Franchigia €250,00
E) KASKO	valore assicurato	Scoperto 10% con il minimo di €250,00

ART. 3 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile.

ART. 4 - DENUNCIA DEI SINISTRI

A parziale deroga dell'art. 1913 del C.C. la denuncia deve essere presentata per iscritto alla Società o al Broker entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando l'Ufficio del Contraente competente alla gestione del contratto ne è venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, della data dell'evento, delle cause, delle modalità che lo hanno determinato e delle relative conseguenze, nonché le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni e l'entità, almeno approssimativa, del danno.

Il contraente deve altresì presentare i seguenti documenti complementari:

in caso di incendio:

in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) nonché copia del verbale dei vigili del fuoco se intervenuti.

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

in caso di furto/rapina/estorsione:

in caso di perdita senza ritrovamento del veicolo: l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso, copia della denuncia alle Autorità competenti.

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite, copia della denuncia alle Autorità competenti.

in caso di danni da eventi sociopolitici:

In caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite

In entrambi i casi copia della denuncia alle Autorità competenti

in caso di danni kasko:

in caso di danno totale la scheda di demolizione o l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

In caso di danno parziale le fatture per le sostituzioni e riparazioni eseguite.

altri danni:

qualsiasi documento utile alla valutazione del danno.

A dimostrazione del danno agli enti assicurati la Società accetta quale prova dei beni danneggiati e distrutti la documentazione contabile e/o le scritture che il Contraente e/o l'Assicurato sarà in grado di esibire.

ART. 5 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La liquidazione del danno ha luogo, a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della denuncia del sinistro, mediante accordo fra le parti, ovvero - quando una di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che il Contraente ha prodotto la documentazione richiesta.

Qualora il recupero del veicolo rubato avvenga prima dell'indennizzo, l'Impresa risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo stesso in conseguenza del furto.

Se invece la Società ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora la Società rimanga proprietaria del veicolo, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità.

Ove la Società abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Società e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo.

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, il Contraente e/o Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della Società.

L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere per tale titolo diritto a particolari indennità.

A deroga di quanto sopra il Contraente è autorizzato ad effettuare le riparazioni necessarie al fine di non interrompere un pubblico servizio.

Qualora tuttavia il perito incaricato dalla Società non provveda a visionare il veicolo danneggiato entro 8 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della denuncia del sinistro da parte della Società o del Broker, l'Assicurato è autorizzato a procedere alle riparazioni fermi restando gli obblighi di cui al comma precedente.

Il giudizio sull'idoneità della documentazione sopraindicata e sull'equità della spesa spetta alla Società che ha pertanto facoltà, entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa, di richiedere la messa a disposizione del veicolo per un accertamento postumo.

La richiesta rende l'indennizzo non esigibile fino all'espletamento della procedura. L'assicurato ha l'obbligo di comunicare la data e il luogo in cui il veicolo sarà visionabile. L'assicurato ha facoltà di partecipare alla perizia con un proprio tecnico. L'accordo tra i due periti, libero da ogni formalità, sarà vincolante per le parti.

In caso di mancato contraddittorio o di mancato accordo la Società pagherà entro 20 giorni dalla data, con offerta senza obbligo per il percipiente di sottoscrivere gli atti di quietanza, la somma pari alla valutazione del proprio perito sulla base delle condizioni di polizza.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra a il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata da Eurotax o altra rivista specializzata, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.

In caso di danno parziale la Società rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte od asportate.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

- 11* se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato da Eurotax o altra rivista specializzata, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione, salvo quanto indicato alla condizione particolare f) della presente sezione;
- 12* non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- 13* dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- 14* non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- 15* dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero;
- 16* si considera perdita totale del veicolo assicurato anche il caso in cui l'ammontare del danno sia pari o superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. In tal caso la Società liquiderà il 100% del valore.

La Società risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.

ART. 7 ESCLUSIONI E DELIMITAZIONI

Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:

- 1* avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- 2* determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato;
- 3* subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;

ART. 8 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti o futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

ART. 9 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inviate alla Società devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (PEC, telefax e simili) indirizzata alla Direzione dell'Impresa oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure al Broker.

ART. 10 - RINVIO

Per quanto non espressamente regolato dalle condizioni della presente Sezione II valgono, in quanto applicabili, quelle della Sezione I.

ART. 11 - CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI (SEMPRE OPERANTI PURCHE' ATTIVATA LA RELATIVA GARANZIA FURTO DI CUI ALL'ART.1 DELLA PRESENTE SEZIONE)

La garanzia sotto riportata è prestata sino al limite specificato e senza l'applicazione di alcuno scoperto e/o franchigia per sinistro e per veicolo:

A) FURTO CON RITROVAMENTO

La Società in caso di furto totale del veicolo assicurato rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:

- 17* il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- 18* il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
- 19* le spese di viaggio per sé e per trasportati eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina alla sede del Contraente fino alla concorrenza di **Euro 300,00=** complessive per sinistro.

NOTA BENE

Il parco veicoli dell'Ente così come descritto nella tabella allegata ai documenti di gara, è aggiornato alla data di pubblicazione della gara d'appalto e pertanto in sede di aggiudicazione verranno comunicate eventuali variazioni, nonché le classi di merito ed i valori da assicurare per l'annualità successiva all'effetto della presente polizza. Il suddetto parco veicoli potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione del contratto; pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzata nel mese di dicembre ed avente decorrenza il 31.10.2015.

Alla scadenza anniversaria di vigenza del contratto, ed in caso di proroga, dovranno essere aggiornati tutti i parametri per l'individuazione del premio di Responsabilità Civile Auto, con riferimento sia alla classe di merito o diversa formula tariffaria, che alle eventuali sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni del parco veicoli. Nel caso in cui alla suddetta data risultino delle sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso.

Pertanto l'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto, già a partire dalla data di effetto della medesima, delle predette eventuali variazioni.

Inoltre, con riferimento alla tabella allegata, qualora sia segnalato il valore commerciale del veicolo, le specifiche garanzie della Sezione II) Art. 1. "Auto Rischi Diversi" del capitolato tecnico (contrassegnate con le lettere A, B, C, D ed E), nonché Art.11. "Condizioni particolari auto rischi diversi" (contrassegnata con la lettera A), devono intendersi richieste ed attivate; pertanto la Società dovrà prevederne il relativo costo in sede di offerta.

Premesso che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno, l'applicazione delle garanzie assicurate di cui alla Sezione II) Art.1 "Auto Rischi Diversi" e conseguentemente Art. 11) "Condizioni Particolari Auto rischi diversi", si conviene che il computo del premio per le predette garanzie sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell'elenco allegato denominato "Elenco veicoli", al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicolo e per ogni specifica garanzia.

Ciò premesso, ed in ragione delle future variazioni, si richiede di indicare nella tabella sottostante, in maniera distinta, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie Auto rischi diversi (comprensive del costo per le garanzie particolari auto

rischi diversi), la tassazione pro-mille lorda, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale del veicolo da assicurare.

Tipologia di veicolo	Incendio	Furto	Eventi Sociopolitici	Eventi Naturali e diversi	Kasko
Autovetture	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
Auto promiscui	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
Autocarri	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
Autoveicoli ad uso speciale	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
Motocarri	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
Ciclomotori	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
Motocicli	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
Macchine operatrici	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
Macchine agricole	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
Rimorchi	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
Veicoli elettrici	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}
Carrello porta imbarcazione	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}	% _{oo}

ARPA PARMA

	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	CV - Q.li - CC P.ti	PRIMA IMMATR.	CLASSE DI MERITO	INC	FUR	EV.S.P.	EV.NAT	KASKO	GANCIO TRAINO	VALORE VEICOLO SINO AL 31/10/2015
1	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	AM 922 KG	12	1996	1							
2	AUTOCARRO	FIAT FIORINO	AE 746 ZY	Q.li 16	1996	TF							
3	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	AY 999 TY	12	1998	2							
4	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BN 295 SL	12	2000	1							
5	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BN 296 SL	12	2000	1							
6	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA	BX218YM	17	ott.2001	2							
7	AUTO	FIAT MULTIPLA BIPOWER	BZ 266 ZH	17	mar.2002	1							
8	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO NATURAL POWER	CM030ET	14	febb. 2004	1							
9	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO BIPOWER	CK506LN	Q.li	febb. 2004	TF							
10	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA BIPOWER	CT286RM	14	febb. 2005	5							
11	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	DF500CD	14	nov.2006	2							
12	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DS789FS	14	sett. 2008	1							
13	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN	DS786FS	Q.li 14	ago. 2008	TF							
14	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DS024FT	Q.li 30	ott. 2008	TF							
15	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED163WM	15	agos.2010	1							
16	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED 826 HZ	15	lug. 2010	1							

ARPA SERVIZIO IDRO METEO
CLIMA PARMA

	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	CV - Q.li - CC P.ti	PRIMA IMMATR.	CLASSE DI MERITO	INC	FUR	EV.S.P.	EV.NAT	KASKO	GANCIO TRAINO	VALORE VEICOLO SINO AL 31/10/2015
1	AUTOVETTURA	FIAT MAREA	BF 310 ZH	19	1999	1							
2	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO'	BZ 870 JK	19	2002	1							
3	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	CM965ES	14	febb.2004	1							

ARPA FORLI' CESENA

	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	CV - Q.li - CC P.ti	PRIMA IMMATR.	CLASSE DI MERITO	INC	FUR	EV.S.P.	EV.NAT	KASKO	GANCIO TRAINO	VALORE VEICOLO SINO AL 31/10/2015
1	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	FO 869487	Q.li 30	1992	TF							
2	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4x4	AK 812 JV	13	1997	18							
3	AUTOCARRO	CITROEN BERLINGO	AY 826 TY	Q.li 18	1998	TF							
4	AUTOCARRO	RENAULT TRAFIC	AS 529 JB	Q.li 23	1997	TF							
5	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BN318SK	12	2001	1							
6	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	BT 834 RW	13	2001	2							
7	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4x4	BZ 526 LC	13	2002	5							

	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	CV - Q.li - CC P.ti	PRIMA IMMATR.	CLASSE DI MERITO	INC	FUR	EV.S.P.	EV.NAT	KASKO	GANCIO TRAINO	VALORE VEICOLO SINO AL 31/10/2015
8	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO	CK505LN	Q.li	febr. 2004	T.F.							
9	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO	CK504LN	Q.li	febr. 2004	T.F.							
10	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT279RM	14	febr. 2005	5							
11	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO	CS689DK	Q.li 21	mar. 2005	T.F.							
12	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	DB143EV	14	nov.2006	1							
13	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK210ZY	14	ott.2007	8							
14	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DS790FS	14	sett. 2008	1							
0	AUTOCARRO	FIAT IVECO	ED013WR	Q.li 30	sett.2010	TF							
16	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO	ED015WR	Q.li 22	sett.2010	TF							
17	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' COMBI	ED834HZ	Q.li 22	lug. 2010	TF							
18	AUTO	FIAT PANDA	BZ 522 LC	13	2002	2							
19	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BN 314 SK	12	2000	1							
20	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BN 294 SL	12	2001	1							

**ARPA STRUTTURA OCEANOGRAFICA
DAPHNE**

1	AUTOVETTURA	FIAT MAREA 110 JTD	CD727WZ	19	ott.2002	4							
2	AUTOCARRO	FIAT FIORINO	AK821JV	Q.li 16	apr.1997								

ARPA FERRARA

	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	CV - Q.li - CC P.ti	PRIMA IMMATR.	CLASSE DI MERITO	INC	FUR	EV.S.P.	EV.NAT	KASKO	GANCIO TRAINO	VALORE VEICOLO SINO AL 31/10/2015
1	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA	BX 214 YM	17	ott.2001	2							
2	AUTO	FIAT MULTIPLA BIPOWER	BZ 268 ZH	17	mar.2002	5							
3	AUTOCARRO	FORD WAGON	BZ 103 JZ	27	apr.2002	T.F.							
4	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' BIPOWER	CS238FC	17	ott.2004	1							
5	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CR717KE	14	ott.2004	1							
6	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT285RM	14	genn. 2005	8							
7	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' BIPOWER	CT590YV	17	febb.2005	5							
8	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	DB960ET	14	nov.2006	1							
9	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK203ZY	14	ott.2007	8							
10	AUTOVETTURA	FIAT DOBRLO' 2a SERIE	DK205ZY	17	ott.2007	8							
11	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO'	DM401VJ	17	genn.2008	8							
12	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' COMBI	ED 832 HZ	Q.li 22	lug. 2010	TF							
13	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' COMBI	ED 831HZ	Q.li 22	lug. 2010	TF							

ARPA RIMINI

	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	CV - Q.li - CC P.ti	PRIMA IMMATR.	CLASSE DI MERITO	INC	FUR	EV.S.P.	EV.NAT	KASKO	GANCIO TRAINO	VALORE VEICOLO SINO AL 31/10/2015
1	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA BIPOWER F3	BX 213 YM	17	ott.2001	2							
2	AUTOVETTURA	PIAGGIO PORTER ELETTRICO	BW 608 TY		apr.2001	1							
3	AUTOCARRO	FIAT DUCATO 230	AN 965 DP	Q.li 27	1997	TF							
4	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	BN 316 SK	13	2000	1							
5	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 30	BT 729 RW	13	2001	5							
6	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	BT 833 RW	13	2001	2							
7	AUTOVETTURA	LAND ROVER DEFENDER SW	ZA 742 PK	23	giu.2002	3							
8	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO NAT. POWER	CM800WC	14	marzo 2004	4							
9	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' BIPOWER	CS244FC	17	ott.2004	6							
10	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	AK302KS	Q.li 33	giug. 1996	TF							
11	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' 1.3 MJT	DM405VJ	15	genn.2008	8							
12	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED164WM	15	agos.2010	1							
13	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED162WM	15	agos.2010	1							
14	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	ED 815 HZ	14	lug. 2010	1							

ARPA RAVENNA

	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	CV - Q.li - CC P.ti	PRIMA IMMATR.	CLASSE DI MERITO	INC	FUR	EV.S.P.	EV.NAT	KASKO	GANCIO TRAINO	VALORE VEICOLO SINO AL 31/10/2015
1	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	BT 831 RW	13	2001	2							
2	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BN 859 SK	12	2001	1							
3	AUTO	FIAT PANDA 4X4	BZ 525 LC	13	2002	2							
4	AUTOCARRO USO SPEC	UCATO GRAN VOLUME	BS127YY	Q.li 35	2003	TF							
5	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO POWER	CM936ES	14	febb.2004	4							
6	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' CARGO	CK507LN	Q.li	febb. 2004	T.F.							
7	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT282RM	14	febb. 2005	5							
8	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT283RM	14	febb.2005	11							
9	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK209ZY	14	ott.2007	14							
10	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' 2a SERIE	DK204ZY	17	ott.2007	8							
11	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	DL977VS	Q.li 21	nov.2007	TF							
12	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO'	DM402VJ	17	genn.2008	8							
13	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DV930GY	Q.li 30	feb. 2009	TF							
14	AUTOCARRO	FIAT PANDA	EA445EY	Q.li 15	genn.2010	TF							
15	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN	ED 827 HZ	Q.li 15	lug. 2010	TF							
16	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' COMBI	ED 835 HZ	Q.li 22	lug. 2010	TF							
17	AUTOVETTURA	FIAT PANDA DYNAMIC	ED 819 HZ	14	lug. 2010	1							

	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	CV - Q.li - CC P.ti	PRIMA IMMATR.	CLASSE DI MERITO	INC	FUR	EV.S.P.	EV.NAT	KASKO	GANCIO TRAINO	VALORE VEICOLO SINO AL 31/10/2015
--	--------------	---------	-------	------------------------	------------------	------------------------	-----	-----	---------	--------	-------	------------------	--------------------------------------

ARPA REGGIO EMILIA

	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	CV - Q.li - CC P.ti	PRIMA IMMATR.	CLASSE DI MERITO	INC	FUR	EV.S.P.	EV.NAT	KASKO	GANCIO TRAINO	VALORE VEICOLO SINO AL 31/10/2015
1	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	RE 576350	Q.li 28	1989	TF							
2	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	AY 266 TZ	13	1998	2							
3	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BN 939 SX	12	2001	4							
4	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BZ 523 LC	13	2002	7							
5	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CR719KE	14	ott.2004	1							
6	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' BIPOWER	CS235FC	17	ott.2004	8							
7	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT272RM	14	febb.2005	3							
8	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT273RM	14	febb.2005	1							
9	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT274RM	14	febb.2005	2							
10	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' BIPOWER	CS688DK	Q.li 21	mar. 2005	TF							
11	AUTOVETTURA	FIAT PANDA YOUNG	CC834BT	13	ago.2002	10							
12	AUTOVETTURA	FIAT PANDA YOUNG	CC833BT	13	ago.2002	1							
13	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK206ZY	14	ott.2007	8							
14	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK208ZY	14	ott.2007	2							
15	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO'	DM404VJ	17	genn.2008	8							
16	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN	DS787FS	Q.li 14	ago.2008	TF							
17	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN	DS788FS	Q.li 14	ago. 2008	TF							
18	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DS023FT	Q.li 30	ott. 2008	TF							
19	AUTOCARRO	FIAT PANDA	EA443EY	Q.li 15	genn.2010	TF							
20	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN	ED 828HZ	Q.li 15	lug. 2010	TF							
21	AUTOCARRO	FIAT PANDA VAN	ED 829HZ	Q.li 15	lug. 2010	TF							
22	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	ED014WR	Q.li 30	sett.2010	TF							

ARPA PIACENZA

	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	CV - Q.li - CC P.ti	PRIMA IMMATR.	CLASSE DI MERITO	INC	FUR	EV.S.P.	EV.NAT	KASKO	GANCIO TRAINO	VALORE VEICOLO SINO AL 31/10/2015
1	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA	BX 220 YM	17	ott.2001	1							
2	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4x4	BT 828 RW	13	2001	1							
3	AUTOVETTURA	PORTER PIAGGIO ELETTRICO	BW 601 TY	8	nov.2001	1							
4	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	BN 297 SL	13	2001	1							
5	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BN 937 SX	12	2001	1							

	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	CV - Q.li - CC P.ti	PRIMA IMMATR.	CLASSE DI MERITO	INC	FUR	EV.S.P.	EV.NAT	KASKO	GANCIO TRAINO	VALORE VEICOLO SINO AL 31/10/2015
6	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA	BZ 265 ZH	17	mar.2002	1							
7	AUTOCARRO	LAND ROVER	ZA154WK	Q.li 34	nov.2010	TF							
8	AUTOCARRO CONTO PR	RENAULT MASTER	CD775WD	Q.li 35	nov.2003	T.F.							
9	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO NATURAL POWER	CM967ES	14	febb.2004	1							
10	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' BIPOWER	CS234FC	17	ott.2004	5							
11	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' BIPOWER	CS237FC	17	ott.2004	10							
12	AUTOVETTURA	FIA PUNTO	DB248EV	14	nov.2006	1							
13	AUTOVETTURA	FIAT PANDA YOUNG	CC830BT	13	ago.2002	7							
14	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK207ZY	14	ott.2007	9							
15	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DW244CB	14	giu.2009	10							
16	AUTOCARRO	FIAT DOBLO' COMBI	ED 833 HZ	Q.li 22	lug. 2010	TF							
17	AUTOVETTURA	FIAT PANDA DYNAMIC	ED 818 HZ	14	lug. 2010	1							

ARPA MODENA

	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	CV - Q.li - CC P.ti	PRIMA IMMATR.	CLASSE DI MERITO	INC	FUR	EV.S.P.	EV.NAT	KASKO	GANCIO TRAINO	VALORE VEICOLO SINO AL 31/10/2015
1	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA	BX 217 YM	17	ott.2001	2							
2	AUTOVETTURA	LAND ROVER	ZA 717 LW	23	dic.2001	5							
3	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	BN 315 SK	13	2001	1							
4	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA BIPOWER	BZ 270 ZH	17	mar.2002	1							
5	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	BZ 527 LC	13	2002	1							
6	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 900	BZ 524 LC	13	2002	1							
7	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	CM029ET	14	febb.2004	1							
8	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	CM824WC	14	marzo 2004	1							
9	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT276RM	14	febb. 2005	1							
10	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT275RM	14	febb. 2005	1							
11	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT284RM	14	febb. 2005	1							
12	AUTOVETTURA	FIAT PANDA YOUNG	CC828BT	13	ago.2002	7							
13	AUTOVETTURA	FIAT PANDA YOUNG	CC827BT	13	ago.2002	7							
14	AUTOVETTURA	FIAT PANDA YOUNG	CC829BT	13	ago.2002	7							
15	AUTOVETTURA	FIAT PANDA YOUNG	CD326AD	13	ago.2002	7							
16	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	DL975VS	Qli 21	nov.2007	TF							
17	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DV931GY	Qli 30	feb.2009	TF							
18	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a Serie	DW246CB	14	giu.2009	10							
19	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED 825 HZ	15	lug. 2010	1							
20	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	EH113WN	Q.li 30	apr.2011	TF							
21	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT280RM	14	genn. 2005	5							
22	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	AY 006 TZ	13	1998	2							

ARPA BOLOGNA Via Triachini / Via Rocchi

	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	CV - Q.li - CC P.ti	PRIMA IMMATR.	CLASSE DI MERITO	INC	FUR	EV.S.P.	EV.NAT	KASKO	GANCIO TRAINO	VALORE VEICOLO SINO AL 31/10/2015
--	--------------	---------	-------	------------------------	------------------	------------------------	-----	-----	---------	--------	-------	------------------	--------------------------------------

	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	CV - Q.li - CC P.ti	PRIMA IMMATR.	CLASSE DI MERITO	INC	FUR	EV.S.P.	EV.NAT	KASKO	GANCIO TRAINO	VALORE VEICOLO SINO AL 31/10/2015
1	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	AV 703 AK	12	1997	1							
2	AUTOCARRO	CITROEN BERLINGO	AY 829 TY	Q.Li 18	1998	TF							
3	AUTOCARRO	CITROEN BERLINGO	AY 828 TY	Q.Li 18	1998	TF							
4	AUTOCARRO	FORD TRANSIT	BF 572 XB	Q.li 35	1999	TF							
5	AUTOVETTURA	FIAT PANDA	BN 938 SX	12	2001	1							
6	AUTOVETTURA	PORTER PIAGGIO ELETTRICO	BW 605 TY	8	nov.2001	2							
7	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA	BX 216 YM	17	ott.2001	5							
8	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	BT 829 RW	13	2001	2							
9	AUTOVETTURA	LAND ROVER	ZA 716 LW	23	dic.2001	3						X	
10	AUTO	FIAT PANDA 4x4	BZ 528 LC	13	2002	5							
11	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA BIPOWER	BZ 264 ZH	17	mar.2002	5							
12	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO NATURAL POWER	CM801WC	14	marzo 2004	4							
13	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT278RM	14	febr. 2005	1							
14	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT277RM	14	febr. 2005	1							
15	AUTOVETTURA	FIAT DOBLO' BIPOWER	CS236FC	17	ott.2004	5							
16	AUTOVETTURA	FIAT PANDA YOUNG	CC821BT	13	ago.2002	7							
17	AUTOVETTURA	FIAT PANDA YOUNG	CC822BT	13	ago.2002	7							
18	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK200ZY	14	ott.2007	11							
19	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK201ZY	14	ott.2007	8							
20	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a SERIE	DK202ZY	14	ott.2007	13						X	
21	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO	DF501CD	14	nov.2006	7							
22	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	DL976VS	Qli 21	nov.2007	TF							
23	AUTOCARRO	FIAT DUCATO	DS853FS	Q.li 30	sett. 2008	TF							
24	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA	BX211YM	17	ott.2001	11							
25	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a Serie	DW245CB	14	giu.2009	10							
26	AUTOVEICOLO SPECIALE	FIAT IVECO	DY160BP	Q.li 52	dic.2009	TF	x	x	x	x			70.200,00
27	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 4X4	ED824HZ	15	lug.2010	8							
28	AUTOVETTURA	FIAT PANDA DYNAMIC	ED814HZ	14	lug.2010	1							
29	AUTOVETTURA	FIAT PANDA DYNAMIC	ED813HZ	14	lug.2010	3							
30	AUTOVEICOLO SPECIALE	FIAT IVECO DAILY 50C14G/P	DF266ZA	Q.li 52	apr.2007	TF	x	x	x	x			67.500,00
31	CARRELLO PORTAIMBARC	CRESCI	AF88094		giu.2011								

ARPA BOLOGNA Via Po

	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	CV - Q.li - CC P.ti	PRIMA IMMATR.	CLASSE DI MERITO	INC	FUR	EV.S.P.	EV.NAT	KASKO	GANCIO TRAINO	VALORE VEICOLO SINO AL 31/10/2015
1	AUTOVETTURA	HONDA CIVIC	DW654CD	15	mar.2009	8							
2	AUTOVETTURA	FIAT PANDA 2a Serie	DW243CB	14	giu.2009	1							

	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	CV - Q.li - CC P.ti	PRIMA IMMATR.	CLASSE DI MERITO	INC	FUR	EV.S.P.	EV.NAT	KASKO	GANCIO TRAINO	VALORE VEICOLO SINO AL 31/10/2015
--	--------------	---------	-------	------------------------	------------------	------------------------	-----	-----	---------	--------	-------	------------------	--------------------------------------

**ARPA BOLOGNA Largo Caduti del Lavoro
Direzione tecnica**

	TIPO VEICOLO	MODELLO	TARGA	CV - Q.li - CC P.ti	PRIMA IMMATR.	CLASSE DI MERITO	INC	FUR	EV.S.P.	EV.NAT	KASKO	GANCIO TRAINO	VALORE VEICOLO SINO AL 31/10/2015
1	AUTOVETTURA	FIAT PUNTO BIPOWER	CT281RM	14	febr. 2005	1							

ARPA Servizio idro meteo clima Bologna

		MODELLO	TARGA	CV - Q.li - CC P.ti	PRIMA IMMATR.	CLASSE DI MERITO	INC	FUR	EV.S.P.	EV.NAT	KASKO	GANCIO TRAINO	VALORE VEICOLO SINO AL 31/10/2015
1	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA BIPOWER	BZ 263 ZH	17	mar.2002	2							
2	AUTOVETTURA	PIAGGIO PORTER CLASS	CB 940 HX	8	giu.2002	1							
3	AUTOVETTURA	FIAT MULTIPLA BIPOWER	CT287RM	17	genn. 2005	1							
4	AUTOCARRO	FIAT DOBLO'	DS060TC	Q.li 21	ott. 2008	TF							
5	AUTOVETTURA	LAND ROVER DEFENDER SW	ZA 743 PK	23	magg.2002	1							

Spett.le
**Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente
 della Regione Emilia-Romagna**
 Via Po, 5 - 40139 Bologna

**DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO
 DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI ARPA EMILIA ROMAGNA.**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di legale rappresentante della _____, come risulta da poteri conferiti (CCIAA o procura allegata) con sede in _____, Via _____ codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ di seguito denominata "**Impresa**",

ai fini della partecipazione alla gara relativa all'affidamento dei servizi assicurativi di Arpa Emilia-Romagna

dichiara di partecipare alla procedura in oggetto come:

(barrare l'opzione interessata)

▪ **Lotto 1 – ALL RISKS – TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO** in qualità di:

- * Impresa Singola
- * Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in qualità di
 - * Mandataria
 - * Mandante
- * Coassicurazione in qualità di
 - * Delegataria
 - * Delegante

▪ **Lotto 2 – RCT/O** in qualità di:

- * Impresa Singola
- * Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in qualità di
 - * Mandataria
 - * Mandante
- * Coassicurazione in qualità di
 - * Delegataria
 - * Delegante

▪ **Lotto 3 – INFORTUNI CUMULATIVA** in qualità di:

- * Impresa Singola
- * Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in qualità di
 - * Mandataria
 - * Mandante
- * Coassicurazione in qualità di
 - * Delegataria
 - * Delegante

▪ **Lotto 4 – RCA LIBRO MATRICOLA** in qualità di:

- * Impresa Singola
- * Raggruppamento Temporaneo d'Imprese in qualità di
 - * Mandataria
 - * Mandante
- * Coassicurazione in qualità di
 - * Delegataria
 - * Delegante

DICHIARA

di accettare incondizionatamente tutte le clausole riportate nel Bando di gara, nel disciplinare di gara.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi,

DICHIARA ALTRESI'

1) che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:

..... %

..... %

..... %

totale 100 %

2) che il titolare^[11] / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, delle altre società o consorzi, che **hanno rivestito e cessato tali cariche** nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando, è/sono:

Nome	Data, luogo di nascita, residenza	Carica rivestita

3) che il titolare^[21] / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, delle altre società o consorzi, **attualmente in carica**, è/sono:

Nome	Data, luogo di nascita, residenza	Carica rivestita

4) che il/i direttore/i tecnico/i che **hanno rivestito e cessato tale carica** nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando è/sono:

Nome	Data, luogo di nascita, residenza	Carica rivestita

5) che il/i direttore/i tecnico/i **attualmente in carica** è/sono:

Nome	Data, luogo di nascita , residenza	Carica rivestita

6) che a carico dei soggetti indicati ai punti 3 e 5 (soggetti attualmente in carica) non sono in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31.5.65 n. 575, come da dichiarazioni allegate ^[3];

7) che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 3 e 5 (soggetti attualmente in carica) è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale, come da dichiarazioni allegate ^[4];

8) che, per quanto a propria conoscenza:

nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 2 e 4 (soggetti cessati dalle cariche) è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o con emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale,

ovvero

_____ ^[5] è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, o con emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale, e precisamente:

_____ [16]. Da parte di questa Impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come è possibile evincere da _____;

9) che nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 3 e 5 (soggetti attualmente in carica) è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18, come da dichiarazioni allegate [17];

10) che, per quanto a propria conoscenza, nessuno dei soggetti indicati ai precedenti punti 2 e 4 (soggetti cessati dalle cariche) è incorso in condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, par. 1 direttiva Ce 2004/18;

11) [barrare la casella del caso che ricorre]

* di possedere l'autorizzazione rilasciata dall'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto dell'appalto per cui si partecipa (indicare gli estremi)

.....
.....
.....

ovvero

* di possedere l'assenso dell'IVASS all'inizio dell'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi oggetto dell'appalto per cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) per il tramite della propria sede secondaria (indicare gli estremi)

.....
.....
.....

ovvero

* di possedere l'autorizzazione dell'IVASS inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi oggetto dell'appalto per cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana) nonché di aver comunicato all'Ufficio del Registro di Roma e all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale (indicare gli estremi)

.....
.....
.....

12) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19/3/1990 n. 55

ovvero

che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19/03/1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa^[8];

13) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;

14) che questa Impresa è iscritta dal _____ al Registro delle Imprese di _____, al numero _____, tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____, con sede in _____ Via _____, n. _____, CAP _____, ed ha ad oggetto sociale _____;

che la/e sede/i secondaria/e e unità locali

è/sono: _____;

15) di avere legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia;

16) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'art. 186 bis del R.D. 16.03.1942 n. 267 o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

17) che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

17) che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

18) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita l'impresa, che l'ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica è: Ufficio di _____, via _____, città _____, tel. _____, fax _____;

19) che nei confronti dell'impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

20) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita l'impresa e che i dati di posizione contributiva per gli adempimenti di competenza, sono di seguito riportati:

- recapito corrispondenza:

sede legale

sede operativa

- totale addetti al servizio: n. _____

- C.C.N.L. applicato: _____
- Codice ISTAT comune della sede legale _____
- Enti previdenziali:

INAIL: codice ditta _____ Posizioni Assicurative Territoriali _____

INPS: matricola azienda _____ sede competente _____

21) che l'impresa, il cui organico computabile ai sensi dell'art. 4 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ammonta a n. _____ (_____) dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

22) che nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

23) che i soggetti indicati ai precedenti punti 3 e 5 (soggetti attualmente in carica):

non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;

pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689[9];

come da dichiarazioni allegate ^[10];

24) di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con Arpa ER da meno di tre anni i quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2006 s.m.i.;

oppure

24 bis) di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici che hanno cessato il rapporto di lavoro con Arpa ER da meno di tre anni i quali, tuttavia, negli ultimi tre anni di servizio, non hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di questa ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.;

oppure

24 tris) di aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici dopo tre anni da quando gli stessi hanno cessato il rapporto di lavoro con Arpa Er e quindi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.;

25) che questa Impresa non si trova, rispetto ad altra Impresa che partecipi alla gara, singolarmente o quale componente di altri R.T.I., o gruppi, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono

imputabili ad un unico centro decisionale ed a tal fine dichiara che:

a) non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con alcun soggetto ed ha formulato l'offerta autonomamente;

ovvero:

b) non è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. ed ha formulato l'offerta autonomamente;

ovvero:

c) è a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con cui si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. Pur sussistendo tale situazione, questa Impresa dichiara di avere formulato autonomamente l'offerta. In tal caso, l'impresa concorrente è tenuta a chiarire gli elementi precisi e concordanti che inducono a ritenere che nel caso debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale.

26) che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), mbis), mter), mquater) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;

27) di essere in possesso del requisito di capacità economica richiesto dal Bando (punto III.2.2) ed in particolare di aver realizzato nell'ultimo triennio una raccolta totale dei premi nel ramo danni (inclusa RCA), risultante dai relativi bilanci od estratti di bilancio, pari ad euro _____ da intendersi quale sommatoria dei seguenti dati risultanti triennio:

- ANNO 20____ Euro _____
- ANNO 20____ Euro _____
- ANNO 20____ Euro _____

[in caso di R.T.I. o Coassicurazione]: che il possesso del requisito di capacità economica richiesto dal Bando di gara è così ripartito tra i componenti del R.T.I. o delle imprese in Coassicurazione:

Impresa mandataria o delegataria Euro _____

Impresa mandante o delegante Euro _____

28) di essere in possesso del requisito di capacità tecnica richiesto dal Bando (punto III.2.3) ed in particolare di aver regolarmente eseguito nell'ultimo triennio almeno tre contratti in ciascun ramo e/o rischio assicurativo oggetto di offerta per servizi resi alla Pubblica Amministrazione, di seguito viene riportato l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con i relativi dettagli :

Cliente	Ramo/rischio	Periodo di validità della polizza
•	•	•
•	•	•

•	•	•
---	---	---

28) bis *[in caso di R.T.I. o Coassicurazione]*: che il possesso dei requisiti di capacità tecnica richiesti dal Bando di gara sono così ripartiti tra i componenti del R.T.I. o delle imprese in Coassicurazione:

Impresa mandataria o delegataria:

Cliente	Ramo/rischio	Periodo di validità della polizza
•	•	•
•	•	•

Impresa mandante o delegante:

Cliente	Ramo/rischio	Periodo di validità della polizza
•	•	•

29) In caso di avvalimento dei requisiti:

che questa Impresa si avvale dell'Impresa _____ come da documentazione allegata;

30) che questa Impresa ha versato una cauzione provvisoria corrispondente a € _____,00 corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del relativo contratto, ed è comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione,

e che tale importo è:

pari al 2% dell'importo complessivo a base del lotto/i per cui presenta offerta

ovvero

pari al 1% dell'importo complessivo a base del lotto/i per cui presenta offerta.

In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione del 50% dell'importo cauzionale, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., secondo quanto specificato al paragrafo "Cauzione provvisoria" del Disciplinare di gara, si allega copia della certificazione richiesta;

31) *(solo per i lotti 1 e 4)* che questa Impresa ha versato il/i contributo/i a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, comprovato dalla ricevuta di versamento allegata alla presente dichiarazione;

32) che quest'impresa ha provveduto a registrarsi al sistema AVCPass ed ha ottenuto il PASSOE, del quale allega copia alla presente dichiarazione

ovvero nel caso non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura:

32- bis) che quest'impresa provvederà alla registrazione e/o all'acquisizione del PASSOE entro il termine

indicato da Arpa con apposita comunicazione;

33) (*inoltre, in caso di R.T.I. costituendi*) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I. conformandosi alla disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti;

33- bis) (*eventuale*) che l'R.T.I. è già costituito, come si evince dalla copia autentica allegata;

34) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui agli art. 11 e 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., si elegge domicilio in:

(Città e CAP) _____ Via _____, n. ____, tel. _____, e

autorizza l'inoltro delle comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica

certificata _____; nominativo di riferimento (cognome, nome e qualifica)

_____;

35) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

36) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata;

37) (*eventuale*) che questa Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2, e 53 comma 3 D.P.R. 633/1972 e comunicherà all'Agenzia, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;

38) che con riferimento alla presente gara non ha in corso e non intende attuare intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 81 e seguenti del Trattato CE e gli artt. 2 e seguenti della Legge n. 287/1990;

39) che questa Impresa non presenterà offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I. o in coassicurazione, ovvero che non parteciperà a più R.T.I. o coassicurazione;

40) che questa Impresa ha esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante, nonché ha preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei servizi, ha giudicato i prezzi remunerativi;

41) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata e Arpa avrà la facoltà di escutere la cauzione provvisoria; inoltre qualora la non veridicità del contenuto della presente

dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto da Arpa ai sensi dell'art. 1456 c.c.

_____, li _____

Firma del legale rappresentante^[12]

AVVERTENZE

La presente domanda, contenente dichiarazioni rilasciate anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000.

[2] Cancellare le dizioni che non interessano.

[3] Ciascuno dei soggetti indicati dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, come da modello - Allegato 3 bis alla presente dichiarazione

[4] Vedi nota precedente

[5] Indicare nome e cognome del soggetto cessato dalla carica nell'ultimo anno

[6] Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

[7] Vedi nota 3

[8] Cancellare l'opzione non pertinente

[9] La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando

[10] Vedi nota 3

[12] La firma autografa deve essere accompagnata, a pena di nullità, dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante

Spett.le
**Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente
della Regione Emilia-Romagna**
Via Po, 5 - 40139 Bologna

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI ARPA EMILIA
ROMAGNA.**

**Dichiarazione circa l’insussistenza di cause di esclusione rilasciata da soggetti diversi dal legale
rappresentante di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) ed m-ter) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
nonché da procuratori speciali individuati per la gestione del contratto.**

Il sottoscritto

(nome e cognome)

nato il

a

residente a

via n.

C.F.

in qualità di *(barrare la casella del caso che ricorre)*

- titolare se si tratta di impresa individuale;
- socio se si tratta di società in nome collettivo;
- socio accomandatario se si tratta di società in accomandita semplice;
- amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica;
- procuratore che sottoscrive l'offerta

specificare ulteriormente, se ricorre il caso:

- soggetto titolare delle suddette qualifiche cessato dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara

della società

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dalle norme di gara,

DICHIARA

1) **a pena di esclusione**, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., che nei propri confronti non sono state applicate misure di prevenzione, né sussistono cause ostative previste di cui agli Artt. 6 e 67, del D.lgs. n.159/2011 né, negli ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione irrogate nei confronti di un proprio convivente;

2) ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. c) del d.lgs. 163/06 s.m.i., che nei propri confronti non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;

3) a norma di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.lgs. 163/06 s.m.i., di aver riportato le seguenti condanne, ivi comprese quelle per cui si è avuto il beneficio della non menzione¹:

[barrare la casella del caso che ricorre]

nessuna

elenco condanne:

.....
.....
.....

1) **a pena di esclusione**, ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. m ter) del d.lgs. 163/06 s.m.i., che non ricorrono le condizioni indicate nella citata norma nei propri confronti, nell'anno antecedente la pubblicazione della gara

firma del dichiarante

.....

Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.

PRIVACY: Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all'espletamento di funzioni istituzionali da parte dell'Ente, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure che qui interessano, non saranno trattati dati "sensibili". I dati forniti, nel rispetto dei principi costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e le procedure strettamente necessarie per condurre l'istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile dall'art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l'ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale consorziale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati nonché responsabile del trattamento è l'amministrazione aggiudicatrice.

¹Ai fini di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006 s.m.i., il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Spett.le
**Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente
della Regione Emilia-Romagna**
Via Po, 5 - 40139 Bologna

ACCETTAZIONE CAPITOLATO TECNICO
--

In nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società coassicuratrici, si dichiara di accettare integralmente le condizioni del capitolato speciale tecnico

(barrare l'opzione interessata)

$\frac{1}{2\pi}$ Lotto n. 1) ALL RISKS TUTTI I RISCHI DEL PATRIMONIO

$\frac{1}{2\pi}$ Lotto n. 2) RCT/O

$\frac{1}{2\pi}$ Lotto n. 3) INFORTUNI CUMULATIVA

$\frac{1}{2\pi}$ Lotto n. 4) RCA LIBRO MATRICOLA

Data.....

Firma.....

Spett.le
**Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente
 della Regione Emilia-Romagna**
 Via Po, 5 - 40139 Bologna

**PROPOSTA DI VARIANTE/I MIGLIORATIVA/E
 (compilare una singola scheda per ciascun LOTTO)**

In nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società coassicuratrici, si propone/gono la/e seguente/i variante/i migliorativa/e relativamente al:

LOTTO N. _____ " *Polizza di assicurazione* _____ ":

Variante	Titolo della variante migliorativa (compilare solo il titolo)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Variante migliorativa n.

L'articolo _____ del capitolato speciale tecnico si intende annullato/sostituito/integrato dal seguente:

"

"

Variante migliorativa n.

L'articolo _____ del capitolato speciale tecnico si intende annullato/sostituito/integrato dal seguente:

"

"

Da inserire in busta B

Scheda offerta tecnica

Allegato C1

.....
.....
.....
.....
.....
....."

Variante migliorativa n.

L'articolo _____ del capitolato speciale tecnico si intende annullato/sostituito/integrato dal seguente:

".....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
....."

Data.....

Firma.....

IN CASO DI NECESSITA' AGGIUNGERE ULTERIORI RIGHE E/O PAGINE

Spett.le
**Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente
 della Regione Emilia-Romagna**
 Via Po, 5 - 40139 Bologna

**PROPOSTA DI VARIANTE/I PEGGIORATIVA/E
 (compilare una singola scheda per ciascun LOTTO)**

In nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società coassicuratrici, si propone/gono la/e seguente/i variante/i peggiorativa/e relativamente al:

LOTTO N. _____ " *Polizza di assicurazione* _____ ":

Variante	Titolo della variante peggiorativa (compilare solo il titolo)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Variante peggiorativa n.

L'articolo _____ del capitolato speciale tecnico si intende annullato/sostituito/integrato dal seguente:

"

"

Variante peggiorativa n.

L'articolo _____ del capitolato speciale tecnico si intende annullato/sostituito/integrato dal seguente:

"

"

Da inserire in busta B

Scheda offerta tecnica

Allegato C2

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Variante peggiorativa n.

L'articolo _____ del capitolato speciale tecnico si intende annullato/sostituito/integrato dal seguente:

".....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
....."

Data.....

Firma.....

IN CASO DI NECESSITA' AGGIUNGERE ULTERIORI RIGHE E/O PAGINE

Spett.le

**Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente
della Regione Emilia-Romagna**

Via Po, 5 - 40139 Bologna

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI ARPA EMILIA
ROMAGNA****Lotto 1 – ALL RISKS TUTELA DEI BENI**

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente per la carica a.....
via..... n.
in qualità di della Società Assicuratrice.....

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici / Mandanti sotto indicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara che dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte, con le norme e condizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale tecnico relativo alla sotto indicata copertura assicurativa considerando altresì le eventuali varianti proposte.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100% .

Composizione del riparto di coassicurazione / R.T.I. (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

- | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|
| 1. Società | quota% | Delegataria / Mandataria |
| 2. Società | quota% | Coassicuratrice / Mandante |

La Società concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

OFFRE

CAPO 1 DANNI DIRETTI - Incendio ed Extended Coverages

Part	Enti Assicurati	Somma Assicurata in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo in Euro
1	Fabbricati	30.054.419,50		
2	Contenuto	3.524.279,32		
3	Ricorso terzi	2.500.000,00		
4	Spese di demolizione e sgombero	1.500.000,00		
Totale		37.578.698,82		

Part	Enti Assicurati	Somma Assicurata in Euro	Tasso Netto ‰	Premio Netto Annuo in Euro
1bis	Fabbricati di interesse storico/artistico (*)	15.382.172,75		

(*) I Beni di particolare interesse storico artistico sono soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089 così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e pertanto il premio di polizza ad essi assegnato è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi dell'Articolo 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO 2 - SEZIONE ELETTRONICA

Part	Enti Assicurati	Somma Assicurata in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo in Euro
1	Elaboratori elettronici ed attrezzatura elettronica ubicati all'interno dei fabbricati	25.304.201,81		
2	Elaboratori elettronici ed attrezzatura elettronica ubicati all'aperto per naturale uso e destinazione	2.410.000,00		
Totale		27.714.201,81		

CAPO 3 - SEZIONE FURTO E RAPINA

Part	Descrizione della partita	Somma Assicurata in Euro	Tasso Lordo ‰	Premio Lordo Annuo in Euro
1)	Danni e perdite agli stabilimenti e loro contenuto	50.000,00=		
2)	Perdita dei valori negli stabilimenti:	15.000,00=		
3)	Danni durante il trasporto valori:	5.000,00=		
4)	Contraffazione di valuta:	1.000,00=		
5)	Guasti cagionati dai ladri	15.000,00=		
6)	Furto con destrezza	5.000,00=		

Importo annuale lordo complessivo Incendio-furto-elettronica (in cifre) €

Premio triennale lordo in cifre ed in lettere (valevole ai fini della aggiudicazione)

Importo triennale lordo complessivo Incendio-furto-elettronica (in cifre) €

Importo triennale lordo complessivo Incendio-furto-elettronica (in lettere) €

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore.

Spett.le
**Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente
 della Regione Emilia-Romagna**
 Via Po, 5 - 40139 Bologna

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI ARPA EMILIA
 ROMAGNA**

Lotto 2 – RCT/O

Il/la sottoscritto/a
 nato/a a il
 residente per la carica a.....
 via..... n.
 in qualità di della Società Assicuratrice.....

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici / Mandanti sotto indicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara che dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte con le norme e condizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa, considerando altresì le eventuali varianti proposte.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100% .

Composizione del riparto di coassicurazione / R.T.I. (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

- | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|
| 1. Società | quota% | Delegataria / Mandataria |
| 2. Società | quota% | Coassicuratrice / Mandante |

La Società concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

OFFRE

Retribuzioni annue lorde €	Tasso lordo pro-mille	Premio annuo lordo anticipato in cifre €
38.362.000,00		

Premio triennale lordo in cifre ed in lettere (valevole ai fini della aggiudicazione)

Importo triennale lordo complessivo (in cifre) €

Importo triennale lordo complessivo (in lettere) €

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore.

Spett.le

**Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente
della Regione Emilia-Romagna**

Via Po, 5 - 40139 Bologna

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI ARPA EMILIA
ROMAGNA****Lotto 3 – Infortuni**

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente per la carica a.....
via..... n.
in qualità di della Società Assicuratrice.....

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici / Mandanti sottoindicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara che dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte con le norme e condizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto relativo alla sotto indicata copertura assicurativa, considerando altresì le eventuali varianti proposte.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100% .

Composizione del riparto di coassicurazione / R.T.I. (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

- | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|
| 1. Società | quota% | Delegataria / Mandataria |
| 2. Società | quota% | Coassicuratrice / Mandante |

La Società concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

OFFRE

Categorie Assicurate	Tipo dato variabile	Montante dato variabile	Premio lordo pro-veicolo/velocipede pro-volo e tasso lordo applicato	Totale Annuo lordo €
Art.2.1 Obblighi assicurativi come da CCNL comparto del 07/04/99 – art. 25 e CCNL Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del 08/06/2000 art. 24., compresi i Direttori tutti -Infortuni conducenti veicolo privato	N. km percorsi	40.000		
Art.2.2 Obblighi assicurativi come da CCNL comparto del 07/04/99 – art. 25 e CCNL Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa del 08/06/2000 art. 24., compresi i Direttori tutti - Infortuni conducenti veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente	N. veicoli assicurati	185		
	N. velocipedi assicurati	15		
Art. 2.3 Obblighi assicurativi ex L. 836/1973 e s.m.i., 417/1978 e s.m.i. e CCNL Comparto Sanità – rischio volo	N. voli effettuati	100		
TOTALE ANNUO COMPLESSIVO IN CIFRE €				

Premio triennale lordo in cifre ed in lettere (valevole ai fini della aggiudicazione)

Importo triennale lordo complessivo (in cifre) €
Importo triennale lordo complessivo (in lettere) €

Data,

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore.

Spett.le
**Agenzia Regionale per la prevenzione e l'ambiente
 della Regione Emilia-Romagna**
 Via Po, 5 - 40139 Bologna

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI ARPA EMILIA
 ROMAGNA**

Lotto 4 – RCA Libro Matricola veicoli dell'Ente

Il/la sottoscritto/a
 nato/a a il
 residente per la carica a.....
 via..... n.
 in qualità di della Società Assicuratrice.....

D I C H I A R A

in nome e per conto della Società offerente, nonché delle eventuali Società Coassicuratrici / Mandanti sotto indicate, di esprimere la propria offerta economica avendo preso visione dell'intera documentazione di gara che dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte, con le norme e condizioni contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d'Appalto relativa alla sotto indicata copertura assicurativa, considerando altresì le eventuali varianti proposte.

Dichiara altresì di assumere la partecipazione al rischio nella misura massima del 100% .

Composizione del riparto di coassicurazione / R.T.I. (da compilarsi solo in caso di partecipazione al rischio inferiore al 100% da parte della Società offerente)

- | | | |
|------------------|--------------|----------------------------|
| 1. Società | quota% | Delegataria / Mandataria |
| 2. Società | quota% | Coassicuratrice / Mandante |

La Società concorre con la seguente offerta (comprensiva di imposte, oneri accessori, ecc.), giudicata remunerativa e quindi vincolante a tutti gli effetti di legge.

OFFRE

A) SEZIONE I - RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E GARANZIE ACCESSORIE

Scomposizione del premio

Premio annuo netto	€	
Servizio Sanitario Nazionale	€	
Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

B) SEZIONE I - GARANZIE ACCESSORIE

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

C) SEZIONE II – AUTO RISCHI DIVERSI

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Scomposizione del premio annuo lordo complessivo (somma A +B + C)

Premio annuo imponibile	€	
Imposte	€	
TOTALE	€	

Premio triennale lordo in cifre ed in lettere (valevole ai fini della aggiudicazione)

Importo triennale lordo complessivo (in cifre) €
Importo triennale lordo complessivo (in lettere) €

NOTA BENE

Il parco veicoli di ARPA così come descritto nella tabella allegata ai documenti di gara, è aggiornato alla data di pubblicazione della gara d'appalto e pertanto in sede di aggiudicazione verranno comunicate eventuali variazioni, nonché le classi di merito ed i valori da assicurare per l'annualità successiva all'effetto della presente polizza. Il suddetto parco veicoli potrà quindi essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione del contratto; pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione cristallizzata nel mese di dicembre ed avente decorrenza il 31.10.2015.

Alla scadenza anniversaria di vigenza del contratto, ed in caso di proroga, dovranno essere aggiornati tutti i parametri per l'individuazione del premio di Responsabilità Civile Auto, con riferimento sia alla classe di merito o diversa formula tariffaria, che alle eventuali sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni del parco veicoli. Nel caso in cui alla suddetta data risultino delle sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni, la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso.

Pertanto l'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto, già a partire dalla data di effetto della medesima, delle predette eventuali variazioni.

Inoltre, con riferimento alla tabella allegata, qualora sia segnalato il valore commerciale del veicolo, le specifiche garanzie della Sezione II) Art. 1. "Auto Rischi Diversi" del capitolato tecnico (contrassegnate con le lettere A, B, C, D ed E), nonché Art.11. "Condizioni particolari auto rischi diversi" (contrassegnata con la

lettera A), devono intendersi richieste ed attivate; pertanto la Società dovrà prevederne il relativo costo in sede di offerta.

Premesso che è facoltà del Contraente richiedere, ove lo ritenga opportuno, l'applicazione delle garanzie assicurate di cui alla Sezione II) Art.1 "Auto Rischi Diversi" e conseguentemente Art. 11) "Condizioni Particolari Auto rischi diversi", si conviene che il computo del premio per le predette garanzie sia determinato commisurando il valore commerciale di ciascun singolo veicolo riportato nell'elenco allegato denominato "Elenco veicoli", al tasso lordo pro mille previsto per ogni categoria di veicolo e per ogni specifica garanzia.

Ciò premesso, ed in ragione delle future variazioni, si richiede di indicare nella tabella sottostante, in maniera distinta, per ciascuna categoria di veicoli e per ciascuna delle sotto elencate garanzie Auto rischi diversi (comprehensive del costo per le garanzie particolari auto rischi diversi), la tassazione pro-mille lorda, da applicare, dietro richiesta del Contraente, al valore commerciale del veicolo da assicurare.

Tipologia di veicolo	Incendio	Furto	Eventi Sociopolitici	Eventi Naturali e diversi	Kasko
Autovetture	%o	%o	%o	%o	%o
Auto promiscui	%o	%o	%o	%o	%o
Autocarri	%o	%o	%o	%o	%o
Autoveicoli ad uso speciale	%o	%o	%o	%o	%o
Motocarri	%o	%o	%o	%o	%o
Ciclomotori	%o	%o	%o	%o	%o
Motocicli	%o	%o	%o	%o	%o
Macchine operatrici	%o	%o	%o	%o	%o
Macchine agricole	%o	%o	%o	%o	%o
Rimorchi	%o	%o	%o	%o	%o
Veicoli elettrici	%o	%o	%o	%o	%o
Carrello porta imbarcazione	%o	%o	%o	%o	%o

Data, _____

TIMBRO E FIRMA DELLA DITTA

Nel caso di Coassicurazione e di R.T.I. già costituito l'offerta economica deve essere firmata dalla sola impresa delegataria/mandataria, mentre nel caso di R.T.I. non ancora formalmente costituito la stessa offerta economica deve essere sottoscritta da ciascun rappresentante legale delle Compagnie raggruppande o da loro procuratore.

data sinistro	tipo danno	stato sinistro	importo liquidato	importo a riserva
18/01/2010	furto di beni	chiuso	€ 100,00	
19/01/2010	furto di beni	chiuso	€ 2.226,00	
17/02/2010	fenomeno elettrico	chiuso	€ 863,00	
24/06/2010	furto di beni	chiuso	€ 1.500,00	
05/07/2011	fenomeno elettrico	chiuso	€ 1.917,00	-
23/03/2012	atto vandalico	chiuso	€ 175,00	-
09/02/2012	sovraccarico neve	chiuso	€ 740,00	-
03/08/2010	caduta accidentale apparecchio fotografico	chiuso	€ 250,00	-
17/07/2013	caduta accidentale apparecchiatura scientifica	in liquidazione	-	€ 1.696,00
19/07/2012	furto con scasso	Senza seguito	-	-
18/09/2012	furto senza effrazione	chiuso	€ 2.575,00	-
14/10/2011	furto con scasso	chiuso	€ 400,00	-
totale			€ 10.746,00	€ 1.696,00

31.12.2009-31.03.2015				
<i>Data Sinistro</i>	<i>Stato Sinistro</i>	<i>Riservato</i>	<i>Liquidato al loro della franchigia di € 1.000</i>	<i>Data Definizione</i>
08/10/2009	Pagato	€ -	€ 326,00	12/11/2009
11/02/2013	Pagato	€ -	€ 590,00	14/04/2013
15/05/2013	Senza Seguito	€ -	€ -	28/09/2014
TOTALE		€ -	€ 916,00	

STATISTICA SINISTRI INFORTUNI

ARPA EMILIA-ROMAGNA

DATA SX	RISERVATO	LIQUIDATO
19/02/2014	-	7.000,00
19/02/2014	-	3.500,00
22/09/2014	2.500,00	-
22/09/2014	2.500,00	-
Totale	5.000,00	10.500,00

30.06.2010-31.03.2015						
<i>Data Sinistro</i>	<i>Stato Sinistro</i>	<i>Riservato</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Data Definizione</i>	<i>Tipo Danno</i>	<i>Sinistro - Descrizione Danno</i>
19/07/2010	Pagato	€ -	€ 75,60	23/09/2010	Assistenza Stradale	Traino
29/07/2010	Pagato	€ -	€ 516,00	18/08/2010	Cristalli	Cristalli
30/08/2010	Pagato	€ -	€ 1.871,00	04/11/2010	CARD debitore	PASSIVO
02/09/2010	Pagato	€ -	€ 82,49	23/10/2010	Assistenza Stradale	Traino
20/10/2010	Senza Seguito	€ -	€ -	31/10/2011	CARD debitore	PASSIVO
25/11/2010	Pagato	€ -	€ 480,00	15/12/2010	Cristalli	Cristalli
26/11/2010	Pagato	€ -	€ 1.100,00	30/12/2010	CARD 2 firme	ATTIVO
04/03/2011	Pagato	€ -	€ 75,60	16/01/2011	Assistenza Stradale	Traino
06/04/2011	Pagato	€ -	€ 1.883,00	09/06/2011	CARD debitore	PASSIVO
06/04/2011	Pagato	€ -	€ 166,80	22/06/2011	Assistenza Stradale	Traino
27/04/2011	Senza Seguito	€ -	€ -	16/05/2011	CARD 1 firma	PASSIVO
13/05/2011	Pagato	€ -	€ 1.600,00	03/06/2011	CARD 2 firme	ATTIVO
24/05/2011	Pagato	€ -	€ 1.395,00	26/07/2011	CARD 2 firme	ATTIVO
08/06/2011	Pagato	€ -	€ 1.883,00	04/08/2011	CARD debitore	PASSIVO
11/07/2011	Aperto	€ 75,60			Assistenza Stradale	Traino
03/08/2011	Pagato	€ -	€ 75,60	16/09/2011	Assistenza Stradale	Traino
22/08/2011	Pagato	€ -	€ 75,60	02/01/2012	Assistenza Stradale	Traino
08/09/2011	Pagato	€ -	€ 85,20	02/01/2012	Assistenza Stradale	Traino
12/09/2011	Pagato	€ -	€ 75,60	17/10/2011	Assistenza Stradale	Traino
13/09/2011	Pagato	€ -	€ 339,60	07/11/2011	CARD 2 firme	ATTIVO
19/09/2011	Pagato	€ -	€ 1.883,00	08/11/2011	CARD debitore	PASSIVO
30/09/2011	Pagato	€ -	€ 1.883,00	08/11/2011	CARD debitore	PASSIVO
03/10/2011	Pagato	€ -	€ 1.883,00	08/11/2011	CARD debitore	PASSIVO
10/10/2011	Pagato	€ -	€ 91,11	02/01/2012	Assistenza Stradale	Traino
24/10/2011	Pagato	€ -	€ 468,00	16/11/2011	CARD debitore	PASSIVO
24/10/2011	Pagato	€ -	€ 941,50	16/11/2011	CARD debitore	PASSIVO
04/11/2011	Pagato	€ -	€ 72,60	24/11/2011	Cristalli	Cristalli
04/11/2011	Pagato	€ -	€ 10.475,58	07/06/2012	CARD 2 firme	ATTIVO
14/11/2011	Pagato	€ -	€ 1.883,00	07/12/2011	CARD debitore	PASSIVO

<i>Data Sinistro</i>	<i>Stato Sinistro</i>	<i>Riservato</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Data Definizione</i>	<i>Tipo Danno</i>	<i>Sinistro - Descrizione Danno</i>
18/11/2011	Pagato	€ -	€ 1.883,00	05/01/2012	CARD debitore	PASSIVO
25/11/2011	Pagato	€ -	€ 3.002,15	18/01/2012	RCA PASSIVO	PASSIVO
01/12/2011	Pagato	€ -	€ 940,00	19/04/2012	CARD 2 firme	PASSIVO
02/12/2011	Pagato	€ -	€ 1.883,00	05/01/2012	CARD 2 firme	PASSIVO
23/12/2011	Pagato	€ -	€ 76,23	13/02/2012	Assistenza Stradale	Traino
12/01/2012	Pagato	€ -	€ 1.900,00	07/03/2012	CARD debitore	PASSIVO
13/01/2012	Pagato		€ 76,23	23/03/2012	Assistenza Stradale	Traino
25/01/2012	Pagato	€ -	€ 1.500,00	08/03/2012	CARD 2 firme	ATTIVO
30/01/2012	Pagato	€ -	€ 69,00	04/04/2012	CARD debitore	PASSIVO
07/02/2012	Pagato		€ 420,10	29/02/2012	Cristalli	Cristalli
16/02/2012	Pagato	€ -	€ 1.900,00	04/05/2012	CARD 2 firme	PASSIVO
20/02/2012	Pagato		€ 532,11	29/02/2012	Cristalli	Cristalli
01/03/2012	Pagato	€ -	€ 1.900,00	04/05/2012	CARD debitore	PASSIVO
02/03/2012	Pagato		€ 408,00	28/03/2012	Cristalli	Cristalli
20/03/2012	Pagato		€ 61,71	23/04/2012	Assistenza Stradale	Traino
10/04/2012	Pagato	€ -	€ 1.900,00	06/06/2012	CARD debitore	PASSIVO
23/04/2012	Pagato		€ 60,50	22/05/2012	Assistenza Stradale	Traino
24/04/2012	Aperto	€ 86,15			Assistenza Stradale	Traino
27/04/2012	Pagato	€ -	€ 1.900,00	04/07/2012	CARD debitore	PASSIVO
31/05/2012	Pagato	€ -	€ 441,63	05/11/2012	CARD 1 firma	ATTIVO
21/06/2012	Pagato	€ -	€ 1.900,00	03/08/2012	CARD debitore	PASSIVO
01/10/2012	Pagato	€ -	€ 4.115,00	07/11/2012	CARD debitore	PASSIVO
08/11/2012	Pagato		€ 60,50	15/01/2013	Assistenza Stradale	Traino
26/11/2012	Pagato	€ -	€ 2.187,00	08/01/2013	CARD debitore	PASSIVO
05/12/2012	Pagato	€ -	€ 1.900,00	04/09/2013	CARD debitore	PASSIVO
12/12/2012	Pagato	€ -	€ 1.900,00	06/02/2013	CARD debitore	PASSIVO
12/12/2012	Pagato	€ -	€ 1.581,57	18/04/2013	CARD 2 firme	PASSIVO
20/02/2013	Pagato	€ -	€ 750,00	20/03/2013	CARD 2 firme	ATTIVO
27/02/2013	Pagato	€ -	€ 2.216,00	25/03/2013	CARD 1 firma	ATTIVO
06/03/2013	Pagato	€ -	€ 1.930,00	08/05/2013	CARD debitore	PASSIVO

Data Sinistro	Stato Sinistro	Riservato	Liquidato	Data Definizione	Tipo Danno	Sinistro - Descrizione Danno
21/03/2013	Pagato	€ -	€ 790,00	23/04/2013	RCA PASSIVO	PASSIVO
29/04/2013	Senza Seguito	€ -	€ -	30/04/2013	Assistenza Stradale	Traino
28/05/2013	Pagato	€ -	€ 363,00	21/06/2013	CARD 2 firme	ATTIVO
25/06/2013	Pagato	€ -	€ 4.279,00	30/07/2013	CARD 1 firma	ATTIVO
12/07/2013	Pagato		€ 64,13	02/09/2013	Assistenza Stradale	Traino
25/07/2013	Pagato		€ 60,50	23/09/2013	Assistenza Stradale	Traino
01/08/2013	Pagato	€ -	€ 1.930,00	03/09/2013	CARD debitore	PASSIVO
22/08/2013	Pagato	€ -	€ 671,00	04/11/2013	CARD 2 firme	ATTIVO
11/09/2013	Senza Seguito			30/09/2013	Assistenza Stradale	Traino
23/10/2013	Pagato	€ -	€ 1.930,00	03/07/2014	CARD debitore	PASSIVO
05/11/2013	Pagato		€ 64,66	23/12/2013	Assistenza Stradale	ATTIVO
14/11/2013	Pagato	€ -	€ 300,00	09/04/2014	CARD 2 firme	ATTIVO
19/02/2014	Pagato		€ 182,02	03/05/2014	Assistenza Stradale	Traino
19/02/2014	Pagato Parzialmente	€ 10.038,26	€ 1.850,00		CARD 1 firma	ATTIVO
21/02/2014	Pagato	€ -	€ 250,00	10/03/2014	RC Auto / Natanti	ATTIVO
26/02/2014	Senza Seguito			28/02/2014	Assistenza Stradale	Traino
15/04/2014	Pagato	€ -	€ 1.850,00	10/03/2014	CARD debitore	PASSIVO
07/05/2014	Pagato	€ -	€ 1.850,00	05/06/2014	CARD debitore	PASSIVO
08/05/2014	Pagato	€ -	€ 2.171,00	05/06/2014	CARD debitore	PASSIVO
20/05/2014	Pagato		€ 426,00	26/05/2014	Assistenza Stradale	Traino
25/05/2014	Senza Seguito			31/05/2014	Assistenza Stradale	Traino
25/05/2014	Pagato		€ 675,10	31/05/2014	Assistenza Stradale	Traino
27/05/2014	Pagato	€ -	€ 427,00	04/07/2014	CARD 2 firme	PASSIVO
17/07/2014	Senza Seguito	€ -	€ -	26/05/2014	Assistenza Stradale	Traino
07/08/2014	Pagato	€ -	€ 925,00	08/10/2014	CARD 2 firme	CONCORSUALE
07/08/2014	Pagato	€ -	€ 100,00	30/09/2014	CARD 2 firme	CONCORSUALE
05/09/2014	Pagato	€ -	€ 3.500,00	05/11/2014	CARD debitore	PASSIVO
22/09/2014	Pagato Parzialmente	€ 17.964,00	€ 1.793,40		CARD 2 firme	ATTIVO
29/09/2014	Pagato		€ 1.000,00	20/11/2014	Cristalli	Cristalli
08/10/2014	Pagato		€ 80,52	24/11/2014	Assistenza Stradale	Traino

<i>Data Sinistro</i>	<i>Stato Sinistro</i>	<i>Riservato</i>	<i>Liquidato</i>	<i>Data Definizione</i>	<i>Tipo Danno</i>	<i>Sinistro - Descrizione Danno</i>
09/10/2014	Pagato	€ -	€ 2.067,00	04/12/2014	CARD debitore	PASSIVO
06/11/2014	Pagato		€ 470,30	18/11/2014	Cristalli	Cristalli
07/11/2014	Aperto	€ 906,00			furto parziale	furto parziale componenti interni
19/11/2014	Pagato		€ 154,33	22/12/2014	Assistenza Stradale	Traino
17/12/2014	Pagato		€ 2.597,00	16/03/2015	CARD 2 firme	ATTIVO
18/12/2014	Pagato	€ -	€ 350,00	23/02/2015	CARD 2 firme	ATTIVO
18/12/2014	Pagato	€ 5.000,00	€ -		CARD 2 firme	PASSIVO
16/02/2015	Pagato	€ -	€ 540,00	23/03/2015	CARD 2 firme	ATTIVO
TOTALE		€ 34.070,01	€ 104.465,57			

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E L'AMBIENTE DELL'EMILIA
ROMAGNA**

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI PERIODO 31.10.2015/31.10.2018

SCHEDA INFORMATIVA DI GARA

La presente scheda ha lo scopo di fornire alcune informazioni ed indicazioni di carattere tecnico e conoscitivo sull'Agenzia Regionale.

1) Informazioni generali:

Arpa Emilia-Romagna, istituita con legge regionale n. 44 del 19 aprile 1995, opera sul territorio regionale con nove Sezioni provinciali: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e due strutture tematiche (Servizio idro-meteo-clima e Struttura oceanografica Daphne)

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito istituzionale di ARPA: www.arpa.emr.it

2) Informazioni sull'Organico:

Organico	
Direttore Generale	1
Direttore Amministrativo	1
N. Dipendenti	1.016
N. Prestatori d'opera (collaboratori, lavoratori interinali, altro)	3
Retribuzioni annue lorde erogate ai dipendenti e prestatori d'opera	38.362.000,00

3) Informazioni sul patrimonio immobiliare:

MUR (Massima Unità di Rischio)	Valore €
Plesso di Via Triachini 17 – Bologna e relativo contenuto (il Fabbricato è di interesse storico-artistico pertanto rientra nella Somma Assicurata di cui alla Partita 1bis) di cui al Lotto 1.	7.000.000,00

N. Proposta: PDTD-2015-347 del 03/06/2015

Centro di Responsabilità: Area Acquisizione Beni E Servizi

OGGETTO: Area acquisizione beni e servizi. Indizione di una procedura aperta in ambito comunitario per l'affidamento di servizi assicurativi suddivisi nei quattro lotti di Tutela beni, Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d'opera, Infortuni, Responsabilità civile auto.

PARERE CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 04/06/2015

Il Responsabile dell'Area Bilancio e
Controllo Economico
